L'UOMO DI STATO

OSSIA

TRATTATO DI POLITICA

DEL DOTTOR

GIANDOMENICO BRUSTOLONI.

DELLA POLITICA PUBBLICA

PARTE PRIMA.

L' UOMO DI STATO,

OSSIA

TRATTATO DI POLITICA

DEL DOTTOR

GIANDOMENICO BRUSTOLONI.

DELLA POLITICA PUBBLICA

PARTE PRIMA.

VENEZIA. MDCCXCVIII.

Con Approvazione.

PRESSO ANTONIO ZATTA QU:m GIACOMO.

Quædam inutilia & inefficacia subtilitas reddit.

Senec. Epist. LXXXVIII.

RAGIONAMENTO PROEMIALE

INTORNO ALLO STUDIO

DELLA POLITICA.

IN un secolo chiaroveggente, illuminato, e per esquisita coltura raffinatissimo, siccome è il nostro, che per felice combinazione abbondoso d'uomini originali di genio, provincia alcuna d' arti o di scienze non ha negletto così, che o per novità d' invenzioni, o per rettificazion di sistemi, o per eleganza di gusto non rendessela in qualche parte arricchita, può veramente sembrare non che una superfluità, ma un' arditezza pur anche di sconsigliata intrapresa l'accingersi di bel nuovo a trattar d' una scienza, qualunque siasi, tracciandone li suoi stessi elementi per poscia venire delle sue diramazioni al compiuto sviluppo; come se ogni sistema alla medesima relativo giudicar si dovesse bisognoso di una radicale innovazione. Conciossiachè però dietro all' illustrazione delle Matematiche, li fortunati studj che attrassero maggiormente, ed impegnarono le attente e profonde discussioni de' dot-

ti, furono a' nostri di la *Chimica*, e la *Politica*, quasi nella corona del merito scientifico, siccome gemme le più preziose, riserbate fossero le due analisi, l'una de' tesori della natura, l'altra de' varj dritti combinati con li diversi rapporti sociali; diretta la prima ad arricchire vieppiù di presidj il nostro fisico, tendente l'altra a stringere con maggiore dolcezza gli anelli della necessaria subordinazione civile, ed aumentare con simultaneo soccorso la rettitudine delle discipline, e della esistenza la innocente felicità; segue per indispensabile conseguenza, che niun altro forse debba tanto paventare la critica o di freddo raccoglitore, o di audace plagiario, o di vuoto ciarliere, o di fanatico innovatore, quanto colui, che in siffatte materie, dandosi l'aria di uomo dogmatizzante, prenda a stenderne intero il piano od il sistema. Che se pure il colto stato attuale di queste due benemerite facoltà tra lor comparando, vengaci fatto di necessariamente conoscere, che la *Chimica* senza rossore confessa rimanerle pur anche luogo a desiderare maggiore facilità nelle sue laboriose operazioni, ed ulteriore novità di scoperte ne' suoi sempre nuovi attentati, e più veterana costanza nell'esperienze per accrescere l'autorità delle sue recenti teorie, e più esteso favor presso i dotti nel patrocinare quegli avvanzati progressi cui la condussero li *Lavoisier*, li *Furcroy*, li *Priestley*, li *Maguer*; laddove per lo contrario confinata la *Politica* alla contemplazione di pochi oggetti, gravi bensì, importantissi-

tissimi, e ad infinite varie combinazioni soggetti, pure non mai cangianti l' essenza di lor natura, sembra che del tutto considerar si debba esaurita, dacchè li suoi canoni a sistema furon ridotti, e le antiche sue forme, mercè il vaglio d' una filosofica censura, a più armonica simmetria vennero configurate; chi non vede che l'attentar solamente di accrescere a questo sole la luce, a quest' oceano l' immensità calcolar si potrebbe dalla scientifica imparziale Repubblica come tra le due accennate colpe di audacia la più inescusabile al buon senso di una ragionevole presunzione?

Comunque però malagevol non sia l'incontrare un così fatto giudizio, chi è tuttavolta colui, al quale spetti 'l diritto legislativo di sanzionare, che d' ora innanzi ogni uom di genio entri pur franco nella Provincia delle *politiche* discipline, siccome cupido osservatore di quella maestria, con cui vennero esse agitate, discusse, ordinate ed abbellite ne' secoli venerandi della prisca antichità dagli *Aristoteli*, da' *Polibj*; da' *Senofonti*, da' *Platoni*, da' *Taciti*, e nell' età a noi più vicine dai *Volfj*, e dai *Lock*, e a giorni nostri medesimi da' *Montesquieu*, *Mirabaud*, *Filangieri*, *Smith*, *GodWin*, ed altri infiniti, cui pur ricorda la fama superba del nome loro; ma sì vi entri però che lungi dal cimentare altre linee su' loro disegni, ritiri la mano ardita dal cimento, come periglioso ed inutile, di una nuova intrapresa?

Qualunque pertanto siasi la laude, di cui al meri-

merito siam debitori di tante penne sublimi, e di tanti felicissimi ingegni; anzi per quanto si voglia all' eccellenza immaginare recato lo studio della *Politica* a nostri dì, nulladimeno mi sembrerebbe, il confesso, proprio essere solamente degl' indiscreti accigliati Aristarchi il voler dannare un nuovo tentame nel divisato argomento alla proscrizione, ed all'obblio, solamente perchè al tribunale d' un' infondata presunzione giudicar si volesse convinto d' una non ancor conosciuta temerità. E per vero, sono forse nella *Politica* tutti abbastanza dileguati li dubbj, tolte le controversie, dilucidate le oscurità? Sono distrutte ancor le reliquie di quel veleno impolitico, che sotto l' orpello della dolcezza, della grazia, e della franchezza sparsero *Macchiavello*, (a) *Elvezio*, *Bolingbrocke*, *Rousseau*,

(a) *Il Macchiavello, benchè scrivesse oltre due secoli fa, tuttavia non è mai decaduto dall' essere autore di moda a chi confuse l' idea della Politica con quella della violenza astuta, e d' un interesse d' accorta usurpazione. Il suo* Principe *singolarmente è il capo d' opera per questi aborriti politici, li quali sol che si appellassero al tribunale d' una disappassionata ragione, e della naturale onestà, non potrebbero dispensarsi dal confessare, che questo libro quanto spiega l' ingegno e l' avvedutezza dell' Autore, altrettanto lo caratterizza per un sovvertitore d' ogni diritto; seppur dire non vogliasi ciò che al tutto inverosimile risulta, cioè ch' abbia*

seau, e che col mezzo d' una fatale inondazione di libricciatoli, più tanto fatali quanto più conformati ad ogni età e ad ogni sesso, diffusero tanti Scrittori d' innovazione, ligj d' una vertiginosa Filosofia, nudrita od anzi originata dalla corruzione del cuore? Più: coloro stessi che pur sentiron da saggi, sono poi tutti concordi ne' loro principj? e se in questi pure convengono, ne ànno tutti ugualmente dedotto lo stesso sistema? Dunque è suscettibile tuttavia questa scienza di nuove illustrazioni: dunque abbisogna pur anche di essere richiamata

---

abbia egli preteso di dipingere gli effetti della tirannia, come bizzarramente si fece a difenderlo l' Autore della Prefazione nell' edizione delle sue opere nuovamente fatta in Firenze nel 1782. Il vero giudizio che può darsi del Principe *del Macchiavelli, è quello che ci à lasciato il defunto Re di Prussia nel suo* Anti-Macchiavello, *e cui tanto più devesi attribuire di forza, quanto meno era bigotto o spigolistro chi lo ha pronunziato.* Le Prince du Machiavel est en fait de morale ce qu'est l'ouvrage de Spinosa en matiere de Foi. Spinosa sappoit les fondemens de la Foi, & ne tendoit pas moins, qu'a renverser l'edifice de lá Religion: Machiavel corrompit la Politique, & entreprit de dêtruire les preceptes de la saine morale. Les erreuts de l' un n' etoient que des erreurs de speculation, celles de l' autre regardoient la pratique.

mata a nuovi confronti: dunque attende di essere sull'ali robuste e coraggiose de' genj del secolo recata a maggior perfezione; e se potrà ascriversi a colpa di audacia il presumere di aver colto con sicurezza nel segno, e raggiunta la meta di tanta gloria, non sarà colpa però il tentare o di rimovere dalla *Politica* qualche neo, che forse inavvedutamente apporre le si volesse, o di supplire a qualche parte, in cui le precorse meditazioni non l'avessero presidiata abbastanza, o se non più di tesserle come un serto fiorito, raccogliendo dalle altrui elaborate fatiche quel più di luminoso e di saggio, che altri ne scrissero profondamente. Tanto io son anzi intimamente convinto, che in ogni colto uomo di genio pur anche mediocre avvivar debbasi la nobil fiamma di sudare in questa gloriosa palestra, ed agognare con ogni sforzo a rendersene benemerito per quanto può, che non altro con questo proemiale ragionamento di dimostrare prefiggomi, se non se che l'uomo colto per l'una parte è costituito in un' attuale necessità di studiar la *Politica*, e per l'altra circondato ritrovasi da un nembo di difficoltà e di perigli, che l' intrapresa accompagnano di questo studio: conosciute le quali cose a confessare si avrà che quanto meritano di gratitudine, di riverenza, di onore que' gravi Giuspubblicisti che ne modellarono sulli originali della giustizia, e della sana morale le sue sembianze; altrettanto vi resta ancora un vacuo spazioso da riempiere, la cui perfettibilità non può che invocare l'impe-

pegno disappassionato e costante de' saggi a suo favore.

Nè quì io reputo esser pregio dell' opera il dimostrare, che quando parlasi di *Politica* non può aver luogo la sconvenevole ingiuriosa idea, che alcuni se ne formarono a lor proprio inganno. Nò, non è dessa l'arte della simulazione e del raggiro, che cupida sempre di cogliere ogni possibil vantaggio, tolga ogni linea di separazione tra l' onesto ed il turpe, e soffocato ogni reclamo di ragione e di natura, tutto apprenda siccome lecito ciò che le giovi, e creda più plausibil quel mezzo, che senza riguardi dell' onestà le riesca più vantaggioso. E nò parimenti che non è l'uomo politico quello che a noi descrive il *Kirchnero*, il quale cioè sa conformar l'esteriore della persona a piacimento di tutti, e fa a tutti buon viso ugualmente simulando condiscendenza, propensione, parzialità; maestrevolmente quindi perito nel sostenere ogni carattere, che a lui prometta il buon destro pel suo particolare vantaggio. Lasciando adunque all'inconsiderato vulgo ignorante il chiamare una tale birbanterìa con l' usurpata denominazion di *Politica*, non senza grave profanazione di sì rispettabile augusto nome, diremo noi che per *Politica*, checchè in contrario ne senta nel suo *Principe* il troppo noto Secretario Firentino, vuols' intendere una scienza, le cui sole sorgenti purissime sono la ragione e la morale; ond' è che a queste se non si attinga, da lei la retta speculazione discostasi, e la perde di vista onni-

ni-

ninamente. E' la *Politica* una salutar disciplina, che dietro ai lumi d'una naturale Giurisprudenza, da cui all'uomo s'insegna e la giustizia e l'onestà, lo guida all'esercizio pratico ed abituale di una prudenza la più delicata e plausibile: quindi inseparabil essendo il carattere della virtù dalla natura della prudenza, che di ciascuna virtù anzi è la forma, segue che tolta l'idea di virtù, quella pure della *Politica* si distrugga e si annienti. E come infatti, se la molla animatrice di questa scienza fosse una vil cupidigia di proprio interesse, diretta da frodolenti raggiri, e risoluta di conculcar e d'infrangere ogni più sacro diritto, come potrebbe ella mai acclamarsi, riconoscersi, ed essere veramente la base ed il sostegno de' troni, la benemerita manutentrice della privata e della pubblica felicità, il dolce vincolo dell'amicizia tra genti straniere e rimote, che a tutte aumentando gli onesti vantaggj, agogna a spargere dappertutto possibilmente l'ordine e l'armonia; quando e la ragione e l'esperienza da un altro canto ci rendon convinti, che dal delitto non sanno emergere se non le conseguenze più infauste, ch'è quanto a dire il disordine, la strage, e l'orrore? Stabiliscasi adunque con inconcussa fermezza, altro non essere la *Politica* veramente se non *la scienza, che dall'ottimo conoscimento de' sociali rapporti deduce li mezzi più conducenti ad un fine di proprio vantaggio senza lesione dell'onestà*. Poichè però questa facoltà pregevolissima e per la malagevolezza che se-

co

co porta, e per la rilevanza de' grandi oggetti che si prefigge, è a guisa appunto di regal fiume, che quasi a sfogo della sua piena in due bipartendosi spazievoli rami, e quinci e quindi conserva nel sonoro corso dell'abbondose acque la natìa sua maestà, nè sembra che per altro divida la copia dell'onde che per moltiplicare gli effetti benefici de' liberali suoi doni; è di mestieri il riflettere, che non è solo ne' Gabinetti Sovrani ove la *Politica* pianti il suo soggiorno ed alligni, (ne' quali però come precipuamente risiede, e più fa brillare con pompa la propria luce, così appena suolsi altrove riconoscere, ed onorare col proprio nome) ma non isdegnando di scender pur anche colà ove de' troni non giugne l' abbagliante splendore, rende maneggevoli li suoi precetti, e adatta mirabilmente le sue avvertenze e consiglj a pro d' ogni social cittadino, onde nella privata sua vita riuscir egli possa con fortunata destrezza nel difficile impegno di cogliere senza rimorso di colpa ogni onesto vantaggio, e rimeritarsi un tempo insieme con le sue direzioni l' amore e la lode. Il perchè se considerare si voglia secondo questo duplice suo rapporto, avviene che distinguer si debba in *pubblica*, e *privata*, con la prima denominazione quell' accennando, ch'è la *scienza de' mezzi più proprj a felicitare onestamente gli Stati*, e con l'altra quella indicare volendo, *che i mezzi più acconcj discuopre a felicitare onestamente nella società la vita d' un cittadino*. Uomo politico sarà pertanto colui, che fornito d' una prudente accortezza,

stu-

studioso indagatore non che delle passioni, da cui comunemente è agitato il cuore degli uomini, ma delle molle più energiche d' ogni cuore con cui tratta e convive; alieno dall' accarezzare i difetti, ma cauto di non rendersi spiacevole e grave; aborrendo la concussione, la violenza, la menzogna, il raggiro; ma accorto per non esser vittima sacrificata dall' altrui circuizione, saprà conciliarsi così nell' universale la benevolenza e la stima, che gli onori e le utilità cui vagheggia, ultroneamente muovano ad incontrarlo, dispensandolo dall' esternare qualunque marcato suo desiderio di conseguirle. Sarà poi egli perfettamente politico, se destinato ad essere uom di governo; o sostenendo direttamente il regime gravoso de' popoli, o avendone indirettamente qualche influenza, siccome accade ne' Ministri di Stato, ed in altri soggetti ordinati a somiglievoli impegni, saprà eziandio dietro al lume fulgido della Filosofia e della Storia sollevar sè medesimo a grandezza di vedute, suscitare con vera profondità de' sodi principj; e conoscendo li particolari disordini della nazione a cui presiede, e ravvisando li più semplificati rimedj capaci di una non incoerente realizzazione, e distinguendo sino a qual punto, e in quali rapporti, e con quali mezzi promoverne si possa una maggiore coltura, ed una non ingannevole utilità, ed allibrando con giusta lance le relazioni e gl' interessi della Sovranità e del popolo, li dritti del proprio Stato, e quelli delle potenze straniere, studierà, non di capovolgere

con

con abortiva precipitazione ogni sistema, perchè comune, non di rettificare le menti con la violenza, non di fissare de' piani, quanto plausibili nel letterario fasto accademico, altrettanto sproporzionati e disacconcj alla pratica esecuzione; ma bensì di cogliere tutto il meglio che può dall'attuale costituzione morale fisica civile e politica di quella nazion cui governa, piantando sulle basi immanchevoli d'una sana morale, d'una nobile gloria, d'una incontaminata giustizia tutta la macchina del suo sistema; onde possa felicitare i suoi popoli, godendone uno spontaneo tributo di amore, e conciliare al proprio governo l'estimazione ed il riguardo dell'altre potenze, ciò che sopra tutto può confluire a rendere gloriosi color che governano, ed immortali gl' Imperj.

Il solo vibrarsi di questi pochissimi lampi, li quali, comecchè languidi e fiacchi, pure a sufficienza disvelano di una tale scienza la nobiltà e l'importanza, basta, cred'io, perchè in ogni non vulgar petto si desti ed un sentimento di speciale considerazione per estimarla, ed un gagliardo desìo di conoscerla e possederla. Quanto però una siffatta stima e propensione suscitar non si deve studiosamente, e fomentare e nudrire in coloro, li quali per la previsibile futura destinazion degli uffizj e degl'impieghi sieno d'un qualche governo le nascenti speranze, e delle cittadinesche famiglie sin dall'aurora de'giorni loro il più tenero conforto e prezioso? Basterà forse, che il

gu-

gusto delle lingue, e delle lettere; che il sublime della Matematica, e della Metafisica, che il dilettevole delle Fisiche osservazioni, che il grave della Giurisprudenza renda sviluppata in esso lor la ragione; sodo il giudizio, regolato il genio, e di quelle cognizioni ne li arricchisca, che dalle ubertose fonti emanano perennemente di queste utilissime facoltà? o non è forse che, quasi a coronar la fatica di sì laboriosa coltura, d'un' altra scienza abbisognino; qual è la *Politica*, affine bensì ad alcune delle accennate discipline, ma che tiene per altro li suoi proprj principj, li particolari suoi canoni, ed una messe contempla ch'è tutta sua? E come si potrà senza taccia di colpevole trascuranza nella instituzione della gioventù prescindere dallo istruirla, almeno elementarmente, di tal facoltà, s'è forse da questa piucchè da ogni altra che la Patria sarà un dì per ripetere e la maturità de' loro consiglj, e la saggezza delle lor provvidenze, e la sagacità delle loro vedute, e la fedeltà del loro secreto, e l'utilità delle loro varie sempre, e sempre gelose negoziazioni?

Ben è vero, che la *Politica* istessa prudentemente ci ammaestra di tenerla velata agli occhj del popolo, il quale siccome ineducato, quindi o cervicoso, o leggero, e spesso incoerente a sè medesimo, e d'ordinario inclinato al sospetto, alla precipitazione, al furore, non saprebbe che convertire l'antidoto in fatale veleno, o col dedurre inconseguenti illazioni dalle massime più autorevoli, o col far turpe a-

buso

buso degli avvertimenti più virtuosi e salutari.
Per verità, abbandonandosi 'l volgo soverchiamente all'impression del sensibile; non mai accostumato a sublimare con l'astrazione le proprie idee; solito, siccom'egli è, di non aver altra norma de' proprj giudizj che le sue private passioni, e le ingannevoli apprensioni d' un bene che immagina; incapace per conseguenza di conoscere li suoi stessi vantaggj, e persuaso mai sempre non esservi punto di cattivo o di buono, se non quanto giudica a se medesimo nocevole o vantaggioso; egli è cotanto rimoto dall'intendere il vero linguaggio della *Politica*, dal tener dietro alle tracce delle sue idee, e dal formarsi una chiara ed util nozione de' suoi veri fondamentali principj, che se illuminar si volesse di quella parte che i Principati risguarda, cred' io sarebbe un renderlo, ardito con evidente pericolo della pubblica tranquillità; e se ammaestrarlo pur si volesse dell'altra, che nella privata condizione coadiuva il cittadino a procurarsi felicità, sarebbe, per quanto ne giudico, un renderlo simulato e maligno, con troppo azzardo della reciproca sicurezza particolare. Che se nell'abbietta condizione ch' egli occupa, lontano per lungo tratto da quelle delicate complicazioni di vicende, nelle quali può di leggieri rinvenirsi imbarazzato chi ad alto rango appartiene, pur tuttavolta, a fronte di sua rozzezza, col solo magistero dell'amor proprio mal regolato sa di sovente rendersi accorto ad altrui danno; che non avverrebbe egli mai, se a que-

sta

sta natural sottigliezza di cui abusa, altra se ne aggiugnesse dall'istruzione, per quantunque irreprensibile e sacra ne'suoi oggetti, e nella sua stessa natura? Quindi è che nelle Democrazie, nelle quali ogni Cittadino è un membro insieme del suo governo, la necessità e la prudenza ànno suggerito il ripiego, che le gravi materie *politiche*, avvegnacchè non misteriose di loro natura, trattar si dovessero, non dalla comune popolar assemblea, ma da un comizio eletto da'popolani, che comprendendo li cittadini più illuminati e più colti, fosse per non usare di questa scienza indispensabile a tutti gl'Imperj, che per assicurare di quelle nazioni medesime la prospera e gloriosa conservazione.

Ma se in ragione inversa della necessità che la popolare idiota turba allontanisi da questa Scola, vige il bisogno, come testè pur dicea, che l'uomo colto s'illumini dalla sua luce, ed imbevendosi de'suoi precetti, acquisti una maggiore idoneità a rendersi ed alla Patria ed a se stesso più vantaggioso; quale sarà l'ottima disciplina che ne lo scorga con passo non dubbio ai desiati fruttuosi progressi? quella sarà senza meno, la quale prescriva de' metodi li più precisi, li più semplici, e ciò che moltissimo importa, li più atti a realizzarsi con la pratica esecuzione. Ciò posto, ecco, se mal non veggo, ecco nello studio della *Politica* pubblica gli scoglj fatali cui evitare non seppero forse que'genj stessi, cui pienamente e con vera giustizia il pregio si attribuisce

buisce

buisce della maggiore profondità. Quasi la *Politica* fosse la scienza delli misterj, e a foggia d'idolo superstizioso affettasse di rimanere velata da cortine impenetrabili, le hanno eretto dinanzi una nube enigmatica di misteriosi sistemi, che tutto esigesse l'ajuto della più sublime astrazione per giugnere a penetrarla. Di quì è che assorti dall' imponente vortice di tante speculazioni, fatti vertiginosi nella stessa loro sapienza, a poco a poco hanno perduto di vista il mondo reale e sensibile; e familiarizzati con le nobili idee, che loro si suggerivano dalle vedute dell' ottimo o vero, od appreso, dimenticaron l'oggetto per cui avevan prese le prime mosse, e non iscrissero che il metodo di regolare, e dirigere un altro mondo, ed altri uomini, de' quali l'esistenza manca del tutto, nè la più ardita Filosofia osato ha mai di sperare. E ciò ch'è più, non è solo nelle teorìe che la *Politica* affetti di rendersi misteriosa, ma nella pratica stessa chi non sa quanto li Gabinetti la rendano complicata ed arcana? Forse la principal colpa deve rifondersi alla pluralità delle negoziazioni, e rapporti delle Potenze tra loro (1), ma io son d' av-

---

(1) La complicazione degli affari ha reso li politici maneggi difficilissimi. La Politica simile all'insetto che fabbrica le sue reti nell'oscurità, ha distesa la sua tela nel mezzo dell'Europa, e l'ha come attaccata a tutte le Corti, Non se ne può toccare un filo senza tirarli

d'avviso, che le cose procederebbero più spedite, e meno misteriose, se alla possibile semplificazione ridotti fossero li politici sistemi. Ecco non pertanto il perchè a fronte di tante discussioni, e di tanti studj confessano i saggj, che questa scienza ha rimbambito novellamente in luogo di rendersi adulta, e di vegetare con maggior robustezza: ecco la radicale ragione per cui essa non mai deficiente di sode basi, e di evidenti principj, pur è ridotta a fluttuare continuamente incerta e dubbiosa, nè rade volte declina ad abbracciare chimeriche larve come rilevanti realità. Tanto avvenne diffatti, nè addivenire altrimenti potea, se li più fervidi ingegni ed acuti, li più divoti cultori di tal facoltà troppo medesimare volendo con la *Politica* che tutta dirigesi al pratico, la *Metafisica* che tutta si solleva all'astratto, quasi indispensabilmente si divisero in una infinita varietà di opinioni e di sistemi, perchè infinitamente diversi furono li principj, che come base piantarono delle loro meditazioni. Dirò di più: e come potevano anzi non errar sì grand'uomini, e non deviar dall'oggetto che contemplavano, se mentre la *Politica*,

---

tutti. Conviene trattare degli anni interi in tutti i Gabinetti per un picciolissimo limite di terreno. Per il sangue de' popoli pare che non si abbiano tanti riguardi. Una guerra si decide in due giorni, una pace richiede degli anni interi. *Raynal Prosp. d' Eur.*

litica, solo chè si prescinda da pochi canoni fondamentali cui prende ad imprestito dalla scienza del dritto e da un'equa morale, è del rimanente un Proteo cangiante di aspetto, che ad ogni mutazion di vicende incontrando un nuovo caso, deve assumere nuove sembianze, piantar altre regole, e dirigersi con altri sistemi; quelli lusingandosi di piantare una norma applicabile a tutta la società, come Aristoteli, o Platoni novelli, universalizzarono alcuni dogmi, che non possono convenire se non a pochissime circostanze particolari; condannarono alcuni sistemi, che da un dato concorso di cause non solo restano giustificati, ma desumono il carattere di necessarj; ne surrogaron degli altri quanto plausibili all' enunziarli in astratto, tanto, e forse anche più, riprovabili per l' effetto, se si mettano ad uso? Così è: non avendo saputo o voluto conoscere, che il *politico* di tutti gli uomini, e di tutti i tempi è un Chimico affascinato che cerca la pietra filosofale, essi nel voler riformare il Mondo venuti sarebbero senz' avvedersi a distruggerlo, se tutti ciecamente abbracciato avessero alcuni de' loro piani speculativi ed universali.

E perchè non sembri ch' esageri vanamente, tratto solo dalla manìa del capriccio, chi v' ha che mi guidi a conoscere la sodezza e verità di que' perni su cui tutta si aggira la *Politica* del Sig. di *Montesquieu*? Esso pianta come ineluttabile fondamento, che il principio animatore della Democrazia è la virtù, la mo-

derazione dell' Aristocrazia, della Monarchia l' onore, il timore del Dispotismo: aggiugne essere indispensabile alla conservazion degl' Imperj, che gli Stati di poca estenzione si governino come Repubbliche, li medj come Monarchie, e che al Dispotismo si assoggettino quelli che hanno soverchia ampiezza e vastità; e che quindi la forma delli governi devesi necessariamente cangiare a tenore che le varie successive vicende dilatino, o restringano de' rispettivi Stati la estensione. Ben confesso ancor io esservi in tai pensamenti della Filosofica sottigliezza; ma forse non abbastanza comprendono di verità, e quel ch'è più, non vanno disgiunti da grave pericolo di fatalissimi abusi. E qual è, domando io, quell'Impero, che promettere si possa una durevole felicità, se come primario oggetto non coltivi ne' popoli la virtù? Non è appunto per questo che in ogni Stato tanto inculcasi da' buoni *politici* 'l proteggere la Religione? A che varrà una repubblicana moderazione, l' amor della gloria de' cortigiani, il terror de' soggetti al dispotismo, se la virtù interna ed abituale dell' anima tutti non infreni, e diriga? il moderato sarà un occulto sovvertitore dell' ordine, il cultor dell'onore sarà un mascherato fautore della turpezza e dell' infamia, e l'uomo, ma solo apparentemente concusso avvilito dall'oppressione della sua schiavitù mediterà di spingere disperatamente li suoi tentami agli eccessi della strage e dell'orrore. Quindi constando ad evidenza, che senza il fondamento primario

mario d'una solida virtuosa morale le grandi società non ponno godere che precariamente la felicità, anzi la medesima sussistenza, mi avrebbe sembrato più consentaneo al vero, ed all' utile, se la virtù indigitata si fosse da lui come la sola base indispensabile e primaria di tutti indistintamente gli Imperj. Che se pure voglia egli significar la virtù come eminentemente necessaria nella Democrazia, perchè tutti essendo membri del Governo, è duopo che tutti sieno virtuosi, forse in questa politica costituzione non abbisognano eminentemente degli altri caratteri, cui egli assegna ad altre forme di Governo? Forsechè in un popolo Democratico non è essenziale che ogni Cittadno coltivi la più scrupolosa moderazione? se manchi questo carattere, come potrà mantenersi più l' uguaglianza, che costituisce una delle fondamentali sue basi? Più: il desio della gloria sarà in ogni uomo in ragione de' sentimenti particolari del cuore; ma l'amore di quella gloria che nasce dal patriotismo, sarà più facile ad accendersi in un popolo che costituisce il Governo, di quello che in una nazione soggetta: e perche adunque gli accennati diversi caratteri si dovranno dietro alle traccie di questo autore applicare con una singolar proprietà a quella piuttostochè a questa forma di governare? Prescindendo poi dall' esaminare con quanta giustezza egli assegni a tenore dell' ampiezza diversa de' Stati, la diversa forma del governarli, e sorpassando che alcune Repubbliche, benchè assai

picciole, non evitarono un presto fine; e che delle Monarchie immensurabili ci si ricordano nell'antichità dalle Storie, le quali non andarono a distruzione soggette per colpa della loro vastità, ma mercè quelle combinazioni di destino, per cui tutto termina ciò che comincia; e che a nostri giorni qualche Repubblica fecesi grande e potente, e giunse sino a piantare de'ragguardevoli stabilimenti in un opposto emisfero, nè per tutto questo cangiò le forme del suo governo, nè punto vide declinar la sua forza, ed il suo ingrandimento; ciò tutto lasciando da parte, non è egli vero, che secondo il sistema di questo Autore sarà sempre ogni nazione al cimento di dover soggiacere ad una innovazion di governo? e se a questa per lo più non si passa che per mezzo dell'anarchia, la qual è per altro il flagello più rovinoso d'ogni politica costituzione, quali saranno le conseguenze, che attendere si dovranno li popoli e gl' Imperj? Mi si perdoni pertanto, se arditamente ristringomi ad ammirare in questo autore l'elevato filosofo, l'osservatore ingegnoso, il ragionatore profondo, l'uomo fornito di vasta erudizione, di genio sublime, di sincero interesse per l'universal società; non potendo per altro approvare le basi prime, che servono di piedistallo al colosso magnifico del suo lavoro. Ad un tale difetto forse rifonder si deve quella oscurità misteriosa, di cui a quando a quando disseminata ritrovasi la di lui opera, la quale a parte a parte considerata, se trovasi in qual-

che

che passo degna di tutto il biasimo, come alloraquando prescrive, che la Religione debba esser conforme al vario clima de' Stati, quasi la verità de' misterj sia un umano ritrovato da modificarsi a piacere (*1*), in alcuni altri tratti maestrevolmente condotti risulta meritevole assai di quella pienissima estimazione, che da tutta l' Europa giuns' egli felicemente a riscuotere.

Ma e chi potrà ricordare nel letterario Mondo senza gran lode il nome del Sig. di *Mirabaud*, singolarmente nel suo trattato *l' Amì des hommes*? Desso è che qua e là discorrendo con passo franco ed esperto per le molteplici politiche diramazioni, tutto agita, tutto disamina,

(1) *L' autore citato a proteggimento di tale stranezza, che pur annunzia con qualche moderazione, ma per cui o non sa, o non vuole nascondere tutto l' impegno, v' impiega quasi interamente il Libro vigesimoquarto. Un solo passo addurrò tratto da questo Libro medesimo, che abbastanza lascia conoscere lo spirito del suo pensamento in tale proposito.* Allorchè la Religione fondata sul clima non si è punto adattata al clima d' un altro paese, non à potuto stabilirvisi, e n' è stata bandita quando vi è stata introdotta. Sembra, umanamente parlando, essere stato il clima quello che à prescritto confini alla Religione Cristiana, ed alla Religione Maomettana. *Spir. delle Leg. Vol. 3.*

mina, tutto corregge, e ricompone; e quando con tinte vivaci dipingendo gli errori attualmente predominanti, quando con tratti spiritosi e robusti risaltare facendo il bello e l' utile de' suggeriti suoi piani, spiega di aver sortito una testa analizzante e sistematica, che molto con pochi sguardi vede, confronta, calcola ed organizza. Ma che? non iscevro di quel mal ch' iò compiango, studioso sempre dell' ottimo, e spesso scordevole che non è questo appropriabile ad una società qualunque composta di uomini, in cui gli effetti devono moderarsi di una corrotta natura, ma da' quali la corruzione è inseparabile, tralignò spesso da que' soccorsi che reclamava l' attuale costituzion delle cose, e scrisse tratto tratto in maniera da non attrarsi che una sterile ammirazione. Chi sa che accorciando la grandezza delle sue viste, ed a freno tenendo i liberi impulsi di quel genio animatore da cui sentivasi elettrizzato, non avesse trattenuto la penna dal suggerire, (*a*) che le Potenze tutte del Mondo vivendo tra di esse con una fraterna fidanza, e con una reciproca amichevole corrispondenza, e mutua promozione di ajuti, instituissero un tale sistema per cui niente di forastiero trovasse vietato l' introito, e per cui le frontiere di divisione non venissero tollerate da alcun Sovrano, ma in vece di chiudere a' vicini l' ingresso, si aprisse loro da tutte le parti, sicchè in conseguen-

(a) *Par. 3. chap. 3. & 5.*

seguenza più non si usassero le solite precauzioni, le quali mostrando diffidenza, l'insegnano, e riescono quindi sconvenevoli al tutto fuorchè nel caso d'un'attuale violenza? Queste, e somiglianti cose, delle quali altre per avventura non v'ànno desiderabili più; ma che nello stato presente somministrerebbero il più ovvio argomento di abuso alla nequizia, ed alla frode, e che non riuscirebbero praticabili se non nella sognata età felice dell'oro; egli, io mi credo, non se le avrebbe lasciate fuggire come pratici consiglj di buona *Politica*, se l'occhio non avesse rimosso da que' brevi cancelli, fra cui si ristringe la possibilità delle politiche non perniciose innovazioni: ma egli è come un destino de' genj più sublimi il non saper limitarsi tra ristretti confini; e perciò nello stesso difetto spicca l'argomento della dovuta sua lode.

Così è: l'oggetto materiale della *Politica* non viene offerto che dalla comun società misera troppo ed inferma per quella fatal malattia che un dì la nostra contrasse sciagurata natura; ond'è che a render utile questa scienza, il volar non disdice; ma se questo volo anzi che rader la terra, ad alte sfere sollevisi, rende vertiginosa la vista, superfluo il travaglio; e talora presentandosi gli obbietti attraverso di dense nubi ed oscure, non si pronunziano che gravissimi errori, nè si afferran che assurdi nel momento medesimo in cui si affetta di darne sicuro giudizio, e di piantare proficui sistemi. Ed avvegnachè troppo conosca me stes-

stesso per non misurarmi con uomini della maggior importanza, e della più alta riputazione in tali materie, e quindi alieno io mi sia sommamente dallo instituire a chicchessia un' arrogante censura, od una regolare confutazione; nulla però di meno punto non temerò di offender le leggi d' una riserbata modestia, se appoggiato al favore d' ogni buon senso asserirò come evidente, che oltre li due pregevoli accennati Scrittori, avvi appena un *politico* del nostro secolo, il quale per avere affettato soverchiamente di ridurre a sottigliezza le cose, e di troppo aguzzare l' ingegno, incappato non abbia in antipolitiche ripugnanti proposizioni. Per verità qual uom di buon senno persuader protrebbe a' Sovrani di vivere placidamente tranquilli, e chiuder gli occhi del tutto su certe adunanze li cui affari suggellansi da un segreto il più rigoroso? Se la pubblica tranquillità non può essere garantita che dall' evidenza, e se il sospetto è ragionevole troppo ove principalmente si giura di stendere impenetrabile un velo su tutto ciò di che si tratta, sembra che luogo non resti ad un siffatto consiglio. Eppure il Barone di *Biefeld* (a), desso che sino a dì nostri si acclamò come il nume della Politica, e che veramente vi occupa sublime posto nel rango del merito, non à trepidato d' insinuare a' Governi una placida tolleranza inattiva delle misteriose Loggie de' *Libe-*

(a) *Liv. 1. ch. 7. §. 31.*

Liberi Muratori. Potrà egli mai combinarsi con la subordinazione dovuta de' sudditi il sovvertimento d'ogni diritto? nò certamente: ma e come non si sovvertiranno li diritti, se a colui che dipende donisi la facoltà di giudicare colui che presiede? Eppure il Cav. *Filangieri* (a) s'impegnò a sostenere, che il gius della stampa non si può limitare senza lesione della civica libertà, e che qualunque sia l'argomento su cui versino i libri, si dee comportare dal Principato, eziandio che prendesse direttamente a sindacarne le sue direzioni. Egli come non vide altra maniera di correggergli errori, aprì una strada a de' disordini da temersi infinitamente assai più; e sul fondamento arenoso d'un supposto diritto vulnera tutti gli altri diritti più delicati e gelosi, nè teme intanto che abbia a succederne quando il disprezzo della Religione, ch'è una base de' Troni, quando l'infrazion delle Leggi alle quali sta raccomandato il buon ordine, quando riottose insurrezioni, che minaccino, e traggàn seco difatti un anarchico caos dietro allo scioglimento delle civili società costituite (1). Può ancora dirsi recente l'impression di

(a) *Scienza della Legislazione*.

(1) *La speciosità di certe massime di nuova data è simile al comparire nell' atmosfera un qualche insolito fenomeno, poichè come questo attrae a se da ogni parte cupido il guardo di spettatori infiniti, così quelle rapidamente guadagnano un grandioso numero di proseliti, e fau-*

di due opere politiche, l' una delle quali dalla penna sortita d' un infelice emigrato Francese tramandò l' Istro alle nostre contrade (*a*); e delle quali l' altra pervenne a noi dal Tamigi, studio profondo d' un dottisimo Inglese (*b*). Il solo sbozzo che facciasi di questi libri, presenta un quadro marcato con le tinte dell' idee le più grandi, le più vaste, le più spaziose. Ci si conduce a' principj; se ne tracciano le lor ragioni; tutto si analizza, e possibilmente si astrae. Ma quando da tanta sublimità abbassano l' occhio a precettare riforme, che avvien egli mai? in mezzo ad alcuni tratti di profondità, e di maestria, che accop-

---

fautori. Attribuisco a ciò il vedere, che il sentimento di questo autore sia stato abbracciato, e ripetuto da alcuni altri Scrittori. Sarà sempre vero però, che se a qualche intelletto le suaddotte ragioni non bastassero per ottenere un pieno convincimento in contrario di così strana dottrina, gli effetti perniciosi insieme ed innegabili, che risultarono in molti Stati mercè la libertà della stampa, e che insensibilmente originandosi furono irremediabili al momento del rendersi conosciuti, saranno sufficienti a costituire una pratica dolorosissima prova di assoluta evidenza.

(a) *An inquiry concerning Political Justice* ec. Godwin.

(b) *Pensées & observations morales & politiques* ec. Sabathier de Castres.

accoppiano l' utile al dignitoso, quante non si rinvengono proposizioni, che d' ogni pensatore mediocre si procacciano a primo slancio una pienissima disapprovazione e solenne, siccome tali che niente comprendono nè di saggia *Politica*, nè di buona *Filosofia* ! Il primo dichiarandosi nemico giurato de' Medici (perchè con l' arte più laboriosa ed insiem la più utile l'impostura confonde), vorrebbe che per la conservazione de' popoli fosse proscritta dalle civili podestà l' esercenza della Medicina: sostiene che la civilizzazione, e la corruttela sono due cose associate così ed indivisibili, che l' una produce l' altra, e l' altra l' una suppone, nè sà o vuole distinguere le proficue conseguenze d' un' ottima istituzione dalle nocive di cui l' abuso è colpevole; per la qual cosa, cred' io, vorrà distrutta ogni Legge, perchè dalle Leggi nasce il delitto; e nè tampoco sa o vuole conoscere, che l' uomo incolto, non esente da quella corruzione che seco porta l' umanità in ogni stato, e mancante di sussidj per ampliare le forze della ragione, segue più brutalmente gl' impulsi sregolati d' ogni passione. Passa egli a confrontare l' uomo co' bruti, e quasi per poco cedendola alle manìe di *Rousseau*, (a) tratteggia co' più abbietti colori l' idea della nostra eccellente, e dignitosa natura. In appresso con franco passo s' inoltra, e propugna, che

(a) *De l'egalité des hommes*.

che senza li vizj non sarebbero gli uomini più socievoli, é per conseguenza non potrebbero sussistere li Governi; e laddove si à sempre creduto che il vizio sia il menstruo sciogliente i legami sociali, quì si vuole che sia un vincolo necessario ugualmente che la virtù; come la virtù non bastasse a se sola per tenere avvinti li cuori, e come delle società la principale sorgente non fosse piuttosto il commune bisogno, in cui si trovano gli uomini d' un vicendevole ajuto; bisogno, che per modo alcuno non cesserebbe col cessare gli uomini d' esser viziosi. Che se poi ella è così, come ci asserisce questo Scrittore, la Repubblica di *Platone* non sarebbe più un sogno soltanto; ma una chimera impossibile; di cui si distruggerebbe l' idea nell' atto di concepirla. Il secondo di questi *politici* spiegasi apertamente, che per felicitare la società crederebbe giovevole il sopprimere affatto ogni legame di matrimonio, o che almeno questo non portasse il peso di un' assoluta insolubilità. Un tale progetto però ch' egli avvanza, ricalcando le traccie di *Rousseau*, di *Bodino*, e d' altri parecchj, chi non vede quanto anzi si opponga alla vera felicità de' popoli, considerato anche solo con le viste politiche? Senza il legame del matrimonio non vi sarebber famiglie, nè senza famiglie una regolar società; e reso il matrimonio solubile a tenor del capriccio; sarebbe avventurata de' figlj l' educazione, da cui sovranamente dipende il ben essere delle nazioni. E' vero, che

che prevedendo l' obbietto, ei si fa schermo col suggerire, che li figliuoli, anzichè considerarsi come una proprietà de' loro padri, si considerino un partaggio della nazione; ma se in questo senso, onde prevenir l' obbiezione, vien egli ad incaricare il pubblico del gran pensier di educarli, quante difficoltà, e quante inconvenienze anderebbe ad incontrar questo piano, che alle provvidenze immediate si oppone della natura? Per l' educazione di tanta prole com' esigere li gravosi tributi? e questi con ingiusta uguaglianza dovran ripartirsi, comprendendo anche il celibe che non ne à parte? e come conoscere li veri celibi per non aggravarli? come rilevare qual più debba partecipar del tributo, perchè più partecipe del benefizio? anzi, come nel popolo mercenario si troveranno le balie per allattare tanti figlj stranieri, se dato luogo ad un commercio libero e vago, sarà ogni donna pregnante e feconda, ed il numero de' bambini s' accrescerà a dismisura? più ancora: crediamo noi, che passati li teneri parti alle mani di gente prezzolata e venale, goderanno di quel trattamento studiato e geloso, che dalla materna tenerezza si presta per conservarli? quante vittime sacrificate verrebbero alla novità del capriccio, fautore di una libertà ributtante, con grave scapito della popolazione! Per ultimo, alienati li figlj, si fomenterebbe egli più quel vincolo di soavissimo affetto, che insieme accoppia ed unisce con tanto sociale profitto quelli, che mutuamente apparten-

tengonsi per li dolci rapporti della consanguineità? Ma io senz' accorgermi ò deviato quasi dallo instituto prefissomi di solo accennar e non più que' trapassi, a cui anche le menti sublimi infelicemente trascorsero nell' atto di sottilizzar certi articoli con una lussuosa filosofia. Non so peraltro chiudere la menzione che io faccio di questo Autore, se non ricordi per ultimo, che ogni Sovrano si vorrebbe da lui indifferente del tutto in argomento di Religione, significando di non temerne perciò infauste le conseguenze; il che comprova, che se non furono più religiosi di lui, furono almeno più ragionatori e filosofi alcuni tra li medesimi partigiani della libertà del costume, li quali al solo lume della ragione esaminato un tal punto, sentirono diversamente. (1)

Orsù

(1) Sans la Religion, les assemblées d'hommes n' eussent jammis pris forme de societè. *Mirabaud Ami des hom. Par. prem. ch. 8. Eppure questa conseguenza, cioè la distruzione della società, procederebbe forse dal sistema di questo Scrittore, il quale se vuole, che li Governi sieno indolenti in argomento di Religione, segue che vogliali indifferenti eziandio nel caso d'una Irreligione assoluta. Che se poi a questo momento egli brama, che si scuotano le Potenze, contentandosi che non esigano piuttosto una Religione che l'altra, per far conoscere quale risposta convenga a tale divisamento, rimettiamo il lettore all' Articolo secondo della prima Parte del Cap. della* Tolleranza.

Orsù però, avvegnacchè questo semplice saggio, infinite altre osservazioni ommettendo, abbastanza, se mal non m' appongo, ci renda convinti di quella verità che ò proposto, non essersi evitati alcuni assurdi da nessun di coloro, che o sedotti dall' amore soverchio di novità, o da qualunque altra molla mossi ed agitati, oltrespinsero a troppo sottile speculazione le loro politiche idee; diasi per un istante come supposto, che quanto scrissero tante penne dotte e sublimi, in nessun conto non pecchi d'erroneità. Sarebbero tuttavia sempre adottabili i loro progetti, e proficui i loro sistemi di riforme e d' innovazioni? Se si volesse riflettere seriamente quanto di grande importi nella *Politica* la voce di *novità*, ben mi do a credere, che con assai maggior parsimonia stata essa sarebbe con tuono magistrale ed imperioso da tante voci suggerita ed insinuata assolutamente a coloro, che il freno reggono della direzione con sovrana autorità. La *Politica* del gabinetto privato di studio va rare volte concorde con la *Politica* de' gabinetti sovrani; ed è pur questa sola cui aver si dovrebbe il riguardo allorchè pretendesi di avanzare consiglj, avvertimenti, e riflessioni. Quante volte li progetti più luminosi, il profitto de' quali sembra evidente, se descritto si legga su poche carte, sarebbero incentivi di alti disordini, e scintille di vasti incendj, e fonti amarissime di gravi scapiti, se realizzar si volessero con la pratica esecuzione! Avviene non rade volte, che li più grandi Scrittori somiglino a quell' ar-

architetto, che disegnando un fabbricato da e-rigersi, ovvero la riforma delineando d' un antico edifizio, segue esattamente tutti li precetti dell' arte, e conserva geloso ogni regola compassata di proporzione, e vi studia il buon gusto, e vi unisce tutti gli agj, e tutte ancora vi accoppia le delizie più ricercate e lussuose; ma mentre tutta mette all'opra la diligenza, e si dà infatti a conoscere uomo di merito, e di grande ingegno fornito, sorpassa, e va dimentico di esaminare, se l'area in cui dev' erigersi sia proporzionata al disegno, o se li materiali che ha in pronto saranno bastevoli all' uopo per eseguirlo. Lo so ancor io, che osservando dall' alto il corso d' un fiume, un occhio amico dell' armonìa troverà disgustevole il vederlo imprigionato dentro di un letto tortuoso, e spesso dividersi in più rigagnoli, che poi si riuniscono prima che giunga alla foce; e so che un'astratta speculazione troverebbe di che mormorar sull'inerzia del non ridurlo raccolto a più facile e più spedito cammino, il che oltre al riuscire più armonico, tornerebbe alla navigazione più opportuno: ma se uno sconsigliato capriccio all'opra si accinga, vedrà ben allora come fatto romoreggiante, gonfio, ed indomito tutte allagherà le campagne con la sua piena, e conoscerà troppo tardi, che il declinare frequente a ripetute obbliquità, e il divider più volte se stesso in varie diramazioni, non era errore, ma provvidenza di fino accorgimento. Eh! si confessi una volta che un semplice teorizzare senza un appo-

apposito studio e conoscenza delle società per cui si scrivono le teorie, è un sovvertire ogni ordine, è un contrapporsi all' oggetto, è un destar dell' idee solleticanti, facili troppo a divenir perniciose. Nò, non occorre di voler sempre subordinare l'attuale costituzione de' popoli alle nuove dottrine; quand' anzi consiste il merito nell'adattare le nuove dottrine all'attuale costituzione de' popoli: e nò, non è a credersi, che una buona *Politica* voglia impetuosa procedere a rovesciare tutto ad un tratto nemmeno quegli errori convinti, che pure allo sguardo d'ogni savio Filosofo si offrono come meritevoli, e capaci d'una riforma. L'abolire de' rei antiquati costumi, l'estirpar delle prave massime consecrate da un' origine immemorabile, il prender di fronte alcuni pregiudizj passati in natura, sono imprese quanto desiderabili nell' effetto, altrettanto da maneggiarsi con una circospezione assai severa, che non è mai misurata soverchiamente. Ella è massima fondamentale della *Politica*, che ad ogni sistema civile è l'opinion che presiede; ora e qual è l'uom taumaturgo, che coll' attaccarla di fronte possasi ripromettere di ottenerne pronta la resa? e se ciò non accade, se l'opinione resiste, come a paventar non si avranno perigliose turbolenze, violenti tumulti, fatali insurrezioni? Si studj adunque non quel bello che verificarsi non può, ma quell' ordine solamente che può prender vita con la realtà; e concentrando a questo solo la riflessione, già non pretendasi, e nemmeno imprudentemen-

te si esorti a verificarlo di slancio; ma si attendano dal benefizio del tempo li tranquilli e maturi progressi della ragione: giacchè il capovolgere con precipitazione le idee di un popolo, per quanto a rettificarle cospiri, porta ordinariamente l'effetto stesso dello estrarre da un corpo simultaneamente ad un punto tutto l'infetto sangue per surrogarne dell' altro purgato e sano: ciò che certamente fare non si potrebbe senza la più riflessibile alterazione, e forse senza un totale distruggimento del meccanismo animale. Avvi pertanto un certo genere di pacatezza *Politica*, che all'occhio mal veggente del volgo, e forse allo sguardo eziandio del semplice filosofante può sembrare indolenza, quando peraltro è virtù: e come sono frequenti li benefici effetti ch' essa tranquillamente consegue, così altrettante son le occasioni di ripeter con Tacito, *inertia pro sapientia fuit* (a). Posto però che questa non piaccia a que' focosi Giuspubblicisti, li quali troppo amerebbero d'introdur ne' governi le innovazioni e le riforme, innamorati della vaghezza speculativa de' loro sistemi, senza però aversi rappresentato le sensibilissime e ree conseguenze che ne proverrebbero dalla natura delli progetti, o da una precipitata esecuzione; sappiano di essere assai disadatti a quell' uopo, che una pratica scienza di governo incessantemente richiede, e che di loro ripeter po-

(a) *in Agrico*.

potrebbe a ragion Q. Curzio, *novandis quam gerendis rebus aptiora illa ingenia.* (a)

Che se la congerie di tante osservazioni, verificabili tutte con l'esattezza delli confronti, non ancora un pieno convincimento recasse della proposizione da me enunciata, e vale a dire, che nello studio della *Politica* pubblica, malgrado li tanti sussidj che una folla di menti ragionatrici argomentò di offerirle, pur tuttavia un ampio vuoto rimane a riempiersi dalla meditazione e dallo studio dei genj illuminati ch' esistono, e forse della vegnente posterità; un solo sguardo si getti sulle attuali politiche e morali circostanze delle nazioni, e più non sarà per restare alla dubitazion luogo alcuno. Fu pure il secolo nostro, che sovra tutti aspirò a profondarsi nello studio di questa scienza per intenderne li supposti misterj, e cribrarne le massime, e censurarne le direzioni. Ella è cosa de' nostri giorni, che divenuta quasi epidemica ad ogni saccente tapino la sfrenata ambizione di comparire uomo di gabinetto, abbiasi reso familiare il linguaggio d'una tal facoltà per bilanciare ogni controversia, e decidere d' ogni sistema. Quindi la continua produzione inondatrice di dissertazioni, di ragionamenti, di lettere, di trattati, di esami, che d'oltremonte, e d' oltremare con un perpetuo movimento van circolando, e porgendo sempre un' esca novella a questa fa-

(a) *de reb. ges. Alex.*

fame insazievole di *politica* erudizione. Ma s' è così; e se da un altro canto confessa ognuno concorde, che una tal scienza è il sostegno de' troni, e la felicità più solida delle nazioni, dunque sarà il secol nostro, che benemerito di averla coltivata ed illustrata sovra d'ogni altro, godrà con sentimento d'una ben giusta esultanza di scorgere più saggie le leggi, più dolci i tributi, più incorrotti i giudizj, più moderati i costumi, le genti più tranquille. Se l'Europa dietro all'irruzione de' popoli del Settentrione passò molti secoli nuotando nel sangue delle nazioni; se ne' passati tempi guazzava la tirannia all'ombra de' feudali diritti; se una divota emigrazione alle religiose contrade dell' Asia introdusse fra noi uno sconosciuto sviluppo di fasto ed orgoglio, che quasi pretese di divinizzare la nobiltà degli Eroi; se la scoperta d'un nuovo Continente cagionò la vicendevole comunicazione de' vizj piucchè de' prodotti di tutt'i popoli; se li stabilimenti Europei fondati sul sacrifizio di tante vittime, la cui sola colpa era la debolezza, arricchirono alcuni Stati di pericolose dovizie atte ad opprimere la virtù, e fomentar la violenza; i recenti lumi della Politica apposto avranno a tutto il riparo. Qualche Governo del Settentrione, o dell'Oriente avrà moderato il suo dispotismo. Il fanatismo, la viltà, la tirannia avranno sostenuto delle scosse trionfanti e decisive. Li Legislatori si saranno persuasi, onde perfezionare la scienza del Governo, che l'autorità principale de' Codici deve consistere nell'

es-

esser questi suggeriti e protetti dalla ragione. Oh Dio però! nemmeno agl' inospiti confini di nostra terra per avventura è più ignoto, che forse in nessun altro tempo presso molte genti le leggi si trovarono in uguale contraddizione con se medesime, spiegando nella loro moltiplicità una debolezza viziosa, nella loro incoerenza una leggerezza superficiale, e talvolta nella loro sevizie una inimicizia decisa contro l' umanità. Le imposizioni delli tributi non ascesero a tale odiosa importabilità sino a stancare la tolleranza di alcuni popoli soggiogati col solo titolo della forza, e tuttavia rassegnati al proprio giogo? Il nostro secolo à che invidiar di barbarie a' secoli dell' ignoranza in argomento di mal affettate conquiste, o d' inconvenienti giudicature? Quanti delitti chimerici sul fondamento d' una riscaldata immaginazione non à perseguitato un zelo fanatico e visionario? non è tra noi che pretendevasi di assoggettare l' opinione medesima, tuttochè non colpevole di conseguenze, al rigore de' tribunali? Il costume frattanto, anzichè rimanere infrenato, potè rilasciare pienamente le briglie alle smodate licenze più sconvenevoli. L' ozio, la gozzoviglia, la libidine, il giuoco s' eressero come numi idolatrati dalle sedicenti colte nazioni; e poichè queste abborrite Deità sono insazievoli de' sagrifizj ch' esigono, non è a concepir meraviglia, se invano pretendesi di più ritrovare l' integrità ne' contratti, la fede ne' talami, il pudore ne' giovani, la moderazion nelle brame, la regolarità ne' siste-

 mi.

mi. Si confessi pertanto essere assai povero il pratico profitto che il secol nostro seppe ritrarre sinora dall' inondante copia di sistemi politici, de' quali si è dichiarato peraltro appassionato amatore. Io sospetto, che un tale sconcio debba rifondersi a quell'aria di mistero con cui si trattò la Politica, alla soverchia elevazion de' suoi voli, alla troppa difficoltà di realizzare li suoi progetti; cose tutte che non destando nelle società civilizzate quella energia di cui sono bisognose al par che capaci, e senza cui non si procede a riforme, lasciarono inconcusso il disordine, o non vi apposero molto riparo.

Ora se la proposizione da me sovraenunciata (niente derogando alla benemerenza de' moderati e saggj Giuspubblicisti) deriva dal sin quì detto come conseguenza spontanea in ordine allo studio della *Politica pubblica*, è facile ancora più a conoscersi con tutta chiarezza il bisogno in cui si ritrova una tal facoltà di essere sviluppata e svolta in quella parte che la *privata Politica* concerne direttamente. Riesce strano diffatti, se ben si consideri, che un sì interessante riparto di questa scienza potuto abbia quasi onninamente rimanere trascurato e negletto sino a' nostri dì: eppure o pochi certamente, o nessuno intraprese appositamente a trattarne. Molti, ben io lo so, quelli furono, che della educazione e fisica, e morale, e scientifica dissertarono con molta erudizione e con maschia sodezza di raziocinio; ma oltrechè l'educazione non è che un arti-

colo

colo di questa parte, succede ancor d'ordinario che tali trattazioni portino un carattere generico nella loro adattabilità, risguardando l'umana spezie civilizzata, e nulla più, nella qual vista alla *Politica pubblica* propriamente appartengono: ma sono poi esse accompagnate da quelle speciali provvidenze e riflessioni, che devon distinguere e caratterizzare l'educazione d'un Cittadino destinato ad essere uom di governo? Questo è ciò, che s'esiste, senza rossore confesso di non aver saputo rinvenir sino ad ora, se si prescinda da pochi cenni incidentemente portati a qualche autore spontaneamente dall'argomento. Vi fu, è vero, a' nostri giorni chi ad illuminar si facesse un nobile giovane Aristocratico (*a*): ma per quanto degna sia per se stessa di laude quest' opera (la quale però in ogni altro Governo non può riuscire a portata per verun conto), altrettanto è rimota dallo instituirlo nella *Politica* della vita; conciossiachè non altro l'Autor si prefigge che di somministrargli alcune avvertenze, e di erudirlo delle diverse messi, su cui avrà egli a versare, e de' doveri molteplici, che a lui incomberanno nella varietà de' Maestrati e Tribunali à cui potrà esser assunto. Ma se l' oggetto di questa scienza benefica all' uomo, anche come privato individuo, e semplice cittadino nella civil società, quello si è di tutti indigitargli li scoglj, ne' quali la sua medesima

co-

(a) *Istruzioni Aristocratiche*.

costituzione può urtare, e perire assai fatalmente, e tutti a lui prestare li soccorsi per evitare o per vincere quì gli agguati d' una mascherata malevolenza, là gl' impeti d'un' aperta e furiosa nimistà, e quando le seduzioni d' un' adulazione che molce, quando i raggiri d'un' accortezza che inganna; se suo oggetto è di preservarlo incorrotto in mezzo alla corruzione che innonda, illeso tra le freccie avvelenate che volano da ogni lato, onorato e caro tra mille insidiosi rivali de' suoi onori e delle sue glorie; perchè non si tentò di trarre dall' inesausta luce della *Politica* un fascio almeno di pochi raggi, che insieme raccolti potessero ad un uomo capace d' una tale destinazione, gloriosa sì ma più ancor malagevole, servire d' amica face, e di benefica scorta nel bujo di tante caligini pronte a circondarnelo da ogni parte per degradare od opprimere la sua civile costituzione? Manca essa forse di tali dottrine da cui si possa suscitare de' canoni, e delle massime tutte proprie e singolari di questo caso? ovvero tale non è l' argomento che tutta meriti un' apposita illustrazione? il dubitare della prima domanda non può esser proprio se non di colui che mal conosca della *Politica* scienza la immensurabile fecondità; il dubitare della seconda non può procedere che da una crassa ignoranza di quell' interesse, cui nella proposta istruzione tiene la stessa pubblica felicità universale. Onde sia addivenuta una tale mancanza dell' utile accennato sussidio, io veramente non so: ed ignoro affatto, se un' even-

eventual trascuranza disappensati rendendo tanti Scrittori *politici* abbia alla lor riflessione sottratto questo bisogno, o se piuttosto tra lor gareggiando nella sublimità de' pensamenti più dignitosi e rilevanti, sdegnato abbiano, come se temendo di avvilire la penna, la trattazione di questa parte, che prendendo di mira la vita privata degli uomini, avvegnachè considerati nel prospetto il più nobile e dignitoso, discostasi però assai da quella eminenza in cui risiedono gli affari di gabinetto. Checchè ne sia, se la definizione generica della *Politica* questa diramazion non esclude, e se una diramazione siffatta, qualunque ne fosse la causa, non è a negarsi che sino ad ora siasi preterita onninamente, sarà sempre vero, che un nuovo vacuo apparisca a chi dal zelo sospinto di porgere alla società un qualche vantaggio, dietro al soccorso di tanti lumi precorsi azzardi di spiegar le sue vele, e di affidare se stesso ad un Mare sì vasto e periglioso.

Dappoichè però con un forse troppo libero stile e dello studio della *Politica* ho ragionato sin ora, e di parecchj tra color che ne scrissero, che mi rimarrà a dir di me stesso (1) se die-

(1) *Questo stesso ragionamento indica le vere cause abbastanza, che ànno indotto l' autore a scrivere quest' opera. Siccome però confessa egli stesso di conoscere, che in alcuni passi soverchiamente discese a sminuzzare, e quasi materializzare alcune teorie, e che per lo più si donò*

dietro a questo ragionamento, che luogo tien di proemio, oso di offrire alla luce alcune riflessioni ed avvertimenti politici per un Uomo di Stato, cui di dover estendere ed ordinare mi avvenne? Non rassembra egl' infatti, che prefissomi 'l temerario oggetto di tessere a me medesimo un elogio esclusivo, voluto abbia tutta conciliarmi l' espettazione de' leggitori, per non dire una favorevole preoccupazion vantaggiosa? Il dubitar anche solo, che tale in cuor di alcuno nascer possa il sospetto, a giustificar mi necessita le mie tendenze e direzioni. Se dopo aver io dimostrato l' utilità e l' importanza di questa nobilissima scienza, a comprovar mi trattenni che la *Politica pubblica* resa bersaglio versatile d' una troppo astratta meditazione, quando si è abbellita per guisa da non potere praticamente ricopiarne le forme, e quando si è disguisata con paradossi ed assurdi; e che la *privata*, quasi tenendosi 'n conto di vilissima ancella, non trovò sventurata un pennello, che pazientasse a ritrarla; non altro io contemplai d'inferire a mio van-

donò la licenza di uno stile diverso dal didascalico, quale forse si avrebbe voluto esigere dalla natura dell' intrapresa; così egli avverte, che la prima di queste colpe non fu da lui evitata per la maggiore chiarezza, nè la seconda per un qualche allettamento, che più impegnasse la gioventù, ad oggetto della quale espressamente à egli incontrato la sua fatica.

vantaggio se non questo solo, che ad onta dell' infinita serie di opere pubblicate su d'una tal facoltà, non merita d'essere assolutamente tacciato di colpa, ma bensì ed animato ed incoraggito quell'uom qualunque, le cui fatiche consacrinsi a rendere men misteriosa, meno elevata, e più conformabile all' uso pratico questa scienza: e ciò molto più se ad illustrarla si presti in quella parte, che sfortunatamente da tanti studj precorsi nessun grado raccolse di suo vantaggio. Ed ecco infatti 'l non sublime, ma insieme, cred'io, il non inutile oggetto, che io appunto mi sono prefisso, allorachè da un'aura impellente di favore, piucchè dalla elezion dell'arbitrio condotto a coltivar ne' talenti e nello spirito molte giovani ragguardevoli piante delle patrie contrade, e necessitato a compiere la non facil carriera con l'ammaestrarli delle *Politiche* necessarie dottrine, ed avvedutomi chiaramente, che per formarli Statisti ogni opera preesistente riusciva loro troppo sublime, e per cautelarli come Cittadini privati ogni libro mancavami corrispondente al mio disegno ed al loro bisogno; questa qualunque siasi ben volonterosa fatica accinto mi sono ad intraprendere. Nè quindi egli è a riputarsi, che sebbene di *Politica* io tratti, voglia punto per tutto ciò darmi l'aria d'Uomo *Politico* di professione: che troppo avrebbesi per ridicolo nel sognare un tal vanto chi fu sempre rimoto dall'aver parte ne' gabinetti, o nel malagevole uffizio del governare. Temerei anzi, che nell'affettarlo a me

ac-

accadesse di subire la sorte, che incontrò un giorno Formione in Efeso presso di Annibale, innanzi a cui dovuto avendo quel celebre Peripatetico recitare un formale ragionamento con cui trattenerlo, e parlato avendogli dell'uffizio d'un Capitano, avvisando, che non altra materia più volontieri da lui degnata si sarebbe d'ascolto; l'esito fu, ch'egli lo dichiarasse siccome folle, significare volendo il malcontento Africano, non rinvenirsi maggiore follìa di quella, che un uom di toga, com'era quegli, educato all'ombra de' patrii lari, protetto sempre da un asilo di pace, e poco esperto conoscitore dell'armi, men delle guerre, e di guerre e di armi ardisse dare precetti a chi sino dall'età prima avea trattata la spada, affrontato battaglie, e conseguito trofei. (a) E come infatti potrei una simile taccia fuggire, se arrogarmi volessi un sì sublime carattere, o lusingarmi di meritare l'ammirazione del pubblico? Che però ingenuamente confesso di aver tessuto il lavoro sull'altrui osservazioni, e dottrine, delle quali, siccome alieno dall' imitare la cornacchia del Frigio favoleggiante Scrittore, assegnerò ad ogni Autor ciò ch'è suo, perchè attribuito non vengami 'l merito di quello che non è mio. Ben è vero, che con ecclettica libertà ragionando, mi farò lecito con uguale candore talora di commendarne i ritrovati, i pensieri, talaltra di addurre quel-

(a) *Cic. Or. l. 2.*

quelle difficoltà, o inconvenienze, che loro mi sembran resistere. Vero è, che nel decorso dell' opera sarò per immorare più volte nella considerazione di questa gran verità, che nè tutti li sistemi *politici* praticamente vigenti sono sì disadatti al comune profitto, come si vuole dai più, nè tutti li suggeriti da' novatori riuscirebbero utili nell'effetto, come si vuole rappresentare. Vero è parimenti, che talvolta necessitato trovandomi a suggerire li metodi di qualche riforma, siccome uomo però che opina e non dogmatizza, dovrò azzardare la produzione di ciò ch'io ne sento: ad ogni maniera non mi considero che come oscuro corpo ed opaco, che o niente di propria luce possiede, o seppure ne spiega qualche scintilla, è tutto merito di que' luminosi corpi che lo circondano, li cui vibrati raggj seppero suscitarla ed accenderla; e sarò pago assai, se lo splendore che da essi ò raccolto, e che di riflettere o di rifrangere a loro maggior vaghezza m' attento, in me non soffra un'ecclissi opaca e tenebrosa. Non voglio dunque essere considerato qual Dedalo, che per uscire da labirinto tortuoso, con le cerate ali ardito volo intraprende: che ben temerei di dover rimproverare a me stesso l' infausto destino d' ogn' Icaro che a me si affida: io non faccio che segnare un cammino, cui sulla scorta benemerita degli altrui lumi parvemi di poter additare più facile, più spedito, più piano per giugnere ad una conoscenza bastevole delle *Politiche* discipline: nè pretendo per questo

di

di obbligare alcuno a seguirlo, quand'anzi esulterò nel conoscere, che altro più felice, più sicuro, più agevole indicare se ne à potuto. Forse non bastò la moderazione della meta da me contemplata nella necessità inevitabile d' imprendere questa fatica, ad assicurarmene il desiderato conseguimento; ma, checchè sia, ove non alligni l'orgoglio, suole diffondersi la facilità del favore, e tanto più questo appunto mi riprometto, perchè tutto malagevole essendo ciò che risguarda una facoltà sì sublime, sembra che ad essere compatito umanamente un qualche gius ne derivi dal solo tentame della difficile impresa. *In magnis & voluisse sat est* (a).

DELLA

(a) *Hor. de Ar. Poe.*

DELLA
POLITICA PUBBLICA.

L'Uomo di Stato necessario è, che perfettamente conosca le basi essenziali su cui si appoggia ogni costituita Sovranità, e per quali mezzi si rendano li Potentati più fiorenti, e gloriosi. Queste cognizioni tutto abbracciano, e segnan tutto di sbozzo quanto alla Politica generale de' Gabinetti vi può essere di relativo. Noi dunque per seguire partitamente l'ordine delle materie, divideremo in due Parti questo primo argomento del nostro Trattato: nella prima esamineremo ciò che può dirsi fondamento degli esistenti costituiti Governi: nella seconda a dissertar ci faremo su quelle pubbliche provvidenze e cautele, dalle quali può dipendere la conservazione della felicità delle nazioni.

PARTE PRIMA.

Riflessioni sulle basi fondamentali d' ogni Governo.

UNa legittima collazion di diritto fu sempre il fondamento originario d'ogni governo, se si prescinda dallo spurio nascimento degl' imperj tirannici procreati dalla violenza e dall'usurpo. Affinchè però li Potentati non avessero a perire sul loro nascere, ma giugner potessero alla propria maturità perfettamente, due appoggj conobbero riuscir loro bisognevoli di prima ed assoluta necessità, e vale a dire Religione, e Leg-

gi; e poichè dell' una e dell' altre era indispensabile la più robusta manutenzione, fu duopo che instituissero delle salutevoli provvidenze applicabili al caso che fossero esse violate con temeraria contravvenzione. Questo cenno dà a conoscere quali sieno per essere gli articoli, che divisato abbiamo di svolgere in questa prima parte.

ARTICOLO I.

Dell' origine de' Governi, e del diritto della Sovranità.

CAPO I.

Si considerano gli Uomini nello stato di natura.

L'Uomo, quella creatura nobile ed eccellente, che considerata e nel morale, e nel fisico, e nella corrispondenza d' entrambi, risulta una congerie di meraviglie, e di portenti, ed il testimonio più luminoso di quella onnipossente forza creatrice, che la trasse ad esistere; l' uomo, ripiglio, nò che tale non ha sortito la sua prima costituzione, quale da tanti secoli infelicemente gli avviene di sostenere; ma una metamorfosi originata da grave causa, e verificata in misteriose maniere deve assolutamente essere accaduta in esso lui. Questa verità, che dalla corrente leggera Filosofia di certi bei spiriti non si è conosciuta abbastanza, non giovando tampoco li soccorsi della Religione per renderli illuminati, pur si conobbe, e si protestò chiaramente dal divino Platone, anche fra le tenebre stesse d' una stolta gentilità; imperciocchè persuadere non sape-

sapeva a se stesso il Greco illustre Filosofo, che dalle mani sortendo del suo divino facitore un sì ammirabil lavoro, portar seco dovesse quelle tante, ed infinite contraddizioni, che in se stesso egli prova, e dà eziandio manifestamente a conoscere. Egli è dunque soltanto in questo stato d' infermità che noi possiamo conoscere la nostra natura, poichè la costituzione primiera beata e felice, per effetto d' una stolta prevaricazione ed audace, fuggì qual lampo, ed estinta ne' primi germi innanzi che si rendesser fecondi, non lasciò campo ai figlj vegnenti nè di gustarla nè di ammirarla ne' padri loro; mentre anzi li procreati rampolli d' uno stipite infetto furono codannati a portare l' impronte, e le conseguenze dell' ereditaria contratta infezione. Questa discendenza infelice accrescendo in appresso di giorno in giorno la moltiplicazione della sua spezie, una gran parte occupò di quella superficie, su cui dato erale di abitare. La natura, benchè irritata contro dell' uomo ingrato e sleale, pur non negavagli li suoi doni, ed oltrechè nella purezza dell' aere, e nella limpidezza de' fonti non contendevagli alcuni grati ristori, mille altri gli approntava diletti ad ogni parte d' una vaga sorpresa incantatrice. Il solo ricomparire diurno del Sole sull' orizzonte, prevenuto dal canto de' garruli augelli, l' argenteo lunar raggio notturno circondato dallo splendor lucicante degli astri, quante scene non presentavangli tutte degne d' ammirazione! Intanto anche le infinite spezie degli animali, e le varie loro indoli, e le industrie diverse, e la discrepante maniera del nudrirsi, del preservarsi, del generare, e cento e mille altre osservazioni, che il regno animale ovvie presenta allo sguardo in-

dagatore, mitigavano all' uomo l' amarezza della degradata sua condizione. Vero è, che la terra siffatta scortese non si rendeva feconda che di silvestri piante e di triboli e spine, con cui insanguinare l' uom nudipiede, che la premea: contuttociò lasciava all' arte, ed alla fatica un ampio luogo ed un' agevol maniera di correggere i di lei traviamenti, e renderla con la studiata coltura ad un' utile feracità. Tra questi, ed altri ad immaginare ben facili non vulgari piaceri, senza titolo di proprietà, ma protetti da una comunanza di diritto sul patrimonio universal della terra, vivevano gli uomini dell' età prime. Non soccorsi però dal presidio dell' arti, l' orrore de' cavi spechi, o tutto al più semplici disagiate capanne porgevano loro il mal sicuro ricovero dall' intemperie delle varianti stagioni, ed incommode meteore dell' aria, e dall' aggressione puranche delle fiere smarrite, o fameliche. Il lottare con esse fu un' arte, il cui magistero si somministrò dalla frequente indispensabile necessità; e l' amor della vita insito in ogni petto, inseparabile da ogni cuore, molla la più energica di tutte le operazioni dell' uomo, così rese agile e destro ogni braccio ad isquarciare le fauci degli animali più spaventosi e feroci, che convertito il periglio a proprio commodo e gloria, vedeansi gli uomini ammantati delle villose spoglie delle lor prede farne pomposa mostra come di glorioso trofeo. Qual meraviglia pertanto, se la semplicità uniforme della lor vita, accompagnata dall' atletico non raro esercizio di queste lotte, ch' è quanto a dire da un attrito il più vigoroso delle parti animali, atto a promuoverne la più robusta vegetazione, goder faceva agli uomini di una piena

salu-

salute, e di una vita longeva, qual non si gode
or tra l'inerzia, la mollezza, la voluttà, malgrado li pronti soccorsi d' un' arte apposita, che studia, e veglia sulla nostra conservazione? Cerco in appresso quai leggi mettessero un limite allora alla fisica libertà; e sono convinto, che se li comandi non s'imponevano con la rivelazione dal cielo, il solo codice legislativo era il dettame della ragione, che da' bruti distingueva l'umanità. E come infatti altri legami potevano avvincolare gli uomini, se vivendo quelli in una perfetta uguaglianza, nessuno soffriva il carattere di soggetto, e nessuno quello appropriarsi poteva di superiore? Vero è, che li rapporti medesimi della natura sembra che instituissero tra li genitori e li figliuoli li primi sbozzi della gerarchia, e della subordinazione: ma come questi animati effetti una sol cosa considerar si volevano con la lor causa, ed ogni figlio col padre insieme sulla terra libero volgendo lo sguardo, immagine non trovava di soggezione, o di dipendenza; così ogni aura che respiravasi, era un'aura di pienissima libertà. Ma se in conseguenza di tal situazione mancava ogni esteriore risorsa, da cui promettersi la propria difesa, era quasi in assoluta necessità ciascheduno di stabilire alla circonferenza delli opportuni provvedimenti siccome centro se stesso; ed era ognuno costretto a propulsar con la forza le ingiurie, divenendo ogni offeso e parte, e giudice, e vindicatore dell' intentata aggressione. Non già che per essere gli uomini de' prischi giorni in uno stato di vicendevole indipendenza, nemici fossero d'ogni sociale rapporto; imperciocchè la stessa esigenza delle comuni necessità non ritrovando altro rimedio che il mutuo soccorrimento,

da cui senza discapito poteano e quinci e quindi minorarsi gl'incomodi della vita, render doveva in qualche guisa sociali anche que' primi abitator della terra; e poichè la società ed il commercio si producono, e si aumentano scambievolmente, io crederò che delle convenzioni anche allor si facessero, garantite dal solo pegno della natural dovuta onestà. Ma che? in tanta semplicità di vivere poche eran le idee: li bisogni fattizj o non conoscevansi affatto, o riducevansi ad una ristrettissima categoria: in conseguenza la società di que' giorni a poco più si estendeva che al riparo de' vicendevoli bisogni assoluti della natura; società che non essendo assoggettata ad altri riguardi, o regolarità di forme, che al più o meno esatto sistema, con cui seguir si volessero le voci d'una legge scolpita nel cuore, non trovava apposto un freno al disordine, che facilmente introdurre vi si poteva. Quale fosse pertanto di tali uomini lo stato morale non è facile a stabilirsi con precisione; conciossiachè quanto è vero, che molto mancava di esca al fuoco delle passioni, altrettanto è innegabile che il cuore d'ogni uomo fu in ciascun tempo d'ogni passione capace; e che se la moltiplicità degli oggetti, su cui esercitano li nostri affetti la loro forza, rende più osservabile, perchè più svariato, il loro sfogo, la ristrettezza delle occasioni può maggiormente concentrare la intensità del loro vigore, che mai non giace inattivo. Diffatti è così vero, la vigoria delle umane passioni non dipendere dalla grandezza assoluta dell'oggetto cui prendon di mira, ma solo dalla estimazion relativa, che spesse volte vediamo le persone d'una vita ritirata, d'una mente ristretta, e poco calcolatrice

trice per lievissima causa accendersi d' una passione in grado uguale a quello, cui l' uomo di mondo, illuminato, e ragionatore giugnere non saprebbe che per lo stimolo delle più gagliarde occasioni. Io crederò non pertanto, ch' essendo anche allora diversa la tempera degli umori, varia l' indole, differenti le inclinazioni, e non uguale in tutti 'l regime interno del cuore, disuguale anche a que' dì sarà risultato il morale di ciascheduno; e che potesse benissimo la prevalenza dell' atletica forza render un uomo elato, gonfio, ed ambizioso, come oggidì il primeggiare tra li scienziati, o gli eroi; che la rozzezza d' una femminile beltà quasi selvaggia non lasciasse di essere al senso un solletico, quale al presente si porgerebbe da una studiata meretricia postura; ed a finirla, che le loro passioni fossero d' ogni alterazione capaci, come appunto le nervee papille nella tenera macchinetta d' un neonato bambino ad ogni urto lievemente sensibile, con un immediato fremito si destano a gagliarda oscillazione.

Ella è questa, se mal non veggo, l' idea che dall' esame della natura nostra necessariamente ci risulta degli uomini preesistenti alla instituzione delle civili società; ch' è quanto a dire l' idea degli uomini nello stato della natura. Se il sin quì detto vorrassi connettere a quello, che sarò per esporre in appresso, risulterà ad evidenza, quanto sia fallace e bugiardo lo specioso ritratto, che dell' uomo nello stato di natura vivente espresse il Filosofo Ginevrino (a). E' dunque sognata del tutto quella pacata tranquillità, in cui esso descrive gli affetti dell'uman cuo-

(a) *De l' egalité des hommes.*

cuore? Ella è una semplice conseguenza della sua riscaldata immaginazione la misantropìa, che siccome inseparabile accenna da quello stato; poichè nè l' idea della indipendenza (solo carattere dell' uomo in istato naturale) comprende l' idea d' una necessaria insocievolezza, nè può egli anzi non rimanerne smentito dallo stesso esame della natura, la quale e con l' introduzione di tanti bisogni da potersi sollevar consociando, e con l' impartita facoltà di comunicarci le nozioni reciprocamente, ed in cento altri modi resa nel suo silenzio eloquente; prova con una ineluttabil chiarezza, essere l' uomo ordinato, e tendente alla vicendevole società. Non sarà dunque da poterlo più intendere senza ribrezzo, insegnare che l' uomo non estendeva le idee oltre li bisogni del giorno; che la forza raziocinante rimaneva per lui inoperosa; e ch' essendo una sì semplice costituzione quella appunto, in cui collocato erasi dalla natura, è a giudicarsi depravato colui, che con la meditazione allambicca il proprio cervello; essendo questo un obice alla dovuta conservazione. Io per me crederò con la maggiore costanza, che la natura cortese sempre, e non mai prodiga de' suoi doni, fornito non abbia l' uomo di alcuna facoltà senza ordinarla ad un fine; che senza una tal quale socievolezza, che si fomenta sempre col raziocinio, l' uomo non avrebbe cooperato possibilmente a conservar se medesimo; e che la stessa conservazione appunto necessitasselo a rendersi concentrato e profondo ragionatore; il che se per intemperanza viziosa può divenire nocivo, ristretto ad un uso prudente, quantunque abituale, o niente pregiudica, od anzi giova a campare da infinite scia-

sciagure all' umana vita incomparabilmente più perniciose. Chi 'l crederebbe però, che dopo avere dipinto l' uomo incolto, selvaggio, misantropo, dopo aver degradato l' eccellenza dell' umana natura, dopo averlo per poco sollevato dalla condizione de' bruti, il Rousseau stesso facessesi ad acclamarlo beato, ed a spargere un pianto amaro sulla memoria di quel dì, che segnò l'epoca prima delle civili costituzioni? Avvegnachè peraltro questi poetici delirj, animati dalle grazie della sua penna, tanta impressione facessero sullo spirito di M. di Voltaire, che con un' apposita lettera abbia voluto protestar all' autore, come la semplice lettura di quel passo destato gli aveva il talento di camminare carpone; io tuttavia mi dispenso dal tener dietro minutamente a' sogni maniaci dell' encomiato, e dello encomiatore; assai lusingandomi che le cose già dette, e quelle che rimangono a dirsi, abbastanza rispondano a tali stranezze, che ad ogni spregiudicata mente non possono a meno di riuscire nel tempo stesso ridevoli e nauseose. Questo solo io rifletto, che la semplicità, l' uguaglianza, la sobrietà, l' esercizio della vita, da cui non a torto ripete de' primi uomini la robustezza, la salute, la diuturnità, potevano abbinarsi perfettamente con la vita civile, il cui carattere essenziale in una organizzata e legittima subordinazione essendo riposto, per modo alcun non l' esclude; e che se la voluttà e la mollezza diedero alla vita degli uomini un altro tuono, effetti son dell' abuso, non della civile costituzione; e che li beni cui in qualche parte rinunziarono gli uomini, allorchè fondarono le civili società, a' soli due si ristringono, ch' è quanto a dire, all' uguaglianza,

ed

ed alla libertà in cui vivevano. Ma questa rinunzia fu poi veramente grave così, che abbiasi l'uomo a rampognare, perchè giudicato abbia opportuno l' affrontarla coll' oggetto di procacciarsi degli altri vantaggi? Esaminiamo con brevità questi due pregj, che nel naturale stato campeggiavano in ogni singolare individuo, e riserviamoci al capo seguente l' esame di quel profitto, che si à procurato ogni uomo assoggettandosi ad una regolare civilizzazione.

Ma poichè e l' uguaglianza, e la libertà sogliono communemente apprendersi per due diritti, de' quali fosse l'uomo investito, domando io prima qual sia il vero diritto, che può ostentarsi da alcuno siccome suo, cioè come originario, ed inerente alla sua propria natura? Io non sarò per proscrivere l' uso di questa voce, della quale, uniformandomi alla consuetudine, per una più facile intelligenza sarò forse per prevalermene io stesso parlando dell' uomo anche nella sua natural situazione; ma solo mi faccio a ricercare, se forse mal non s' adoperi, pesando il valore della sua vera significazione. Certo è che quando con le sole viste della natura io mi trattengo ad esaminare me stesso, trovo bensì che simultanei allo sviluppo della ragione molti doveri mi chiamarono ad un esatto adempimento; ma se poi cerchi quale sia il jus, che portò seco la mia esistenza costituendomi membro della universal società, mi manca ogni titolo per millantarlo. Questo io so, che ogni diritto essenzialmente appartiene alla causa prima, da cui dipendo; so che quanto mi arricchisce e mi fregia, non altro spiega carattere che di gratuito favore: e seppur co' miei simili scendo a confrontare me stesso, trapelare mi sembra una

gran

gran verità, cioè, che stretti pur essi dalle leggi medesime, che a me son imposte, io m' allucino nel credere un mio diritto il dover, che ànno essi di non offendermi, ed essi per avventura ugualmente s' illudono nell'apprendere per un dritto loro il dover che a me corre di non molestarli. Dunque o sono del tutto chimerici questi naturali diritti, su cui pur si mette tanto schiamazzo, o non sono che conseguenze delle reciproche obbligazioni arbitrariamente spiegate sotto una tale denominazione. Se poi si cerchi qual sia il vero jus, che può l' uomo avere sopra dell'altro, si troverà che questo non è mai naturale, ma è sempre un prodotto de' rapporti, o convenzioni sociali, e che d' ordinario il bisogno della umanità à dato loro la prima esistenza; conciosiachè egli è ben evidente ch' io dono un diritto di attendere favore da me a colui dal quale necessitato lo chieggo. A questa spezie peraltro come non appartengono l' uguaglianza, e la libertà, delle quali ora si tratta, ben io m' avveggo che ormai ad ecclissarsi comincia quella fulgida luce, con cui ci si vogliono rappresentare.

Ma poichè io bramo di conoscere più da vicino la millantata naturale uguaglianza, sono in una precisa necessità di esaminare in che veramente si faccia ella consistere (1). Nò nell' uguaglian-

---

(1) *Il Lettore dalla trattazione medesima degli argomenti è abbastanza avvertito, che quì parlandosi dell'* uguaglianza, *e poco appresso della* libertà, *non vuolsi alludere, nè si allude difatti che all' uomo considerato nello stato naturale; e che per conseguenza non si contempla nè punto nè poco*

glianza delli diritti, se veduto abbiamo testè che l' uomo non ne può indicar pur un solo d' originario, ed inerente a se stesso; e mi appello a quella piena indipendenza in cui ognuno dagli altri vivea; non potendo gli altri esser da me indipendenti, se non in quanto a me manca ogni diritto di lor sovrastare. Nò nell' uguaglianza delle fisiche facoltà; e l' opposizione del forte al debole, del leggiadro al deforme ne avranno somministrato in ogni età perenni prove innegabili. Nemmeno nell' uguaglianza delle intellettuali, o morali prerogative; che in nessun tempo si trovò ascendere in tutti allo stesso livello l' accortezza, la perspicacia, la candidezza, la probità. Nè tampoco nell' attual godimento de' beni comuni, mercecchè il più snello, il più robusto, il più sano trovavasi a portata di coglierli più agevolmente, e di gustarli con maggiore intensità: e ciò tanto più che non essendo mai stata uguale per tutti la durazion della vita, nella sorpresa stessa della lor morte trovavano alcuni una disuguaglianza la più disgustosa. In che adunque erano gli uomini uguali per istituzion di natura, se la natura quasi pompeggiando di sua ricchezza, in tutto sempre fè campeggiare una maestrevole diversità? Io sto a vedere, che questo pregio esaltato così ampollosamente da una certa inconsiderata Filosofia vada a ridursi tra gli enti di negazione; e che confessare dovendosi anche li primi uomini disuguali fra d' essi per infiniti confronti, questo rimanga a conchiudersi, ch' erano uguali soltanto nel

---

poco l' uguaglianza, o libertà *politica*, *ossia detto stato civile*.

nel non dipendere da nessuno, perchè nessuno aveva il diritto di reggere; o di presiedere; il che poi per mia opinione equivale al confessare sinceramente, che di tante disuguaglianze reali doveva ognuno esser esposto a sostenere le incommode conseguenze senz' avere il conforto d' una provvidenza introdotta a suo riparo.

Nè punto esagerar meno sogliono certi Filosofi allora quando a delineare si fanno la prisca moral libertà. Per tutto vedere l' eccesso a cui ne fu portata l' idea, basta osservare, con quanto audace franchezza fu scritto dall' Hobbes, (a) *unicuique licebat facere quodcumque, et in quoscumque libebat*. Ora sebbene non sia di mia messe, nè di mio genio l' erger cattedra contro la cattedra del pervertimento e dell' errore, non ignorando quanti apologisti del buon senso e della ragione si sieno opposti a siffatte bassezze, ed abbiano sventate tai mine; contuttociò dispensarmi non posso dal chiedere alli fanatici patrocinatori della libertà umana, se voglian essi metter del pari la libertà fisica, e la morale nell' uomo, o se a questa assegnino una più ristretta periferia? Nel primo caso, che è appunto quello della precitata tesi Obbesiana, domanderò dove appoggino lo slancio d' una proposizione, che tutto distruggendo ad un punto l' ordin morale, autorizza quelle azioni medesime, dalle quali è inseparabil l' orrore, ed espone la terra a divenire un covile di fiere, ed un desolante teatro di stragi le più sanguinose? Dunque rinunziano essi a quell' intimo senso, che loro malgrado ne li costituisce conoscitori, e giudici del

(a) De Cive c. 1.

del turpe, e dell' onesto? dunque vorranno eglino ridursi o ad un pretto ateismo disonorante la ragionevolezza dell' uomo, o ad ammettere un Dio, la cui idea si annichila nel momento di concepirla, pretendendo che questo ente perfetto sia indifferente persin sull' articolo della sua gloria? dunque approveranno costoro come innocente ogni azione, derideranno siccome un vano commento l' idea di giustizia, quando poi questi medesimi difensori di una pienissima libertà (giustamente lo riflette il Barbeirac) alzano querele altissime qualunque volta venga loro praticata un' ingiuria? Non mi è ignoto il ripetuto miserabil sofisma a cui ricorrono, cioè che se Dio creò l' uomo fisicamente capace d' un numero determinato d' azioni, non si può credere che alcune di queste egli medesimo gliele rendesse proibite, essendo implicante il voler Iddio che simultaneamente l' uomo possa, e non possa praticare le azioni stesse: ma qual metafisico saccentello, fresco ancora dello scolastico tirocinio, non sa rispondere, che quanto ciò stato sarebbe implicante, se il potere, ed il non poter simultaneo nel medesimo senso, e nello stesso rapporto voluto si fosse nell' uomo dall' ente sommo; altrettanto da ogni ripugnanza è rimoto, volendosi da Dio che certe azioni fisicamente si possano, e non si possano moralmente praticare da noi, li quali tolta o la esistenza, o la modificazione di tale libertà, non avremmo avuto argomento di quel merito, che può distinguerci, e con cui rendiamo onorato e glorificato il Creatore? Se poi mi si accorda spontaneamente, che non tutte le azioni fossero lecite all' uomo nel naturale suo stato; che le idee di giusto di onesto, d' ingiusto di turpe fossero le tessere, a cui

egli

egli conformare doveva la propria direzione, e costume; che in conseguenza esistesse una legge impressa dalla natura nel cuore d' ogni uomo per mezzo delli dettami della ragione; e che perciò la libertà morale fosse da assai più angusti cancelli limitata e circoscritta che la fisica libertà; io durerò poca fatica a convincerli, che questo pregio dell' uomo considerato nello stato di natura non era sì ampio come si apprende, e che di poco assai differiva da quella libertà di cui pur gode presentemente. E che altro sono diffatti, dice il Montesquieu, le tante leggi instituite sì divine che umane, se non le leggi stesse della natura rese con la promulgazione sensibili, ovvero applicazioni a varj rapporti e circostanze, ma applicazioni di quelle leggi medesime, di cui anche prima parlava la natura tacitamente? Convien pur confessarlo: la convenienza delle leggi positive preesisteva alla loro promulgazione, come l' uguaglianza de' raggi d' un circolo preesisteva alla conoscenza di questa geometrica verità. In conseguenza gli uomini non furon mai liberi assolutamente, a parlare con proprietà; ma o servi furono della ragione, ch' è quanto a dir, della legge; servitù nobilissima, che porta l' uomo al grado maggior di eccellenza, e della possibile libertà; (1) o servi furo-

(1) *La libertà, a parlar propriamente, risiede nel cuore degli uomini, e dipende da esso. Chi sa mantener libero il cuore dal tirannico impero delle passioni, è libero sempre, anche vivendo sotto il giogo ferreo del più crudel dispotismo, e chi a quello abbandonasi, è sempre schiavo, quand' anche viva nello stato di una pienissima natural liber-*

furono degli appetiti, e delle passioni, ch'è quanto a dire, della lor corruttela; servitù vergognosa, che la natia nobiltà dell'uomo avvilisce, e turpemente ne la degrada.

Che se l'uguaglianza, e la libertà son oggigiorno l'oggetto di tanti voti; se all'ara loro s'immolarono tante vittime, e tuttavia fuman gl'incensi di tante lodi, egli è solo perchè argomentando qualche nazion di conoscere convertita la sua civilizzazione in un avvilimento obbrobrioso, s'affrettò di ricuperare quella libertà ed uguaglianza, che combinare si possono con un civile, ma amichevole bene organizzato Governo. Del rimanente la libertà politica sempre sarà obbligata a farsi garante della virtù, e la politica uguaglianza considerata nel suo più ampio prospetto sarà sempre subordinata alla legge di chi assumasi a rappresentare la Sovranità. Quindi è che siccome certi geni del secolo di questi pregi si formano a lor talento due numi, de' quali si manifestano fanatici, anzi furenti adoratori; così il loro trasporto medesimo a sospettare mi sforza, che non sieno devoti gran fatto di quell'uguaglianza, ch'esaltano, se non perchè come perfetti suisti amerebbero di scuotere il giogo della lor dipendenza a costo d'ogni sovvertimento, a fronte d'una fatale anarchia, anzi malgrado il più sensibil disordine di tutta l'umanità; e che nemmeno della libertà naturale sareb-

libertà. S'è così, quanto mai vanno errati coloro, che dalla diversa modificazione de' Governi vanno mendicando il possesso di questo pregio sommamente nobile in se stesso, ma altrettanto poco conosciuto nella verità della sua natura!

sarebbero molto desiderosi, se per un sozzo Epicureismo resi nemici d' ogni legge, non anelassero a conculcare impunemente ogni senso ancor di ragione, ed a prevalere a' bruti medesimi nella loro schifosa brutalità. Che se tali son veramente costoro; se di tal fatta sono i loro principj, le massime, le tendenze, infelice Politica allorchè venga trattata da genj di tal carattere, e più quelli infelici, che allucinati, si facciano settatori de' sediziosi loro sistemi!

CAPO II.

Perchè, ed in qual modo siensi determinati gli uomini ad instituire le civili società.

Io non so approvare il sentimento di Ornio, (a) il quale opinò che l' origine delli governi sia stata un' opera della natura, in quanto che moltiplicati gli uomini sulla terra necessitati fossero ad una compagnevole convivenza tra loro. Non è da confondersi, per quello che a me rassembra, l' idea della società, e quella d' un regolare governo. La prima si deve necessariamente suppor ch' esistesse, e siamo convinti dalle storie che vigeva benissimo anche avanti la instituzione delle civili società, nè toglie punto l' idea della indipendenza in cui viveva ogni uomo: la seconda cangia notabilmente la condizione degli uomini, li porta ad uno stato del tutto diverso, e ne li rende subordinati. La società è una conseguenza delle innate tendenze, e più ancora de'

(a) *De Cive l. 1. c. 4.*

de' bisogni inseparabili dalla nostra natura: il crear li governi fu una conseguenza di quelle necessità, che originate venivano dalla comun corruzione; e se le passioni del cuore tenute si fossero ammansite sempre, e soggette all' impero di una tranquilla e regolata ragione, io ben mi credo, che le orde numerose degli uomini dell' età prime si sarebbero affratellate e congiunte bensì con una moltiplicità di rapporti fra d' esse, ma non per questo sarebbe loro venuto il talento di organizzare la società con le forme civili, nè di erigere un jus affatto nuovo di eminente supremazia.

Senonchè soliti gli uomini di conoscere assai chiaramente ne' loro simili, e di condannare con severa censura que' difetti medesimi, cui le piacevoli caligini dell' amor proprio rilevare non lasciano che rade volte nella propria spezialità; si avvidero essere così avvanzato il disordine introdotto dalla corruzione, che non era a presumersi uno spontaneo soggiogamento delle passioni; che a sostenere l' impeto d' un sì gonfio, e straripato torrente riusciva un argine debole assai il soccorso della ragione, languida sempre, e spesso preoccupata e sottomessa dall' orgoglio del cuore; che l' idee pur anche di un nume supremo, e di una vita avvenire, soverchiate dalle continue impressioni de' circostanti sensibili oggetti, non bastavano sempre a limitare le azioni, e gli affetti tra que' sacri cancelli, che a suo dispetto si vede l' uomo a luminose cifre segnati dal dovere della giustizia ed equità. Conobbero gli uomini nella indipendenza costituiti, che questa insuperabile rivolta delli riottosi affetti con istrana perniciosissima metamorfosi e cangiava, e cangiato avrebbe mai sempre gli animali ragionato-

natori in altrettante fiere tra lor nemiche, non già per costituzion di natura, come erroneamente Hobbes sostenne, (a) ma per effetto della universale degenerazione. In fatti e come nò? misurando ognuno la estension de' disegni con la vastità della propria insazievole concupiscenza, ed accadendo che gli uomini siensi d' ordinario l' un l' altro a vicenda altrettanti ostacoli al conseguimento de' beni che pur vagheggiano, risultare doveva; che in quello stato di perfetta anarchia il semplice fosse la vittima dell' accorto, il debole del forte; che sul possesso de' beni, d' onore, di libertà, della vita stessa sempre paventare dovessero, e sovente ancora subire gli usurpi, le calunnie, le prepotenze, gli strazj; e che perciò gli uomini destinati dalla natura alla società per moltiplicarsi reciprocamente li beni ed i comodi della vita, si accrescessero in vece la serie de' disagj, de' pericoli, e degl' infortunj più spaventevoli. Conchiusero finalmente; che per provvedere a questi disordini vi ci voleva un rimedio pronto, sensibile, energico, operativo; che con la forza supplisse alla imbecillità dell' inferma natura per sostenere l' uomo, e ritirarlo dallo sdrucciev ol pendìo, a secondare il quale lo violentavano quasi le sue passioni. Ma se il ricercato rimedio singolarmente doveva combattere la violenza, e dove sperar si poteva di rinvenire una forza legittima influente sul morale degli uomini, se a questa forza non si dava una esistenza dagli uomini stessi con la coalizione della lor volontà? Vero è, che questo provvido mezzo non poteva trar la sua ori-

(a) *De Cive c. 9.*

origine che da una spontanea subordinazion di coloro, li quali sino dal loro nascere erano vissuti indipendenti; e quindi l' uguaglianza, e la libertà naturale era duopo che almeno in qualche parte rimanessero sacrificate in quel momento medesimo, in cui davasi vita ad un supremo diritto: ad ogni maniera come fu facile il conoscere che l' introdurre, con la subordinazione a' rappresentanti della Sovranità, una civile disuguaglianza era l'unico mezzo di compensare possibilmente le tante disuguaglianze prodotte negli uomini dalla natura, quanto armoniche nel complesso del tutto, altrettanto pregiudicievoli ad alcuni de' singoli per effetto d' una rea pràvità (a); come agevolmente conobbesi, che il rinunziare alla natural libertà a poco più estendere

(a) L' atto di associazione sostituì alla disuguaglianza fisica una uguaglianza morale, per cui il più debole resiste al forte, ed il più stolto al più sagace; e così mantenne la indipendenza dell' uomo dall' uomo. Ed in fatti l' ubbidienza alle leggi, che non sono, o non dovrebbero essere che atti della volontà generale, non li fa dipendenti da alcuno, perchè eseguendo tali atti, non si fa da ciascheduno ch' eseguire la propria volontà, ch' è una porzione della volontà generale, e si perde tale indipendenza allora quando non si ubbidisce alle leggi; perchè non si rende dipendente da tutti, essendo interesse di tutti la conservazione dell' uguaglianza morale. Ogni opposizione a questa uguaglianza fa rivivere la disuguaglianza fisica, e l' ordine sociale si sovverte. *La Chiesa e la Repub. dentro i loro limiti.*

dere si doveva che ad un sacro impegno di non oltrepassar que' confini, a cui anche prima ognun obbligavasi dalla stessa ragione; come per ultimo calcolarono, e compararono tra di loro la cessione di questi pregj dall' una parte, dall' altra la somma de' mali, che difficilmente evitare allor si potevano, e ch' evitati serebbersi mercè il divisamento del nuovo piano; così non esitarono gli uomini nel decidere, che fosse cosa del loro interesse lo spogliarsi de' proprj, così detti, diritti, il cedere all' uso della forza per reprimer le ingiurie, e questi e quello depositare in un solo centro determinato dal consenso morale delle lor volontà, ch' è quanto a dirsi, lo instituire una imperante civile autorità.

Ecconon pertanto il salutevole, e necessario prodotto di quelle strettissime urgenze, cui la serie successiva e continua delle vicende e de' fatti fece esperimentare all' uomo vivente nello stato suo naturale; ed ecco insieme di nuovo quanto a questo punto di vista impiccioliscono le gigantesche idee, sotto le quali ci si rappresentano li due beni sovraccennati, e l' atto solenne della generosa cessione. Quell' uomo, che tuttavia ne compiange un sacrifizio sì tenue e vantaggioso, o per sua disgrazia all' apice è giunto della corruzione del cuore, od è sì scarso di lume, che paragonarsi potrebbe a quel fanciullo che si querela alla mensa di non avere agli altri ugual la porzione, senza riflettere al grado diverso del suo bisogno, e delle forze sue digerenti; od a quel maniaco che freme perchè impedito d' usare della sua libertà, da cui non verrebbe condotto che al precipizio. Ciò molto più si avvalora e conferma, se riflettor si voglia, che con la istituzione del-

lo stato civile non solamente gli uomini si sottrassero dolcemente da una congerie luttuosa d' incomodi, di pericoli, e di sciagure; ma in oltre si agevolarono il conseguimento di beni infiniti, e sommamente preziosi. Se questo era il solo mezzo capace d' infrenare, almeno esteriormente, le inquiete passioni, e di rendere gli uomini più ammansiti, e regolari nel sistema della loro condotta, seguir doveva che per esso lui la vicendevole socievolezza si rendesse e più facile ad incontrarsi, e più solida a mantenersi, e più benefica e consolante nell' effusione de' suoi effetti soavi. Quindi l' aprirsi di mille strade ad un più ampio commercio, e perchè il risultato di molt' ingegni confluito avrebbe all' intento, e perchè stata sarebbe protetta la mutua fede dalla pubblica mallevadrice autorità. Da questa epoca avventurosa e feconda una rapida moltiplicazion di proficui rapporti promettere si dovevano gli uomini, e la reciproca prestazione de' necessarj soccorsi resi più facili a ripetersi, e ad essere somministrati, e la vicendevole comunicazione dell' utili osservazioni, e scoperte, e la gara nobile de' talenti, e de' genj elettrizzati da un sentimento di gloria non pria conosciuta, e dall' amore insieme d' un proprio onesto profitto; ed ecco insieme crescere a proporzione il bisogno, il gusto, e la coltura delle scienze, e dell' arti utili, e necessarie. Doveva adunque col solo volgere di pochi lustri cangiar faccia la terra dacchè l' uomo si fosse assoggettato ad una regolare civile costituzione: ed è ben ragionevole il credersi, che se non tutto, almeno in gran parte dipingendosi 'l quadro di un cangiamento sì fortunato, li primi fondatori

delle

delle gran società, doppiamente gioissero, e per quella protezione con cui garantivano a se medesimi la lor sicurezza, e per quell' errario di sommi beni, che schiuso sarebbesi alla loro posterità; la quale se tutti effettivamente non li raccolse, o se raccogliendoli, non seppe schivar la irruzione di alcuni nuovi disordini gravemente fatali, sarebbe ingiusta però nel volerne rifonder la colpa ad una salutevole instituzione, (dalla cui essenza, e natura vero non è che procedano) piuttostochè alla violazione dell' ordine armonico voluto dallo stato civile; violazione che con lo stesso praticato condannevole abuso prova, che la malizia inseparabil dall' uomo sa di sovente nel pessimo anche l' ottimo convertire.

Taccia adunque il Rousseau, *(a)* nè mi dipinga o la violenza signoreggiante d' alcuni ottimati, o la crudel depressione d' alcuni poveri: non mi tragga sott' occhio la innocenza perseguitata del misero, li cui sforzi inutili non bastano a fargli difesa, o la sceleraggine del potente inorpellata e nascosta dal fulgore della grandezza, o dalla profusione dell' oro: è vano ch' egli declami o contro la tirannia, che sulla scorta si regola d' un crudele capriccio, o contro le ingiustizie talora inappellabili dalla ragione sacrificata: protezioni donate non al merito ma alla parzialità; pronta difesa rare volte accordata a chi l' implora, per aver rinunziato alla facoltà di difender se stesso; ignoranza di mente, durezza di cuore, prepotenza di modi ascese a grandeggiare come in trionfo, sono

(a) *De orig. & fund. inæq. inter. hom.*

sono verità deplorabili realizzate dinanzi a noi; ma tanto è lungi che alla fondazione de' civili governi attribuire si possano, che anzi l' oggetto per cui essi furon creati, a tali riprovati abusi direttamente si oppone. E che? non sarà utile di per se stessa la spada solo perchè ferisce la mano incauta che la maneggia? non saremo noi grati a chi additaci un farmaco, solo perchè può mettere a morte colui che ne abusa? E come dunque dispensarci potremo dalla più tenera riconoscenza a' primi autori della nostra civilizzazione, se col fondare i governi il mezzo ci aprirono di conseguire soavemente infiniti vantaggi?

Pieno di queste idee, che si offrono spontanee dalla natura dell' argomento, e che non s' involano se non all' occhio losco di alcuni torbidi filosofanti, io mi compiaccio nel figurarmi quelle libere indipendenti orde di uomini, che insiem congregate s' accinsero alla creazione di questo stato novello. E sì, dice Obbes, (a) che quelle convenzioni primitive, con le quali gli uomini per lo innanzi viventi nello stato di natura diedero la prima esistenza a' governi civili, furono nel loro effetto una tacita imitazione di quelle voci, con le quali 'l Facitore supremo s' accinse alla creazione dell' uomo, *faciamus hominem*. Sì anch' essi, osserva egli, crearono un nuovo uomo, ma un uomo artifiziale, in cui la sovranità esser doveva il principio animante, li Consiglieri la memoria soccorritrice, e di cui si sarebbero conosciute ne' Maestrati le membra, il nerveo sistema nel siste-

(a) *Prefaz. del Leviathan.*

sistema de' premj, e delle pene, nella concordia la salute, nelle turbolenze e dissidj le malattie, nel disfacimento la morte. Che se si cerca quali fossero le convenzioni da cui ne' popoli trasse origine il gius della supremazìa, checchè ne abbiano diversamente sentito alcuni Scrittori, sembra a me che discostare non ci dobbiamo dal credere, che la prima radicale di tutte l' altre quella si fosse in ogni caso di costituir tutt' insieme una sola moral volontà diretta al grande oggetto d' istituire un regime regolare ed uniforme, da cui la comune tranquillità e sicurezza, ed il miglior onesto universale vantaggio attendere si potesse. Ma perchè questa moral volontà nello stabilimento de' mezzi a cotal fine ordinati e diretti potuto avrebbesi interpretare, o che solo spiegata fosse dal pieno consenso di tutti in singolare quanti componevano quel corpo primitivo costituente, ovvero che abbastanza fosse indicata dal numero prevalente, od altro maggiore e determinato delli suffragj; stato sarà indispensabile, che convenissero concordemente su questo articolo; poichè nè alcuno sino a quel punto obbligar potevasi a rendere la sua volontà dipendente dal volere degli altri, nè dopo una tal convenzione potuto avrebbe alcuno, benchè dissenziente, opporsi con legittima resistenza alli sistemi, alle massime, alle Leggi, che autorizzate dalla quantità stabilita delli suffragj per ispiegare il volere di quella società, a nome appunto della società stessa si sarebbero promulgate. E per vero, quanto era d' assoluta necessità il devenir in appresso allo stabilimento d' un qualche piano simmetrizzante l' informe massa d' un popolo incolto, rozzo, e trop-

troppo accostumato ad una libera indipendenza; altrettanto sarebbe riuscito impossibile il venirne a capo giammai, se l' opposizione d' un solo, o del minor numero potuto avesse infirmarne autorevolmente l' esecuzione. Tra gli articoli però che costituir si dovevano, chi non vede come forse il primo luogo riservato era al fissare la forma politica di quel governo, determinando se tutta la generale assemblea, se alcuni soli individui da assumersi pel riconoscimento di requisiti determinati, o se un solo piuttosto esercitare dovesse il diritto della sovranità?

Nè quì è mia intenzione di suscitare la controversia tante volte promossa, quale tra le semplici forme politiche di governo vanti sovra dell' altre una maggiore antichità: imperciocchè quanto io sono convinto nell' esame di fatto, per attestazione della più vetusta e più venerabile tra le Storie, che la prima idea di dominio ci si offre da un uomo violento, il quale del suo potere abusando, assoggettò con la forza li deboli, e si è costituito monarca dispotico, qual fu Nembrod; altrettanto in esame di buon diritto conosco ad evidenza, che non mi porta un tal fatto l' idea d' una legittima istituzione, di cui quì si cerca, la quale conosce il suo essenziale carattere, non in una dipendenza cagionata dalla forza d' un usurpo rapace ed ingiusto, ma in una subordinazione spontanea, figlia della riflessione e del consiglio: sotto alle quali viste tracciandosi quale sia stato il primo governo dagli uomini costituito, io sono d' avviso, che la quistione definir non si possa, od al più se agitare si voglia, non resti luogo che ad un semplice opinare fondato su

pro-

probabili presunzioni. L' osservare, che gli uomini non sogliono prender inganno nella causa del loro interesse, e che quando trattasi di giugnere ad un fine, cui per varie strade conseguire si possa, studiano sempre la scelta del mezzo, che riesca loro men grave, vorrebbe farci supporre, che condotti gli uomini alla necessità di sottoporsi ad un governo, prescelto abbiano il sistema della Democrazìa, quello essendo che meno l' uguaglianza ferisce, comunemente guardata con ogni maggior gelosia. Ad ogni maniera, nè tutte nacquero gemelle le civili potenze, nè tutti suppongo che si trovassero i popoli nelle identiche circostanze allorchè le piantarono. Qualche società cauta di conservare a se stessa ogni diritto, e trepidando troppo di affidarne la manutenzione ad un solo, non volle permettere che la Sovranità risiedesse se non nella nazionale assemblea convocata legittimamente. Alcun' altra conoscendo la propria imbecillità e debolezza, e grata insieme a quell' individuo, il quale aveva dato piucchè altri mai non dubbj saggj di prudenza, di consiglio, e di valore, argomentò che il commettere a quello la direzione suprema, e l' affare della comune salvezza, fosse ed un significargli con la grandezza dell' onore la riconoscenza dovuta, ed un assicurare all' universale medesimo la migliore prosperità. Or chi sa dirmi su qual piede di circostanze si ritrovasse, e di qual sentimento mai fosse quel popolo, che il primo di tutti spontaneamente s' indusse con la istituzion d' un governo a rendersi subordinato?

Si abbandoni pertanto quest' erudita, ma inesauribile, e poco interessante quistione, e bastici

stici di aver conosciuto, che la fondazion de' governi suggerita dalla continua emergente necessità, che l' uomo affliggeva nello stato di natura, fu per esso lui il più benefico provvedimento e vantaggioso; a cui potesse ricorrere. E se nel determinarsi li popoli a questo stato novello non fecero che provvedere alla loro conservazione e felicità, il dritto supremo a cui diedero l' esistenza, fu dunque un dritto legittimo approvato dalla purezza, e nobiltà dell' oggetto che contemplavasi, ed autorizzato dalla spontaneità dell' arbitrio che gli diede l' origine. Su queste tracce pertanto non sarà per riuscirci difficile il ben conoscere quanto sia genuino ed autorevole, e sin dov' estendasi il supremo diritto delli Governi.

CAPO III.

Della legittimità de' diritti annessi alla Sovranità.

LO sguardo penetratore dell' uomo filosofo, e l'occhio stesso imparziale dell' uomo savio ed onesto non può certamente non discernere a primo slancio l'intrinseca ineluttabile solidità de' principj su cui si pianta la sacra base di que' diritti, che giustamente si esercitano da ogni Monarca, e da ogni Repubblica, siccome di lor natura inerenti alla loro legittima Sovranità. Nienteperodimeno, mercè la turpe brama di scuotere ogni giogo, di sottrarsi ad ogni freno, ed impunemente praticare, e favorire gli eccessi d'una disordinata licenza, non mancano a questi giorni medesimi alcuni spiriti inquieti, che lusingando se stessi coll' usurpato titolo di vindici

blici spregiudicati della comun libertà, e sentano internamente, e vadano mormorando fra denti, o con impudenza sfacciata, che li diritti Sovrani non sono che violenze d' una tirannia mascherata, ed incruenta, nè per altro in vigor si mantengono se non perchè la forza alla ragione prevale; che questi diritti mai non furono comunicati a' Sovrani, poichè realmente loro trasfondere non si potevano; e finalmente che quand' anche stati ne fossero un giorno da' primi fondatori legittimamente investiti, non per questo ne seguirebbe, che gli antichi autori nostri potessero disporre della libertà naturale de' posteri, li quali non si devono quindi giudicare tenuti alla pretesa organizzata subordinazione. Se tali principj regger potessero all' esame di una sana ragione, non sarebbe che un favoloso delirio l' imprendersi così di frequente a trattare di que' diritti, che vanno annessi al sacro carattere della Sovranità; ed anzi meravigliando che crollati prima d' ora non fossero i troni, infrante le corone, e conculcati gli scettri, attendere si dovrebbe ad ogni momento che in mezzo alle stragi, al sangue, alle rovine fosse per cancellarsi ogn' idea di governo, e d' impero. Conciossiachè però un ragionar di tal fatta infondato e leggero risulta al pari che presuntuoso, sarà pregio dell' opera il conoscer dapprima su quali fondamenti si pianti, onde in appresso confutare succintamente le frivolezze di tai pensatori, per poscia accennare in passando, quali sieno i diritti, che come proprj apprender si devono d' ogni Sovranità.

E qual è infatti il miserabile appoggio che ad asserire gl' induce, non essere mai stato conferito alcun diritto a' Sovrani, perchè loro conferire non

non si poteva? L'uomo, dicon essi, aveva dalla natura ricevuto de' doni, e di questi apprender egli dovevasi un usuario fortunato ed avventuroso, ma proprietario non mai. Erano inabdicabili que' diritti, che diritti chiamar si potevano più dell' umanità presa nel generico della sua spezie, che dell' uomo risguardato nella sua singolare spezialità; e tale appunto la indipendenza considerar si doveva. E sebbene possa ciascuno, giusta l'antico e comune adagio, rinunziare al suo privilegio, pure non militava nel caso proposto la forza di una tal massima; sì perchè la stessa manutenzione del privilegio era a tenersi in conto di assoluto dovere, sì perchè tali rinunzie non si ammettono dall' onestà quando portano la conseguenza dell' altrui pregiudizio. Dunque non potevano gli uomini rinunziare alla loro indipendenza; e s' è così, non fu mai legittimo il dritto di nessuna costituita Supremazìa. In oltre, l'uomo non può usar della forza contro il suo simile, se non è a tanto necessitato e costretto dall' urgenza della difesa: e come adunque potevasi trasfondere in altri il dritto di esercitarla in tante differenti occasioni, e maniere? non è egli chiaro, che se nessuno de' componenti 'l corpo costitutivo vantar poteva un tal gius, nemmeno l' aggregato di tutti ad altri poteva comunicarlo? In tal maniera vengon essi a combattere nell' origine il valor d' ogni legge, la inflizion d' ogni pena, e la legittimità d' ogni civil polizìa; sicchè per questa dottrina non si dovrebbe attribuire che alla violenza, all' ingiustizia, al disordine checchè le regolari politiche costituzioni ànno meditato ed eseguito per rendere armoniche, e simmetrizzate le grandi società. Dubitando peraltro,

che

che tali raziocinj, o a dir più vero, tali ridevoli paralogismi non fossero per fare gran breccia nelle menti degli uomini; e desiderando pur tuttavia di largamente disseminare lo spirito del sovvertimento, ed i germi delle più luttuose emozioni, aggiungono d'avvantaggio l'altra proposizione sovraenunciata, che quand'anche dapprincipio fossero state giuridicamente istituite le Sovranità, non per questo le susseguenti generazioni considerar si dovevano obbligate ad uno stato di necessaria dipendente subordinazione; il quale slancio di raffinata temerità presso a poco s'ingegnano di comprovare così. Se supporre si voglia, che li antichi nostri padri veramente potessero spogliarsi di alcuni naturali lor privilegj, ed affidarli, e trasferirli nell'assemblea, od individuo costituito imperante, egli è però assolutamente innegabile, che questo atto non poteva estendersi oltre il loro personale individuo, o tutto al più a' soli figlj allora esistenti, sovra de' quali esercitavano i dritti della paterna autorità. Infatti e di chi altri mai la volontà concorreva in quelle costituzioni oltre la volontà sola di loro? e dovrà credersi che rimanessero soppressi li diritti di quelli, il consentimento de' quali nè vi concorse, nè vi poteva concorrere? Un diritto ch'è mio, sarà da me inseparabile; se non me ne spoglj chi m'à di quello investito, o se volontariamente a quello non rinunzj io medesimo. La mia indipendenza è un dono della natura; ed essa sola che me ne fu liberale, anzichè un sì gran bene ritogliermi, me ne lascia, per quanto è da se, in un tranquillo possesso per tutta la vita. Io dal mio canto non ò assentito giammai ad una così decisiva cessione, nè il mio voto è disposto a suffra-

fragarla. E vorrà adunque supporsi, che l' arbitrio de' primi padri con orrendo sacrifizio e misterioso immolare potesse a buon dritto il sacro libero arbitrio di tutta la vegnente posterità? Osò di autorizzar mai altrettanto la stessa intrusa forza delle più oltrespinte leggi in alcun de' governi? e se ciò avrebbesi ora per illegittimo, non dovrassi conchiudere, che falsamente del pari supponesi sagrificata dalle altrui deliberazioni e consigli la nostra natural libertà, e che dunque giogo alcuno per noi non esiste, od esiste solo violentemente, e per effetto di tirannìa? Ecco li ragionamenti degli uomini antipolitici per sistema, al confronto de' quali divengono moderate anche le aborrite dottrine, che lo stesso tirannicidio cangiano in argomento di encomio all' empia mano arbitraria, da cui vien fatta la strage.

Non costa però gran pena all' uom onesto e sensato lo smascherare quelle ripugnanze ed assurdi, che speciosamente abbellisconsi da cosiffatti discorsi in aria semplificata d' incontrastabili verità. Non à egli bisogno di chiamare in soccorso una metafisica sottigliezza per ben distinguere, che appunto far volendo l' uomo un buon uso di que' doni, che tratto aveva in retaggio dalla natura, non potea dispensarsi dal procurare un rimedio a se stesso, che appunto lo rivocasse dall' empietà d' un abuso colpevole, a cui sfortunatamente sentivasi troppo proclive. Egli a primo slancio si avvede, che se la natura fè nascere gli uomini in uno stato d' indipendenza reciproca, lo fece solo per non discendere ad una troppo odiosa parzialità; ma non per questo costituì loro un dovere di assoluta insubordinazione: che anzi nell' universale degli es-

seri

seri mettendoci essa sotto degli occhj una serie concatenata, armonica e graduale insieme di cause e di effetti, di spezie e di generi, di parti e del tutto, (dal che l'ordine fisico interamente dipende) pare, che all'uomo stesso suggerire volesse il dover di promuovere possibilmente l'ordin morale, ed ammaestrarlo insieme, che al conseguimento di questo fine giugnere non poteva se non rinunziando spontaneo a quell' isolata uguaglianza, in cui, per lasciare alla ragione un argomento di merito, costituito essa lo aveva per dono. Che se anche da tali viste discender si voglia al solo riflesso della fisica conservazione, come si oserà di asserir nuovamente, che gli uomini crear non potessero un regime salutevole e provvido, il cui oggetto quello era appunto di vegliare con l' accuratezza più esatta e scrupolosa alla conservazione comune? E sia pur vero, che l' uso della forza abbiasi a considerare inibito fuorchè, nella necessità di propulsar la violenza: vero pur sia, che quel diritto non si comunichi altrui, che veramente non si possiede: ma ed in che altro consistono li sovrani diritti se non se nel preservare li sociali rapporti da quelle disordinate perturbazioni, che violentemente far si vorrebbero insorgere dallo sregolamento del cuore? Se dunque in ciò sta il divario, che ogni uomo dapprima fosse il difensore di se medesimo, il che portava talvolta l' oppressione del giusto per solo difetto di forza, laddove civilizzandosi con la istituzione d' una polizia di governo, affidava ad un braccio incomparabilmente più robusto la causa dell' innocenza; mi accenni a questo lume chi può qual sia la colpa, e donde argomentare si possa la sognata illegittimità di cosiffatte instituzioni?

Per quello poi spetta alla supposta necessità di un personale acconsentimento, onde trovarsi soggetti alle realizzate civili autorità, è cosa di assai poco momento il rispondere; che come un figlio naturalmente si giudica al padre soggetto, non tanto pel benefizio della esistenza che gli procurò (a cui non sempre concorre una moral volontà, ed in cui non è possibile che si contempli di beneficare l' individuabil soggetto che ancor non esiste), quanto per le attenzioni, e cure da lui praticate, onde fosse conservato e nudrito, e godesse d' ogni assistenza a lui necessaria, ond' è che per tutta la vita debitore gli sia di obbedienza e rispetto; per non dissimil maniera verificandosi che sino dall' aura prima vitale ogni uomo che nasce nello stato civile, gode di que' vantaggi che da un tale stato ridondano, e prima assai di conoscerlo, è desso dalla pubblica carità in ogni guisa che occorra; assistito e protetto segue di conseguenza, che queste medesime beneficenze da lui percepite lo rendano avvincolato per modo a' civili legami della società cui appartiene, che sotto quel cielo medesimo condurre volendo la propria vita, debba e rispettarne le leggi con obbedienza, e sottomettersi docile alla regolarità ed alle forme di quel sistema, ch' ei trova costituito. E siccome è ragionevole assai, che ogni padre presuma della soggezione dovuta il consenso nel figlio, in compensazione di quegli uffizj ch' esso gli presta, non potendo dissentire da tal convenzione che l' uomo ingiusto o l' inimico di se medesimo; così altrettanto è alla ragione conforme, che ogni Sovrano interpreti l' assenso d' una volontaria subordinazione in coloro che nascono al suo dominio soggetti, o nel

suo

suo dominio si trasferirono, non potendo rifiutare a questo patto se non colui, il quale o per un riprovato suismo voglia ondunque cogliere vantaggio senza sofferirne alcun peso, o per un' abberrazione di senno conoscere non sappia la sua propria reale, e perenne utilità: ma nel primo caso è l'ingiustizia sì manifesta, che prova da se medesima il bisogno del freno da cui rifugge; e nel secondo è sì convinto un fatale stravolgimento d'idee, che vieppiù eccita un senso d'umanità a procacciargli 'l bene cui sdegna. Non fu dunque dall'arbitrio de' primi autori delle civili società sacrificato l'arbitrio de' posteri; ma è il presunto e confermato assenso de' posteri, che alla condizione assoggettali de' padri loro: e se lodevolmente le leggi civili proteggono, tra li cancelli però della indipendenza dovuta, la libertà de' figli nella scelta dello stato loro, ed in altre somiglievoli circostanze, non si potrà dire nemmeno che la civile subordinazione riesca violenta; carattere, che per nessun conto può ad essa competere, non estendendosi se non a quelli, che ne percepiscono le conseguenti utilità. Ma si finisca una volta di passeggiare su tai fievolezze mendicate dal pervertimento dell'uman cuore, e si confessi, e si conchiuda, che quanto gli antichi padri di famiglia colla morale unione de' loro voleri providamente fecero un saggio uso, e legittimo della lor facoltà col donar esistenza alla polizia d'un civile governo; altrettanto la nostra stessa adesione allo stato sociale manifesta l'assenso nostro di sottometterci alle convenzioni de' respettivi consocj. Li quali principj di verità se rovesciare si vogliano dalla nequizia d'una violenta Filosofia, che sogna di

conoscere de' diritti, che non esistono, e rendesi cieca per non vedere li più legittimi e sacri, che signoreggiano, ogni socievole rapporto rimarrà insieme sovvertito e distrutto, e dalla sorgente di raziocinj così fallaci non ne proverranno che conseguenze erronee, immorali, ed ingiuste, vergognose per la natura del loro carattere, al par che nocive per il prodotto de' loro perniciosissimi effetti.

Chi non attinse alle avvelenate sorgenti dell' enunciate sediziose dottrine non sarà nè tampoco per autorizzare del tirannicidio l' esecrando delitto, anzi rimarrà del tutto convinto, che se sono rei di gravissima colpa quelli Sovrani, li quali de' diritti abusano loro trasfusi, è però a rispettarsi nelle sacre loro persone quell' autorità che venne ad essi comunicata. Di quale inchiostro pertanto erano tinte le sconsigliate penne di que' scrittori, li quali uguagliando la supremazìa d' un Monarca o d' una Repubblica al subordinato diritto d' ogni suddito e dipendente, non ebbero riguardo di approvare come legittima una sediziosa congiura, o la insurrezione di qualunque privato, se col ferro o col fuoco purgasse la patria da ogni tirannìa e crudeltà? La qual tirannìa quand' anche sia ella reale, qual è il carattere che autorizzi la mano privata a troncare li più eminenti papaveri d' una nazione, od a rinnovare di Cesare il tragico fine? Quante volte però la crudeltà, l' ingiustizia, l' indebito dispotismo del governo non saranno enti immaginarj, dipinti nella fantasia riscaldata di pochi sudditi, mal contenti solo perchè non possono dare tutta la ideata estensione a' raggiri del lor privato interesse? Eppure costoro sol che sapessero nell' opinione dar corpo all' inganno, potreb-

trebbero impunemente, per un tale sistema; impetire ed estinguere le vite più sacre e preziose, e quasi si avrebbero a considerar anche degni d' apoteosi. Che abisso di disordini e di orrore non ci si dipinge dalla ipotesi nuda di un pensamento sì irregolare! Sciolgano dunque pur le nazioni il loro cuore a' più fervidi voti, ed implorino, che saggi, illuminati, giusti, incorrotti, e clementi sieno coloro che soli dal soglio, o raccolti nelle assemblee reggono sovranamente il freno del comune governo; ma se talora una fatale vicissitudine traesse a piangere un popolo sulla improvvida o tirannica amministrazione di un tal potere, rammenti, ch' essere dovrebbe autorizzata dall' impronta sacra di una piena legittimità la stessa opposizion del riparo; che questo carattere non istà impresso nell' individuata spezialità di alcun cittadino; che la verità e la giustizia della causa non indennizza la violenza di alcuni faziosi, che insorgano ad esercitare un' autorità incompetente; per ultimo che neppure la massa totale della nazione, se non è convocata con quella legittima solennità con cui à istituito la forma del suo governo (ciò che d' ordinario è metafisico piucchè realizzabile) potrà mai richiamare a se medesima que' diritti, di cui altra volta spogliandosi, fece un solenne deposito all' ombra di quel patto sociale, che scorge vulnerato, e deluso. Il che s' è così, troppo è interessante, che in argomento sì grave vogliansi rettificare le idee, per non trascorrere ad eccessi forse assai più mostruosi di quelli che si riprovano.

Vindicata così la legittimità di quel potere, che alla Sovranità è congiunto, ed annesso, vorrebbe la ragione dell' ordine, che non sola-

mente ad annoverare io mi facessi quali sieno li sovrani diritti, ma comprovassi pur anche come ognun de' medesimi, implicitamente almeno, si è conferito a coloro che imperano, essendo dalla natura voluti del loro incarico, in quanto che ordinato al grande oggetto della comun sicurezza e felicità. Io però al presente ristringomi a riconoscerli, ed enunciare, che questi diritti consistono nel potere legislativo, nella forza coattiva, nel gius d' imporre, e di esigere li tributi, nel poter muovere, ed incontrare le guerre; o a dir tutto in breve, il diritto de' Sovrani a tutto quello si estende, che il pubblico bene della soggetta nazione per onesta maniera tende a conservare, promuovere, od aumentare. Conciossiachè però di questi classificati diritti avrò a trattare partitamente nel decorso dell' opera, a' rispettivi luoghi riservomi il far conoscere l' intima e necessaria relazione che tengono col sacro carattere di una legittima Sovranità.

ARTICOLO SECONDO

Della Religione.

CAPO I.

La Religione necessariamente dev' essere il primo fondamento d' ogni Stato.

Quand' anche potessesi sostenere siccome vero, che la religione non sia uno degli essenziali costituenti il piano sistematico de' governi, e che intrinsecamente non sia impossibile, che un popolo conservi subordinazione ed armonia senza conoscere alcun ente necessario e supremo; poco gioverebbe peraltro la scoperta di questa speculativa verità, se ciò che non vuolsi un impossibile assoluto, si deve poi confessare un impossibile morale: e se quella nazione, che intellettualmente io posso concepire ben governata senza religione, non sarà mai ch' esista in effetto, nè alcun disappassionato Filosofo potrà lusingarsi, che sia mai per esistere nelle venture età, come nelle decorse non à esistito.

Io lascio pertanto che il Bayle, ed altri antesignani della irreligione si sbraccino nel faticare enormemente per farci credere, che vi furon de' popoli, e vi son tuttavia, che non ebbero, nè ànno alcuna idea della Divinità, e che pur tuttavolta ànno potuto conservare una sussistenza non infelice: conciossiachè in primo luogo questi pretesi critici illuminati non arriveranno mai a convincermi di verità nel loro assunto, e quindi precipita affatto l' oggetto de' sforzi loro. Sò essere stato detto che l' Impero del-

la Cina vive in una pretta pienissima incredulità; e spezialmente la Setta de' Mandarini, o letterati: ma forse Leibnizio nelle sue lettere de' Cinesi non prova con buoni documenti di critica, che questa nazione in ogni tempo conobbe un Ente divino? ed il Bruchero con de' passi tratti dal Longobardi (*a*) non dà a conoscere, che anche i loro letterati e Filosofi convengono nell' ammettere una causa suprema? Più: lo stesso pur asserisce il Parenini, il quale dalla Cina scriveva al Mairan, ch' espressamente su questo punto interrogato lo aveva. Nemmeno ignoro, che senza principio alcuno di religione vollero essi farci credere li popoli della Florida, gli Ottentoti, ed alcuni altri dell' Africa, e dell' America; ma perchè risulti la falsità dell' asserzione, tralasciando di quì riferire quanto scrisse in contrario rapporto alla Florida l' Autore del *Saggio sulla Provvidenza*, il quale colà vivendo depose la falsa idea, che se ne aveva formato, e quello che il Kolben ci fe sapere degli Ottentoti, fra' quali passò un decennio della sua vita; io rimetterò i miei Lettori a consultare l' Opera *dell' Origine sacre*, ed il P. Brenna. (*b*)

Tutto quello pertanto, che con verità può asserirsi di alcune tra le anzidette nazioni, questo si è, che la loro religione sia erronea, incoerente, e svisata per guisa, che più non conservi se non languidissime traccie e rimote di quella pura fonte, ed incontaminata da cui discese.

Ma se dall' altra parte noi troviamo, che tali popoli

(a) *Momenta nonnulla de Relig. Sinensium.*

(b) *De generis humani consensu in agnoscenda Divinitate.*

poli abitatori delle più diserte spiagge dell' Africa o dell' America, esaminati con le viste politiche, risultano appunto li più infelici, siccome incolti, selvaggj, ed appena scarsamente entrati a parte de' beni sociali, ho dunque tutto il diritto per inferire di conseguenza, che se ove la religione esiste mal coltivata li popoli son li più barbari, colà dove ogni religione mancasse del tutto non potrebbe sussistere un governo, perchè la sua base piantando sull' eccesso del disordine più mostruoso, sarebbe costretto a precipitare con totale rovina. (1)

Infatti tutti concordemente li politici stabiliscono siccome canone radicale ed inconcusso, che uno Stato non può sussistere senza una religion positiva; nè ci vuol molto ad un filosofo per rimontare alli principj intrinsechi da' quali scaturisce una tal verità. Io ben so, che al nascere delle leggi civili, nacque con esse gemella una benefica protezione manutentrice della tranquillità e della pace a tutti coloro, che rinunziando ad alcuni de' naturali diritti, si assoggettarono al freno salutare d' una suprema legittima legislazione. Ma chi può credere che mentre una nazione penetrata dall' utilità degli effetti conviene sul punto di soggiacere a quest' autorità, sia uguale in ogn' individuo la interna disposizione? Assente, egli è vero, del pari che l' uom onesto, l' uomo stemperato e vi-

(1) *In simil guisa va raziocinando il Barone di Bielfeld, allorchè tratta su tal articolo; ed egli stesso pianta siccome assioma politico la necessità in cui è ogni Stato di professare una positiva religione. To.* 1. *c.* 5. §. 28.

vizioso; ma qual differenza non passa fra di essi due? Incontra il primo ben volontieri de' nuovi doveri per godere de' nuovi diritti; il secondo vagheggia la percezione de' nuovi diritti, lusingandosi di violare audace con accortezza i doveri; ond' è che mentre si rallegra che il Gius Civile sia per proteggerlo dall' altrui violenza, non rinunzia all' interno stimolo di praticarla egli stesso, se non in quanto il timore delle sanzioni penali serve di argine alla di lui malnata inclinazione. In tale stato di cose, chi non iscuopre con evidenza, che un piano di governo il più avveduto, il più prudente, il più saggio non può che sospendere una porzione de' rei effetti, e ch' è sempre un mezzo invalido al tutto ed impossente per regolare gl' interni sensi, e risecare li conati de' pravi affetti nella radice? Che se il numero degli uomini ligj delle proprie debolezze e passioni, e viventi sempre nello studio e sull' opra di compiacerle, è così ampio, che vince di molto, anzi non à proporzione col numero de' castigati e virtuosi; quale sarà l' effetto della costituzion d' un governo, se altra base non abbia, a cui si appoggj? E questa tal base non avrà ella a credersi fondamentale ed assolutamente necessaria, se tanto dovrà riputarsi ben piantato un dominio, quanto, e niente più, sono alla morigeratezza ed al buon ordine preparati e disposti li suoi cittadini? Ma e da qual fonte può scaturire il taumaturgo rimedio, che spinga la propria forza ove non possono col loro terrore penetrare le leggi umane, ed incateni le passioni sul loro nascere, e chiami l' uomo ad un profondo ribrezzo di quelle ree azioni, che commettesse ancor nelle tenebre rimoto dallo sguar-

do

do degli uomini, e possa nel cuore il più perverso suscitare l'orror della colpa occulta, sicchè non se ne renda l'autore, od agitarlo co' laceranti rimorsi, se pur si è indotto a commetterla? A dir più breve, ove celasi questo portentoso secreto, che può il solo rendere almeno tollerabili gl' individui d' una Società, non per un servile timore, ma per ragion di principj, e di senso interno che li regoli e li raffreni, sicchè non sovvertano ogni ordine, e possasi credere bene fondamentata la lor Società? Vorrà sostenere taluno de' moderni filosofanti, che a conseguir questo effetto sia bastevole la naturale onestà, ed il dovere contratto, se non più tacitamente, di soggiacere alle civili convenzioni; ma questa non è che una chimerica sottigliezza, da cui si mendica un rifugio; non potendosi supporre, che colui si giudichi alla convenzione obbligato, il quale non conosce un dover preventivo, che obblighi gli uomini alla manutenzione degli onesti impegni, ch' esso contragga: nè altra idea quest' uomo saprà concepire dell' onestà fuor di quella, che dalle leggi positive risulta; alle quali non credendosi obbligato se non per ragione di forza (poichè non conosce un dover primitivo di sottostare alle convenzioni pattuite) seguirà che si reputi onesto quantunque volte giudichi di poterle violare impunemente. Che se quinci attendere non possiamo il forte e necessario freno di cui si cerca, io sfiderò la sfuggevole accortezza d' ogni prevaricato filosofo ad additarmelo, se alla religion non ricorra. Questa sì che tenendo presente allo spirito un Dio legislatore, e vindice; un Dio penetratore de' più secreti recessi dell' uman cuore; un Dio sulle cui bilance si pesano rigorosa-

samente non solo l' esterne azioni , ma li pensieri e gli affetti; un Dio finalmente, che come si crede aver disposto la mercede per ogni giusto , così credesi aver preparato il gastigo per ogni reprobo; questa sì che và sopindo ne' petti di sdegno accesi l' odio ed il rancore ; trattiene le mani rapaci dall' estorsioni e dagl' ingiusti guadagni ; protegge il pudore delle tentate donzelle , e l' onore degl' insidiati talami ; infrena sul labbro la maldicenza e la menzogna; perora per il povero ; reclama contro il tradimento e l' assassinio ; e si fa vigile custode e protettrice delle leggi e de' troni .

Un' altra riflessione mi si presenta, cui ommetter non voglio , contentandomi però di toccarla solamente di volo . Si è già provato , che gli uomini si assoggettarono alla civile subordinazione per amore della loro propria felicità . Le stesse diversità per altro di rango , di ordine , di ministero , e diciamolo pur anche , di fortune , di educazione , di onori , ch' emerger dovevano, quasi come indispensabili conseguenze dalla civilizzazione , erano all' amor prorio d' ogn' individuo altrettanti incentivi di rei disordini e gravi . Quale adunque esser poteva il mezzo per rimediare ad un tale pericolo , e per far sì che l' uomo nel rifuggir desolato da una fatale indipendenza non trovasse un simile scoglio nella subordinazione medesima , cui spontaneo incontrava? Noi lo vediamo appunto nella religione indicato . Essa a noi ricordando quella perfetta uguaglianza, con cui vengono gli uomini tutti risguardati da Dio , e fiacca l' orgoglio nel cuore del grande, e tempera nel seno dell' abbietto l' amarezza ed il dolore , mentre reca al primo sotto degli occhi un argomento di umiliazione in

mez-

mezzo alla grandezza di cui rifulge, ed anima il secondo, e lo guida a conoscere la sublimità della sorte che ne lo attende, anche nell' avvilimento che pur sostiene.

Ciò tutto posto, non avrà a dirsi la religione essere il primario fondamento d' ogni Stato? Così pensarono certamente li più illuminati della Grecia, e di Roma. Platone la chiamò base, difesa, e causa conservatrice degl' Imperi: Aristide la considera nella Repubblica come l' occhio nel capo, e l' anima nel corpo: Plutarco nelle vite di Solone, ed Aristide ce li descrive come uomini gloriosi ad Atene, perchè conseguito aveano l' opinione d' essere uomini di gran pietà. Che se consultiamo Tito Livio, Cicerone, Polibio, Dionigi d' Alicarnasso, noi troviamo, che li Romani furono sempre propensi ed impegnati nell' erger Tempj ed Altari, nel conservare li solenni riti e li sacrifizj, nel custodire li sacri libri, e conferir onori a' Pontefici e ad ogni ministro della lor religione: anzi Valerio Massimo ci rapporta, tanto essere stati gelosi li Romani su questo punto, che ciascun anno mandavano alcuni figlj de' più ragguardevoli cittadini nella Toscana ad erudirsi de' sacri riti di religione, prima che gl' iniziassero nello studio della Politica; costume che lodevolmente avevano appreso da un' estera nazione, che pur come barbara consideravano, cioè da' Galli, che per testimonio di Giulio Cesare, negli affari di religione volevano istruita la gioventù prima che promovessesi a conoscere gli affari del lor governo. Sia dunque conchiuso com' evidente, e per ragione, e per autorità, che un impero mancante d' una religion positiva sarebbe piantato su d' una base insussistente ed arenosa; impercio-chè

chè se nè tampoco la credenza di soprannaturali verita basta talora per innalzare un argine trionfatore contro la forza violenta delle passioni, questo torrente rigonfio e straripato precipitar vedrebbesi ad inondar da ogni parte, ed a ravvolgere ed assorbire nel proprio vortice ogni ordine architettato dall'umana prudenza, se tolto fosse della religione il nobile e poderoso riparo; riparo da cui soglion rendersi gli uomini, come riflette il Burlamaqui, (a) più obbedienti alle leggi, più affezionati alla patria, e più equi tra loro. Lo stesso Mirabaud, o parli come intimamente persuaso della religione, o parli come solo politico, non può a meno di soscrivere una siffatta proposizione. (b) *La religion est sans contredit le premier, et le plus util frein de l'humanitè: c'est le premier ressort de la civilisation; elle nous preche et nous rappelle sans cesse la confraternitè; adoucit nôtre coeur, elevè nôtre esprit, flatte et dirige nôtre imagination en étendant le champ des recompenses, et des avantages dans un territoire sans bornes.*

Forse ciò tutto non basta ancora per reprimere gl'insani latrati di alcuni bizzarri pensatori? forse allo specchio della ragione, e dell'autorità non ancora ravvisano esser eglino li più perversi nemici d'ogni sana Politica? Se anche dopo un pieno convincimento, che la natural probità non è che un ente chimerico per chi nessuna religione professa; che l'amor della gloria è troppo languido a fronte del sussulto imperioso delle passion più vivaci; che le leggi emanate dal-

(a) *Diritto politico*.
(b) *Traitè de la population Par. pr. ch.* 8.

dalle potestà costituite o non sarebbero venerate; o solamente quanto esigesselo il timor della pena; se anche dopo l' aver conosciuto tali verità, io ripiglio, sostenere volessero, che un sistema legislativo potrebbe abbastanza infrenare gli uomini, cosicchè le società fossero morigerate e probe; mi rimarrebbe a rispondere, che le sanzioni de' Governi non possono estendersi a vindicare tutte le picciole colpe, le quali però sono altrettante disposizioni agli eccessi più gravi, ed è la sola religion che le calcola, e ne minaccia una pena; che gli uomini non possono mai lusingarsi di procedere con equa lance nella elargizione de' premj, e nella inflizion delle pene, non penetrando le interne mozioni, e li conflitti del cuore, ed è la sola religione che ci promette un' esatta giustizia distributiva; che le providenze della Politica non si estendono a premiare che le virtuose azioni positive, poichè le negative non ànno un risalto sotto al di lei vigile sguardo, ed è la sola religione che ci rincora facendosi mallevadrice, che nemmeno queste rimarranno senza mercede. Ma troppe cose rispondere si potrebbero a riprovazione d' un sì strabiliato capriccio, il quale per avventura non si confuta meglio altrimente che col negligerlo e disprezzarlo.

C A P O II.

Cercasi se ogni Religione convenga alla Politica d' un Governo, e qual sentimento debbasi avere intorno alla Tolleranza.

Un Sovrano da cui si cerchi, se ogni religione convenga, e qual meglio possa confluire al be-

bene del di lui Stato, se interroga il Teologo; troverà essergli suggerita siccome la sola da adottarsi quella ch' egli professa, e che con assoluta fermezza tiene come rivelata divinamente; ond' è che il Cattolico crederà la sola da ammettersi quella dell' Evangelo, il Giudeo la Mosaica, il seguace di Macometto quella dell' Alcorano. Ma se in vece di promovere tale quesito al Ministro d' una religione, lo diriga piuttosto al Politico, perchè prescindendo da ogni altra perquisizione e controversia, fermi semplicemente li suoi riflessi sulla utilità, che sarà per derivarne a' suoi popoli, sarà cosa facile, che gli venga risposto secondo quello, che ne pensarono molti juspubblicisti, cioè che all' oggetto del vantaggio ogni religione può servire ugualmente, purchè tale non sia, che li di lei Canoni si appongano a quelli d' un' onesta civil società. In mezzo a queste due figure ci entro ancor io col solo carattere d' uomo ragionatore, e domando, se mi si voglia accordare un principio, cioè che al ben essere degli Stati quella religione sarà la più conducente, la quale più le passioni reprima, e scorga l' uomo ad una più nobile e pura virtù? Vorrò supporre, che un tale principio non sia per andare soggetto ad eccezioni, essendo in Politica decisamente un assioma, che li governi riconoscono la principale loro felicità nella morigeratezza de' popoli soggetti; la qual sola se manchi, nutrono nel proprio seno un verme venefico e corroditore. Posto ciò, piacemi dimenticare per un momento tutto quel peso di ragione intrinseca ed estrinseca, che in rigore di buona critica potria rendere ogni sana mente convinta di questo vero, cioè che ad esclusione dell' altre tutte la religio-

ne

ne piantata da Gesù Cristo quella è che deve professare ogni credente, ed è la sola che guidi al conseguimento della salute. Questo punto non è il soggetto del nostro esame; e se taluno vogliasi immergere in discussione siffatta, può far ricorso alli benemeriti apologisti de' primi secoli, ed a molti eziandio de' moderni, fra' quali l' Houtteville, il Nonnotte, il Bergier, il Valsecchi, ed altri molti de' quali lungo catalogo tessere si potrebbe. Attenendomi adunque a considerare la religione nostra Cristiana in solo fatto di Politica, io dico, che in forza del suaddotto principio, dessa è appunto che meglio di qualunque altra confluisce al bene d' uno Stato.

E che restano infatti quell' ombre di orgogliosa virtù e fanatica, di cui altra volta rilusse Sparta, Atene, e Roma, in faccia alla virtù pura e sincera, cui invitato si trova il Cristianesimo dall' Evangelo? la giustizia, la fortezza, il disinteresse del Paganesimo erano virtù suggerite dalla vanagloria, dal fanatismo, o dal furore, e d' ordinario allignavano accoppiate co' vizj più sozzi e brutali. Il Cristiano tende alla perfezione eccitato da un movente non soggetto al cangiamento delle vicende, nè punto dubita essere frustranea tutta la sua virtù, se una sola idolatri di sue passioni. In conseguenza si osserva, che li Gentili pompeggiavano d'un' esterna appariscenza virtuosa senza brigarsi di moderare gl' interni affetti; il Cristiano regola gl' interni movimenti medesimi del proprio cuore. Che se anche prescinder si voglia dalla Idolatria, confrontisi la stessa Morale prescritta dalla legge Mosaica con quella ch' è imposta dall' Evangelo; e veggasi quale in senso di buona Politica riesca più vantaggiosa. E' divina l' origine di quella leg-

ge che à promulgato Mosè; ma era dessa accomodata alla natura di un popolo materiale e cervicoso; e mentre opponevasi alla nefandità de' trascorsi, esigendo lo adempimento degli essenziali doveri rapporto a Dio, ed all'uomo; non guidava più oltre nella virtù, essendo ad ulteriori avvanzamenti poco disposta quella nazione. La nostra legge al contrario è il compimento di quella, nè si contenta di vietare all'uom che sia empio, lo vuole inoltre perfetto; nè si appaga che all' offensore perdoni, comanda ancora che l' ami, e lo benefichi; nè solamente prescrive il disamore dell' interesse, ma eccita eziandio ad un odio santo d'ogni affetto terreno. Non basta: introdotta l' appuntatura dell' Ebreo alfabetto, li Talmudisti, e Kabbalisti alterarono li passi della Legge, sicchè non solamente il lassismo delle interpretazioni, e la serie immensa delle favole introdotte, ma la stessa corruzione de' passi scritturali concorresse a disguisar la morale, di maniera che ben vediamo con quanto dannosi principj a carico della Società procedano anche oggi giorno li professori del Giudaismo. Essi non si recano a delitto l' enormi usure, e considerando eglino li Cristiani come altrettanti Etèi, Jebuzèi, Ferezèi, o simili idolatre nazioni, credono un dovere di legge il nuocerci possibilmente, e ne formano un espresso proposito, siccome riferisce il Becano, (a) il quale avverte li Principi di andar molto cauti nel ricevere da costoro il giuramento, (1) essendochè

(a) *Analogia veteris, et novi Testamenti. c. 15. de Observ. legalibus num. 61.*

(1) *Il precitato Autore dice, che in Norimberga ed al-*

dochè giudicano che questo niun abbia valore, se non è accompagnato da certe solennità: cose tutte che non essendo insegnate, nè permesse da Dio autore della Mosaica Legge, riconoscono per sorgente li maliziosi arbitrj surriferiti. Tanto non addiviene certamente del Cristianesimo; poichè sebbene mancato non abbiano anche tra noi de' falsi Dottori, che accarezzando con viziosa connivenza le umane debolezze, ardirono di depravare la intelligenza dell' Evangelo raddolcindone li precetti, non tentarono questi però giammai di adulterare nella sua fonte il testo genuino ed autentico della legge, nè mancò subito la vigilanza della Chiesa di proscrivere ed anatematizzare le false insorgenti dottrine. Del Maometismo niente dirò, poichè ognuno da se agevolmente rileva l'innesto di virtù e di vizj, che forma il piano di quella religione, il cui principale appoggio si fu l' ignoranza di quel popolo barbaro, cui venne imposta dal falso Profeta; che insieme divenuto Legislatore e Sovrano, se assolutamente non à proibito lo studio, come co-

---

altrove non ammettono li Giudei al giuramento, se non obbligandoli a stender la mano sul libro della legge conservato nella loro Sinagoga; senza la quale formalità si rilevò, ch' essi non calcolano per nulla il giurar falsamente: e lo stesso pure attesta Cornelio a Lapide *nel capo 5 del Levitico al v. 1. Aggiugne poi, che nemmeno un tal rito ci può assicurare abbastanza, perchè nel giorno dell' espiazione li Rabbini assolvono da' giuramenti maliziosamente fatti, e però su tale fiducia facilmente discendono allo spergiuro, singolarmente trattandosi d' ingannare li Cristiani.*

comunemente si crede, pure con maligna accortezza seppe mettere su cotal piede quella nazione, che restando nella rozzezza ed incoltura, mantenessesi costante nel professare una religione incoerente e mostruosa. E sì diffatti che tali troviamo essere stati li Maomettani sino a' nostri giorni, ne' quali comincia a sorger anche tra d'essi una qualche aurora di più felice coltura; non riducendosi che a minuti risultati tutto quel più che della loro eccellenza e nelle scienze e nell'arti ci si volle in questi ultimi tempi faticosamente persuadere. (1)

Qualunque siasi però il sentimento che avere si voglia su tale proposito, io voglio credere indubitabile affatto ad ogni modo la massima, che in ogni Stato una abbia ad essere la religion dominante; imperciocchè se nessuna fra tutte quella si potesse dir del governo, inevitabile sarebbe il disordine, che qualche canone della legislazione trovassesi contraddetto dalli canoni tra loro diversi delle diverse religioni; dal che proverrebbe, ch'esse fossero insieme approvate e proscritte, e che li Cittadini si trovassero obbligati ad opporsi praticamente alle dottrine formalmente accordate loro di riconoscere come conseguenze de' proprj dommi. Inoltre la varietà de' prin-

---

(1) *Tale è il giudizio che in ultimo risultato formarono gli uomini disappassionati in tale proposito; ond' è che ampolloso ed esagerato dichiararono quanto della letteratura Turca ci seppe rappresentare il chiariss. Sig. Ab. Toderini, il quale così parla e dipinge Costantinopoli in argomento di scienze e bell' arti, che poco più dir ne potrebbe di Londra, o di Parigi.*

principj non potrebbe a meno di suscitare tra Cittadini una diversità di condotta; quindi division di partiti, spirito fazioso, litigj, risse, rancori, e tradimenti; cose tutte che oppongonsi alla tranquillità dello Stato. Le quali conseguenze assolutamente si evitano da que' governi, ne' quali domina una religione, sebbene le altre vi sien tollerate: essendochè non ignorandosi quale dal Principato si protegga e si onori, l' audacia non trova fomento per disseminare disordini; e nel caso di contrarie dottrine concernenti 'l pratico ed il morale, quella sempre come proscritta rimane da se medesima, che alle teorie oppongasi della religion dominante.

Ma questa tolleranza di religioni straniere è ella poi veramente da ammettersi in un Governo? Fu questa in ogni tempo una quistione molto discussa, ma che pure, cred' io, sarebbesi agitata assai meno, se l' opera de' Teologi non ne avesse avuto gran parte, declamando contro siffatto tollerantismo, siccome enorme delitto lesivo della religione. A me sembra per altro, che una tal controversia agevolmente si possa condurre ad un chiaro scioglimento e felice, previa una distinzione, senza la quale altrettanto riuscirebbe forse insolubile per ogni parte. Io quindi distinguo il tollerantismo *Teologico* dal *Politico*: chiamo *Teologico* quello, ch' ugualmente tutte le religioni accetta ed approva, calcolando ciascheduna del pari bastevole per onorar Dio, e soddisfare ai doveri: chiamo poi quello *Politico*, che una sola onorando siccome la vera religione rivelata dal Cielo, questa protegge e promove, ma non per ciò l' altre perseguita, nè i loro professori proscrive, purchè non rechino allo Stato un influsso dannoso. Po-

sto ciò, a me rassembra che il tollerantismo *teologico* meriti ogni censura, anche in punto di sola Politica, perchè troppo l' offende, e che il tollerantismo *politico* non ne meriti alcuna, nemmeno in punto di Teologìa, perchè in nessun modo la disonora. La prima proposizione è già provata da quanto ò detto poc' anzi: la seconda facilmente comprovasi se si rifletta, che d' ogni religione, e singolarmente dell' Evangelica, è radice fondamentale la carità; che li primi banditori di nostra Fede non isdegnarono di consociare con li Gentili; e che contemplando di guadagnarli alla vera credenza, il Vangelo pubblicato dall' energica loro voce giunse a soggiogare le intere nazioni nemiche, non già col mettere a fil di spada li professori delle false religioni, ma coll' annunziare loro le glorie della Croce; annoverandosi appunto tra li fasti di nostra Chiesa, che *domuit orbem non ferro, sed ligno*. E perchè dunque avrassi a scorgere sparso l' umano sangue, come ne' passati secoli vide non senza orror la natura, solo perchè tratto forse dall' urgenze più gravi fuori delle contrade natìe, siasi in uno Stato straniero introdotto chi professa una religione diversa dall' imperante? non sarebbe questo un imprimere nell' infelice falsamente l' idea, che crudele si fosse il Dio, che si adora? Io son d' avviso pertanto, che se disconviene il piantar per massima di Stato la opinione, che ogni religione sia buona, come si pratica in Calicut; e se nemmeno devesi opinare co' Tartari Calmuchi, che il comportare ogni religione sia un assoluto dover di coscienza; pure lungi dal praticare un' abominevole persecuzione, cui la nostra religion non ci astringe, anzi si oppone, convenga al contrario, che un ben re-

regolato governo si faccia garante della tranquillità e sicurezza anche a coloro, che un' altra Fede professano, purchè vivano subordinati alle Leggi dello Stato; il che anche li riguardi d' un' accorta Politica esigono assolutamente. Per verità chi non vede di primo slancio la copia di que' vantaggj, che può ritrarsene? intanto l' amicizia delle nazioni, e la protezion del commercio son senza dubbio due ordinarie conseguenze, che ci possiamo promettere da questa benefica tolleranza.

Ma affinchè di questo tollerantismo civile non apprendasi per avventura piùcchè non conviene ampia la idea, mi è necessario di dichiararmi, che già per esso non vuolsi intendere in modo alcuno accordata la facoltà di promiscuamente esercitare le religioni diverse da quella cui l' autorità sovrana professa, poichè in tale supposizione appena distinguerebbesi più la religion dominante del Principato. Più: la publica e libera professione d' ogni culto sarebbe una continua sorgente di scandalo al popolo, il quale insensibilmente accostumandosi a quella pluralità di ceremonie e di riti che gli caderebbero sotto degli occhj, a proporzione che rendessesi a questi indifferente, diverrebbe più tiepido ed illanguidito nell' amore e nella stima della sua religione; e forse sarebbe a temersi, che appoco appoco fra tante religioni o rimanesse del tutto irreligioso, ovvero riducessesi ad un risultato di principj e di culto vario in ogni individuo, ed in tutti mostruoso. Dalla indifferente promiscuità poi di uomini nudriti con tanta diversità di massime e di opinioni, quindi a vicenda l' uno internamente mal persuaso, anzi sprezzatore dell' altro, chi non dipingesi quali se ne

avrebbero a paventare tristissime conseguenze?
Il più terribile però degli effetti quello si è per mio credere, che nello Stato gradatamente estendendosi li proseliti de' varj errori, se non più perchè d'ordinario conniventi alla debolezza delle passioni, li settarj delle religioni straniere acquisterebbero una forza di prevalenza bastevole a sovvertire ogni ordine di polizia: e coloro medesimi che non avessero abbandonato la prisca lor religione, pure nelli costumi resi prevaricati e corrotti, minaccerebbero un turbine troppo fatale alla pubblica tranquillità. Quindi è che sebbene in Atene ed in Roma si tollerassero gli uomini d'ogni nazione e d'ogni rito (ciò che falsamente trasse alcuno a supporre in tale proposito del tutto indolenti li due accennati governi) pure avvertirono anch'esse, che il tollerantismo civile doveva ristringersi entro alcuni regolati confini: e fu perciò che indotte, non so se più veramente da uno spirito di religione o di politica, e con le leggi, e con le pene si prestarono a reprimere l'audacia di chi suscitare volesse negli oggetti o ceremonie del culto alcuna innovazione. Per combinare adunque gli affari della religione, e della politica al lume dell'umanità, e della ragione, sarà espediente il tollerare la privata professione delle religioni straniere ne' loro rispettivi cultori, non negando ad essi quella partecipazione di beni sociali, che sono comuni a tutte le genti nello stato civile, nè punto privandole delle civiche prerogative; ma altrettanto dovrà essere d'ogni Sovrano armato il braccio mai sempre contro coloro, che pompeggiando su quelle massime, ed istituzioni che alla fede e religion dominante si oppongono, tendessero a disseminare lo

scan-

scandalo o la seduzione. Il voler inquirire l' interne opinioni, ed assoggettare a' gastighi la mancanza interiore della credenza sarebbe un usurparsi quel dritto ch' è solo del tribunale supremo, nè può appartenere che allo scrutatore de' cuori. Il sorpassare con troppa freddezza il pubblico disprezzo della religion che si onora, sarebbe un avventurare al deperimento anche la civile costituzion dello Stato. Se il tollerantismo non si diriga con questa media proporzionale, avverrà o che un fanatico zelo crudele, sitibondo di umano sangue, al Dio della pace abborrevolmente consacri infiniti olocausti, immolati piuttosto però alla passione ed al furore; o che una pigra tardezza così inviluppi gli affari stessi politici della nazione, che per non cadere sotto le rovine intentate dagl' interni nemici, si trovino li governi un giorno costretti a favorire i loro medesimi persecutori. Il celebre Editto di Nantes carpito dalla forza, e dal timore alla debolezza di un Re che scorgea vacillante la sua corona, ne sarà sempre un luminoso argomento; e que' sforzi grandissimi, anzi oltrespinti, che da' suoi successori usati vennero per rimediare alle conseguenze tremende di quella legge, non fanno che vieppiù confermare la necessità di mantener combinata con accortezza una vigilanza indefessa ad una prudente moderazione. (1)

CA-

(1) *Ognun sa che nella Francia li partigiani del Calvinismo, conosciuti sotto il nome di* Ugonotti, *erano talmente cresciuti di numero, e tanto era avvanzato il loro potere, ch'* Enrico di Navarra *per non esser escluso dalla Corona dovutagli per ti-*

CAPO III.

Pratiche riflessioni necessarie ad un Governo relativamente alla Religione.

DAl sin quì detto parmi che come corollarj ne derivino alcune pratiche conseguenze, l' allontanarsi dalle quali potrebbe forse aprire una fonte perenne di rei effetti nocivi ad uno Stato. La prima di queste si è, che se un ben regolato governo deve professare una religione, e proteggerla, è dunque necessario il rintuzzare robustamente l' audacia di coloro, che si facessero a disseminare in qualunque maniera delle diverse seducenti dottrine. Quindi farà duopo l' invigilare sulla qualità de' principj, che

titolo di legittima successione, discese ad accordar loro l' Editto *famoso di* Nantes, *con cui autorizzò la religione de' sedicenti* riformati, *abilitandoli ad ogni pubblico impiego. In appresso la necessità di togliere questo scandalo animò* Luigi *XIV. a rivocare solennemente quell'* Editto, *fiaccando l' orgoglio del Calvinismo; ma un mal inteso zelo si estese a perseguitare persino le opinioni private, ed uno spirito di persecuzione si scagliò anche sopra coloro. che per nessun conto riuscivano di scandalo, o di perturbazione allo Stato: e sebbene* Raynal, *e* Voltaire *abbiano dipinto questo quadro con troppo caricati colori, pure è innegabile per li rapporti delle Storie veridiche, che sino sotto il regno di* Luigi *XV. abbia continuato una indebita e violenta inquisizione. Questo disordine fu assai peggiore del precedente. Il primo di-*
so-

che in tale proposito vengano insegnati, e singolarmente ne' luoghi destinati all' educazione della gioventù; osservandosi che difficilmente si giungono a sradicare li germoglj di que' semi speculativi o pratici, che ci furono inseriti colla prima istituzione. Nè punto men circospetto essere dovrà ogni governo sulla circolazione de' Libri, il cui veleno spesse volte riesce tanto più gravemente micidiale, quanto meglio inorpellasi dalla piacevolezza, ed eleganza dello stile, o dalla speciosità, con la quale da principj innegabili si fanno comparire derivate delle conseguenze fallaci, o dalla seducente novità de' sistemi, che sempre si attrae la sequela de' più leggieri spiriti, costituenti la propria gloria nel dichiararsi de' nuovi ritrovati ligj partigiani e fautori. Quella innondazione di opere ed opuscoli, che per lo più mentiscon la

---

sonorò la religione coll' approvare formalmente il Calvinismo; non fu peraltro errore impolitico l' abilitare a' pubblici impieghi li professori, poichè la prevalenza della forza non ammetteva riparo, e poichè niente è lesivo della ragione Civile, che li pubblici carichi si fungano da un uomo di religione diversa dall' imperante, giacchè la varietà delle opinioni speculative non si oppone alla natural probità; ed io sono ben certo, che ognuno vorrebbe piuttosto dipendere dal giudizio d' un onesto Maometano che di un depravato Cattolico. Il secondo inconveniente offese la religione, e la politica: quella con l' opporsi alle leggi di carità, che ne sono il fondamento più sacro; questa col rendere disperatamente fuggiaschi dallo Stato li soggetti più interressanti per dovizie, commercio, ed arti.

la patria, e tengono mascherato l' autore; che non discostandosi mai dall' ostentare *ragione*, e *natura*, alla *natura* si oppongono, ed avviliscono la *ragione*; che affettando un metodo geometrico, promettono dimostrazione di ciò, che nemmeno è suscettibile di vera prova; tale inondazione, ripeto, quanto sia ormai riuscita dannosa, si può abbastanza argomentare da quella incredulità o miscredenza, che proteizzando in mille guise, dappertutto serpeggia; non solamente come pervertitrice dello intelletto, ma insieme, e molto più, come corruttrice del cuore: incredulità o miscredenza che sotto la maschera di forza di spirito, e di pensamento spregiudicato reagindo gagliardamente contro li canoni stessi di quella morale che la natura c' insegna, infirma la manutenzion d' ogni patto; turba ogni società; delude ogni legge; e rende vuote d' effetto in qualunque governo le provvidenze dirette a promuover l' ordin civile, poichè sul solo disordine s' aggira il perno del suo sistema. Si confessi adunque amplamente, che se questi opuscoli vergati con stigia penna tendono a rovesciare la religione, od apertamente combattendo i suoi dommi, o contentandosi di motteggiarne l' esteriore del rito, o piantando in astratto massime, che ripugnano con le teorie di una sana credenza, avranno ad essere gelosamente impegnati a proscriverli, e sterminarli li Principati, li quali non possono a meno di sentir vacillante il loro trono semprechè sulla base della religion non si appoggi. Io non sono quì per trattare questo punto con altre viste politiche, nè per confutare appositamente l' autore da me citato nel Ragionamento proemiale, nè altro moderno Inglese a

lui

lui consono assai nel volere la libertà della stampa. (a) Taccio, che un effetto della piena licenza concessa alla stampa stato sia un assai grave disordine economico cagionato in alcune famiglie di Londra, mercè la falsa divulgazione fatta da un Giornale, che annunziava conchiusa la pace tra la Francia e l' Inghilterra. Dirò solamente, che il permettere disseminato per questa guisa l' errore, il qual inorpellare si suole in cento modi diversi, e sembra trionfatore della verità conculcata ed oppressa, egli è un approvare tacitamente l' obbrobrio della medesima religione: dirò, che conoscendosi la proclività del cuore umano al soddisfacimento delle passioni, è un volere il disordine, se si consente ch' una guasta morale erga cattedra con ogni solennità: dirò per ultimo essere contro l' ordine politico una indolenza su questo articolo, tollerandosi che ogni assurdo possa godere il favore di renderne tutti pubblicamente instruiti. Quello che io sento in proposito de' libri, estendasi pur francamente ad ogni circolazione de' manoscritti, come pure alle pitture, sculture, ed altre simili opere manufatte, le quali possano servire di scandalo col promuovere il mal costume, o mettere in ridicolo la religione. Nè si dovrà passare come sufficiente giustificazione la privatezza, a cui si vogliono condannare siffati lavori; conciosiachè, ommettendo qualunque altra delle molte ragioni che in contrario addur si potrebbero, egli è fuor di dubbio, che rimanendo ordinariamente ta-

---

(a) *Godwin Esame polit. della Giustizia.*

tali opere superstiti all' autore ed al proprietario; non possono questi garantire, che o presto o tardi non sieno per rendersi gravemente dannose.

In coerenza di queste riflessioni, osservando che la Cattedra, il Pulpito, ed il Teatro concorrono in ispeciale maniera a formare il sistema morale e civile della nazione; parmi che un Principe potrebbe non solo volere, che nessuna di queste tre fonti rendessesi perniciosa; ma pretender eziandio, che tutte e tre cooperassero a rendere più radicate delle massime consone alli teoremi della religione, ed al piano della interna politica dello Stato. Il perchè non comprendo come addivenga, che per esercitare un' arte di pretto meccanismo poco o nulla confluente alla pubblica utilità, vi si esigano delle previe esperienze, solennizzate da una legale approvazione, quando poi ne' gelosissimi uffizj di Professor d' una Scienza, o di Sacro Concionatore è liberamente permesso a chicchessia l' accingersi ad esercitarli; e taluno li esercita infatti, solo che a facilitargli qualche provvedimento con questi mezzi concorra ed un' audacia ignorante, che non gli lascj distinguere la difficoltà dell' impresa; ed un capitale di cialio appoggiato alla corteccia superficial del sapere, molte volte più incommoda e più nociva della stessa ignoranza: Non basta però l' accertarsi, che li soggetti esercenti sieno capaci di farlo: rimane un dubbio, cioè se abbiano prudenza per eseguirlo a dovere: Sarebbe util cosa pertanto, che loro fossero alcune materie prescritte a trattarsi, altre vietate; e poichè riesce impossibile, che i loro sermoni vengano ogni volta riveduti, necessaria sarebbe una previa

via

via conoscenza, ed una formale approvazione delli soggetti; tenendo anche sempre aperto il luogo a ricorso per punire coloro, che finto avessero con iscandalo tai ministeri. E nò che la Politica degli Stati non se ne sarebbe risentita tante volte, come avvenne nella Lega di Francia, mercè l' ardire caparbio sollevato contro il governo dalle voci de' pergami, nè la religione patirebbe sì di sovente lo sfregio di tante favole a lei apposte da un fatuo zelo, e da una stolta credulità, se questo proggetto foss' eseguito, e sostenuto in vigore. Nè rechi meraviglia ad alcuno, se bramando di rendere vantaggiose alla Società queste pubbliche Scuole di massime e di costumi, vi ho compreso il Teatro, che volgarmente si crede soltanto ordinato a divertire e ricreare. E sì diffatti ch' è questo lo scopo primario, per cui è istituito; ma conciossiachè a tal effetto per istrade diverse si può pervenire ugualmente, non sò perchè accoppiar non si possa al dilettevole un' insinuazione della virtù, la quale tanto più agevolmente si farebbe strada negli animi, quanto è più solleticante la scena nel ricordarla e suggerirla. L' utilità del commercio, e della domestica vigilanza; li buoni effetti d' una prudente educazione; l' ottima direzione che rende saggia una Moglie poco riflessiva; le glorie del patriotismo, non potrebbero piacevolmente istruire il popolo, anzichè desumerne gli argomenti dalle gozzoviglie, dalle mormorazioni, da' scandalosi amori, dalle illegittime insurrezioni de' popoli, e simili altre fonti, le quali, checchè in contrario ed a correzione scriva l' autore teatrale, fanno un' impression più profonda col male che spiegano, di quello che col bene

che

che oppongono. (1) Così è, dice un moderno Politico (a): in quella guisa che un bravo architetto fa sì che gli ornamenti stessi della sua fabbrica servano a maggiormente fortificarla, non altrimenti un buon governo saprà servirsi anche de' popolari piaceri a rassodare gli uomini nella virtù. Non era a caso che ne' secoli vetusti la gioventù trattasse il cesto, il disco, la pica, ed esercitassesi in ogni maniera di giuochi ginnastici, giungendo per fino a lottar con le fiere: premeva allora di render gli uomini erculei, sicchè pieni di atletico vigore sapessero difender se stessi, e la patria loro. Adesso la lotta maggiore quella si è dello spirito: a questo adunque provveggansi li principali ripari, e li soccorsi più efficaci.

Una terza pratica conseguenza, ch' emana de' precedenti Capi, si è un riguardo dovuto alla de-

---

(1) *Non è solamente da' popolari argomenti delle Commedie che si promova questo disordine; anche li soggetti tragici ordinariamente son tali, che quasi avessesi a risguardar con invidia il tempo dell' antica Greca ferocia, si studia solo di destar nell' anima un orrore profondo ed acerbo col dipingere la sevizie più snaturata e furiosa. Nè io pretendo che si cerchi di maneggiare gli affetti più molli sino a stemprare il cuore a debolezza; anzi riprovo che traggansi sulle scene gli Eroi in qualità di schiavi d' una passion la più vile; ma ben crederei, che qualunque sceglier si voglia l' argomento d' una Tragedia, dovessesi sempre aver in vista il risalto e trionfo d' una luminosa virtù.*

(a) *Sonnenfels Scienza del buon Governo.*

decenza de' Tempj, ed alla dignità de' Ministri del Santuario. Io lascio da un canto quelle riflessioni religiose, che devono condurre gli uomini al culto della Divinità, ergendo de' pubblici luoghi, in cui radunarsi ad adorarlo, li quali non saranno mai proporzionati nella maestà e magnificenza alla somma grandezza del Dio che si adora; riflessioni che meritevoli ci danno a conoscere d'ogni venerazione e rispetto li Ministri della religione, a' quali è dato il supremo onore di essere li mediatori della riconciliazione tra l'uomo e Dio. Mi attengo solo pertanto, com' è mio scopo, alle riflessioni proprie d'un uom politico; e queste mi fanno chiaramente distinguere, che la necessità della religione trae seco quella d'un uniforme pubblico culto esteriore, sul quale appunto è forza che vigili la sovrana autorità, ed al quale insieme conformare si deve la polizia degl' Imperj; che dunque vi ànno da essere de' pubblici luoghi, ne' quali questo culto si eserciti principalmente, e dove anche gli ottimati, li Re, li Despoti della terra sieno costretti a riconoscer l'uguaglianza degli uomini davanti a Dio; che perciò sono necessarj alcuni ministri depositarj de' misterj e de' riti, li quali s'interpongano fra Dio ed il popolo: ed ecco la necessità de' Tempj, e del Sacerdozio. Ma che? il popolo per lo più materiale non apprezzerà gran fatto la religione, se ne' sacri Tempj non gli si risvegli un' idea di grandezza imponente, che lo desti a formarsi grande l'idea dell' oggetto delle sue adorazioni. Quindi la magnificenza del fabbricato, e la preziosità degli arredi gioveranno moltissimo a tale riguardo; e come li Sovrani credono necessario il fa-

sto del loro treno per incuter ne' sudditi un sentimento di venerazione, avvisando che in una positiva semplicità il volgo, solito abbandonarsi all' impressione de' sensi, mal saprebbe concepire ed abbinare l' idea d'una podestà imperante; così ugualmente indispensabile confessare si deve questa esteriore sensibil grandezza nelle cose alla religione appartenenti, acciocchè il popolo viemaggiormente viva addetto alla sua Fede. Ciò molto più si otterrà, se alcuni Tempj li più superbi sieno eretti per volontà ed a spese del governo, giacchè chi dipende niente più affetta che la imitazione di chi comanda, ed allora è spontaneamente religioso, quando è persuaso e convinto, che la religione dal Sovrano si stimi e si onori. All' opposto sconsigliato sarebbe chi, malgrado la sua irreligiosità, lusingassesi di vedere da' sudditi accolta ed osservata la religione, essendo più facile, secondo il detto d' un savio Scrittore, che la natura alteri l' ordinarie sue leggi, di quello che un Principe formi il sentimento ed il costume de' popoli diverso dal suo: *facilius est errare naturam, quam Principem formare Rempublicam dissimilem sui*. (a) E tanto è vera questa massima, che lo stesso Macchiavelli amico dell'utile, e non avverso all'inganno, raccomanda ad ogni Principe, che se anche non sia buon credente, almeno per Politica simuli la religione. Di quì è ch' io crederei cosa di gran pericolo il demolire, o spogliare degli addobbi preziosi li luoghi sacri, se una manifesta causa non giu-

(a) *Cassiodo*.

giustificasse l' azione, temendo che ciò potesse recare un crollo assai grave alla credenza e pietà del popolo, da cui tanto può dipendere la privata e la pubblica felicità. Altrettanto a proporzione dee dirsi del rispetto che a' Sacri Ministri devesi procurare. Per verità, come saranno riverite le dottrine, che si annunziano, se cadano in disprezzo coloro che si destinano ad annunziarle? Ma per assicurare agevolmente il tributo della venerazione ad essi dovuta, due cose io son d' avviso che sieno di assoluta necessità ne' Ministri medesimi, e vale a dire la decenza nell' esteriore comparsa, e la edificazione del loro costume. Per ottener entrambe siffatte cose parmi che converrebbe, non mancasse ad essi un competente provvedimento, nè mai fosse lo stato loro soverchiamente commodo e dovizioso. La povertà in qualche guisa giustifica le mancanze; l' opulenza riesce d' un gagliardo incentivo a commetterne: quindi un misurato provento, consigliando alla frugalità, potrebbe rimoverli dagli eccessi; ne' quali poi tuttavia proseguendo taluno ad incorrere, non avrebbe discolpa a suo favore. L' effettuazione d' un tale proggetto agevolarsi potrebbe col rendere circoscritto e prefisso il numero degli emancipati all' altare; sì perchè le rendite sacre più facilmente corrisponderebbero all'uopo richiesto, si perchè toglierebbesi la superfluità de' Ministri, sorgente fatale di ozio e di mille altri disordini. Ecco però risultare la necessità di una riforma del Clero, e di un ben regolato piano per eseguirla; ma io lievemente sorvolando agli articoli di dettaglio, non faccio che accennare di slancio quelle riflessioni, che mi sembrano necessarie per un generale siste-

ma, giacchè non è di mia messe il discendere a' piani particolari.

Ma giacchè l' occasione à voluto farci conoscere, che anche a senso delle viste politiche devono li sacri tempj tenersi in molta venerazione e riguardo, non è disacconcio promovere in questo luogo il quesito, se un Principe Cattolico debba riconoscere quel privilegio d' immunità, che a rifugio e sicurezza di alcuni uomini delinquenti e facinorosi, alle Chiese accordarono li Pontefici con le lor Decretali, e li Concilj medesimi co' loro Canoni. Al solo promoversi una tale quistione s' allarmano pressochè tutti li moderni Giuspubblicisti, li quali crederebbero di non conoscere nemmeno elementarmente li regj diritti, se dubitassero un solo momento in favore della sentenza affermativa. Quindi affastellando insieme una enorme copia di opposizioni, vorrebbono dire ad un solo fiato, che il primo movente di accordare alle Chiese il diritto di asilo fu il voler mettere in obbrobrio e riprovazione i delubri della gentilità: che se il Concilio di Efeso estese un tal privilegio al circuito dei tempj, ed anche alli chiostri, a quell' assemblèa vi erano gl' Imperadori presenti, od almeno i loro Legati, per prestarne a nome di quelli l' assenso: che ciò peraltro non obbliga li Sovrani a riconoscere siffatta immunità, essendo al loro gius pienamente soggetto checchè esiste tra li confini del loro dominio. Aggiungono, non potersi ad alcun patto supporre, che Dio voglia ne' tempi della novella alleanza proteggere gli empj all' ombra de' suoi altari, quando nel patto antico comandò di strapparli dall' altare medesimo per trarli al meritato suppli-

zio:

zio: (a) *Si quis per industriam occiderit proximum suum, & per insidias, ab altari meo evelles eum, ut moriatur*. M' invitano anche a riflettere, che il perseguitare un colpevole nella Chiesa non offende il decoro del luogo sacro, nella guisa stessa che il Sovrano de' Stati Ecclesiastici, e Capo insieme della Religione, e della Cattolica Chiesa, più volte dannò a morte de'rei, senza giudicar che offendesse con ciò la santità dell' ecclesiastico decoro. Finalmente conchiudono, che Giustiniano (b) limitò il diritto dell' accennate immunità; che l' Imperador Leone lo tolse alle Chiese di Costantinopoli; che Carlo VI., e Maria Teresa ne ànno eccettuato alcuni casi più atroci; e che in conseguenza potrà ogni Principe ne' proprj Stati ammettere, limitare, od abolire pienamente siffatto gius a suo piacere. Ora che un tale linguaggio quello sia de' Settarj eterodossi, non è a stupire in alcun conto, quand' anzi occasion vi sarebbe di meraviglia se a parlar imprendessero diversamente; ma ciò ch' io non arrivo ad intendere si è, come coloro medesimi da' quali si professa un' ortodossa credenza, possano spargere tanto veleno su tutto quello che dice rapporto all' ecclesiastico dritto, e tinger la penna d' un' acrimonia la più caustica qualunque volta abbiano a farne menzione; e talor affettando ignoranza, per non rimontare a' veri principj, ed autentici documenti, talaltra ostentando erudizione coll' adulterare de' fatti, si sforzino di dipingere con mostruoso profilo ogni dottrina canoni-

(a) *Exo. c. 21. v. 14.*
(b) *De his quæ ad Eccl. conf.*

nica. Molto meno poi fatto mi vien di comprendere la genuina ragione, per cui questi Scrittori si accendono di tanto impegno a screditare la immunità delle Chiese, quando se al tribunale d' una disappassionata ragione si esamini quel privilegio che fu loro accordato, e li cancelli tra' quali infatti è presentemente ristretto, la ragione politica non può sofferire discapito alcuno. Mi si permetta intanto di osservare, che l' origine della immunità de' sacri tempj, sebbene instituita dalla volontà solamente degli uomini, pure si trova appoggiata, e protetta dall' esempio della legge Mosaica, nella quale alcune città di rifugio erano state stabilite da Dio, e nella quale non rilevandosi che giammai si sia proceduto (1) contro d' un faci-no-

---

(1) *Intendesi di alludere all' ordinario costume di usar riguardo a' malfattori ricoverati nel Tempio, contro il qual costume peraltro troviamo essere seguito un qualche fatto, come fu nella persona di Atalia, che per comando di Jojada sommo Pontefice fu tolta dal Tempio, e messa a morte (Reg. 11.). Riflettasi eziandio non essere mia intenzione il sostenere precisamente, che nel tempo della Mosaica legge il recinto del Tempio godesse del privilegio d' immunità per divina istituzione. Che se però il provar questo sarebbe forse difficile, malgrado molte autorità che ce ne porgono delle fortissime congh̄ietture, altrettanto sarà arduo il rendere abbastanza provata la contraria sentenza, cioè che il Tempio non fosse un sicuro rifugio. Se Demetrio, dice il* Melchiori *nella sua* Miscellanea Criminale, *offrì a Gionata, per collegarsi con lui, il gius dell' asilo al Tem-pio*

moroso ricoverato nel Tempio, fu non imprudentemente da molti interpretato, che appunto a quell' albergo di santità alluder volessero le parole dell' Esodo, (a) *Constitui tibi locum in quem fugere debeas*. Che se gli stessi Gentili giudicarono conveniente cosa il tributare a' loro delubri 'l rispetto di considerarli luoghi di asilo: di maniera che rifugiatosi Pausania (b) in un tempio di Sparta, e premendo molto al governo di renderlo gravemente punito, presesi l' espediente di chiuder le porte del religioso recinto, e di scuoprirne il tetto, cosicchè privo di sussidj, e soggetto all' intemperie de' tempi morir dovesse di fame e d' inedia, mai osando per altro di estrarlo dalle porte per cui si era introdotto; dirò di più, se appresso il Paga-

---

pio di Gerosolima; dunque sino allora non conoscevasi un tale diritto in quel sacro luogo: e se Gesù Cristo significò meraviglia, che gli sgherri da cui fu legato nell' Orto, vedendolo ogni giorno sedente nel Tempio, colà non avessero eseguito la sua cattura, dunque, egli argomenta, il Tempio non serviva di asilo. Tali speciosi argomenti ad ogni modo non bastano, mentre Demetrio poteva voler render Gionata sicuro di conservare anche per sua volontà un privilegio di data anteriore; e la meraviglia espressa dal Redentore prova, che i littori de' Romani, siccome gentili, non rispettassero nemmeno in quell' augusto recinto gl' inquisiti dalla giustizia; ma non convince, che il gius dell' asilo non fosse accordato a quel luogo sì rispettabile.

(a) c. 21.

(b) *Corn. Nep. in Paus. vita.*

ganesimo bastavano alcune sacre figure per donare con la lor vicinanza una total sicurezza a' rei che si rifugiavano, e tali erano li Flamini, e le Vestali, (a) come si raccoglie da Gellio, e da Plutarco; qual non sarebbe riprovabil costume, se a' nostri giorni non si volesse calcolare bastevole ad infrenare il braccio dell' umana giustizia, ed a renderne il colpo più mite, un recinto consecrato alla vera Divinità? Ed è ben vero che tutti li Sovrani non erano presenti allorchè si sancirono queste providenze Ecclesiastiche, e d' altra parte è innegabile che ogni Sovrano tiene una piena autorità di esercitar la giustizia nel suo dominio; contuttociò non è ad ingnorarsi, che qualunque Sovrano Cattolico, a cui stia veramente a cuore il proteggere e per intimo senso, e per viste politiche la religione, non dovrà lasciar intentato alcun mezzo di procacciarle la venerazione ed il rispetto; li quali effetti io sono di sentimento che in vano prometterebbesi, se togliere volesse alle Chiese ogn' idea di quella immunità, che a' sacri luoghi immemorabilmente venne concessa dalle genti eziandio di credenza prevaricata, come abbiamo testè veduto. Ciò tanto meno sarà per volersi da un avveduto Sovrano, quanto meglio egli sappia, che ne' secoli a noi precedenti non fu sola la Canonica autorità, ma l' Imperiale (b) eziandio, che

(a) *Vide Gottofr. in notis ad l. addictos h. c. de Epis. aud. lit. &c.*

(b) *Toto tit. C. de his qui ad Eccl. confug. - Auth. de Mand. Principum & Neque autem homicidis Coll. 3.*

che spontanea concorse ad accordare un tal privilegio: ed è pur cosa certa, che sebbene ogni nazione tenga il proprio Municipale diritto, pur tuttavolta li colti governi anche oggigiorno nella maggior parte delle lor prescrizioni si uniformano al piano ed alle costituzioni di quel Gius, che per eccellenza il *civile* si chiama, e che pure vien detto *il Gius comune*. E non è già vero altrimenti, che la Divinità ne' recinti a lei consecrati voglia donar protezione al delitto, cui non può non odiare essenzialmente; ma egli è ben consentaneo, che gli uomini creduto abbiano di onorarla, sospendendo l'esercenza di alcuni loro diritti in quegli alberghi di santità, come a solo argomento di onore accordasi a' rei un' immunità, se rifugiare si possano presso di uno straniero Ambasciadore, quantunque a niuno cada in sospetto, che il Ministro di un' estera Corte sia per favorire gli uomini facinorosi. Che se una tale immunità accordata a' sacri Tempj pare, che non sia in piacer del Signore, per quanto risulta dal testo sovracitato dell' Esodo; pur si rifletta, ch' ei non impone di rimovere con la forza dal Tempio suo ogni uom delinquente, ma il reo d' un omicidio premeditato ed insidioso. Ciò posto, potrebbe soggiacere a censura il privilegio di asilo accordato alle Chiese, se volesse che qualunque più esecrando e geloso misfatto esente fosse da ogni gastigo, rifugiandosi il reo nella Chiesa; ma l' asserirlo od è un ignorare la Canonica facoltà, od è un adulterarla con profonda malizia: imperciocchè, tutte le precedenti eccezioni ommettendo, basta il leggerle confermate ed ampliate da una Bolla di Gregorio

XIV.

XIV. (a) Nemmeno vuole il privilegio dell' ecclesiastico asilo, che affatto si condoni 'l delitto all' uom rifugiato, ma solamente che sospendasi la effusione del sangue, quand' anche meritata ei l' avesse, e che nella commutazion della pena trovi una gratuita pietà all' ombra di quel recinto, ove appunto dalla clemenza sovrana noi cogliamo più liberali i favori. Il che s' è così, qual è il danno che ne procede alla Politica degli Stati? non vorrà anzi una sana Politica approfittare di così provvide instituzioni, le quali mentre tendono ad imprimere una maggiore venerazione per i luoghi consecrati al Signore, e quindi a mantener vivo lo spirito di religione, che tanto è necessario pel buon governo de' popoli, somministrano nel tempo medesimo un onorato mezzo a' Sovrani di sospender talora senza indecoro i fulmini di severe vendette, mantenendo nel pieno vigore le proprie leggi? Se un tal favore non godesi da coloro che commettono li delitti più gravi, e più nocivi nella civil società, il Sovrano ch' è pa-

(a) *In Bulla*, Cum alias. *Ut laicis ad Ecclesias locaque sacra & religiosa confugientibus, si fuerint publici latrones, viarumque grassatores, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, ac viatores ex insidiis aggrediuntur, aut depopulatores agrorum, quique homicidia, & mutilationes membrorum in ipsis Ecclesiis, earumve cæmeteriis committere non verentur, aut qui proditorie proximum suum occiderint, aut assassinii, vel hæresis, aut læsæ majestatis in personam ipsiusmet Principis rei, immunitas non suffragetur.*

è padre, il Sovrano che nel punire adempie un dovere del proprio uffizio, ma non senza ribrezzo della clemenza ed umanità, trovandosi onorevolmente dispensato dall' infligere gravi pene in que' casi meno rilevanti, che dall' accennato privilegio rendonsi favoriti, sarà alla condizione di quella madre, la quale è grata alla mano che sospende il colpo da lei minacciato allo scorretto figlio cui ama, giacchè può combinare insieme e la manifestazione del proprio risentimento, con cui impedire nuovi trascorsi, e le voci della tenerezza, che resistono all' esecuzion del gastigo. Sarà adunque merito de' Sovrani Cattolici l' uniformarsi a rispettare questa Ecclesiastica immunità de' sacri luoghi, e per tributare all' Ente supremo un omaggio, che troppo conviene alla grandezza infinita di sua maestà; e per riverire le istituzioni d' altri religiosi Principi, anzi della Chiesa medesima, e quell' autorità di cui essa si trova legittimamente investita dal proprio autore; e per manifestare quel sentimento di dolcezza e di bontà, ch' è la gemma più rilucente nel diadema de' Principati; e per mantenere li proprj popoli sempre più addetti al culto interessantissimo della propria lor religione. Io mi conforto a sperarlo nell' osservare, che dietro a molti pensatori del secolo da me discrepanti sorse qualche illustre Scrittore, che non contaminato dalla pece d' una guasta metafisica, o d' un' adulatrice perniciosa Politica, perfettamente uniformasi al mio sentimento, da cui certamente discordare non può chi professa sana dottrina. Al falso zelo poi di coloro, che mossi da un insano livore contro la Chiesa deridono de' sacri tempj l' immunità, e la dipingo-

gono come impolitica, rispondasi con ferma costanza da chi presiede a' governi, che l' esempio di chi l' à abolita non merita di ritrovare sequela; che le restrizioni fatte da alcuni Principi religiosi avranno avuto una giustificazione nelle cause moventi; che allora sarà permesso d' interpretare lecita la violazione d' un tal privilegio, quando sia per derivare alla società, od al Principato una conseguenza troppo nociva; e per ultimo, che regolarmente, più assai degli effetti risultanti da questo principio, sono da considerarsi perniciosi agli Stati coloro, che vanno disseminando con un arbitrario diploma di spiriti illuminati tali dottrine false, sediziose, e fatali.

L' ultima riflessione da farsi nel proposito di religione è la necessità di combattere, reprimere, e distruggere, per quanto si può, la superstizione ed il fanatismo. Questi vizj, che sono parti spurj ed illegittimi della religione, od a meglio dire dell' abuso, e mala interpretazione che voglia farsene, rendono il popolo indocile e contumace. E' vero, che non fanno ordinariamente temere in una nazione que'strani effetti protervi che dalla irreligione producons; tuttavolta non sono da trasandare con indolenza, non essendo difficile, che delle gravi conseguenze vengano prodotte dalla falsità delle opinioni superstiziose e fanatiche, le quali una volta che sieno assunte dal volgo, sembrano medesimarsi con lui, amante sempre di tutto quello che porta il carattere di estraordinario e meraviglioso. Il dottissimo Calmet (a) pre-

(a) *Dissertazione sul Vampirismo*.

presenta un quadro meraviglioso, in cui ci dipinge la Boemia, l' Ungherìa, la Moravia, ed altri Stati infetti tutti da un epidemico fanatismo, che aveva invaso que' popoli, asserendo tutti che vedevano redivivi i loro morti. Quel reo principio medesimo, che allora avvilì col timore intere ingannate nazioni, modificato diversamente potrebbe degenerare in furore. A questi mali sarà opportuno rimedio l' esigere che il popolo di ogni età sia corredato dell' ajuto di spregiudicate istruzioni; e queste comodamente potranno esser fatte da' Sacri Ministri, li quali se non manchino del provvedimento testè suggerito, si renderanno agevolmente capaci di porgerle; nè si avrà più cotanto a temere, che per oggetto di un vile interesse il fanatismo e la superstizione talora maliziosamente si accarezzino, o si promuovano dal medesimo ministero.

Niente più aggiungo su tale argomento, mercè la illuminatezza del secolo in cui mi avviene di scrivere. In altri tempi, la cui rozzezza somministrava alla superstizione ed al fanatismo un pascolo assai più abbondante e copioso, avrebbesi potuto criticamente osservare, che talora una Politica ingiusta seppe prevalersi di queste compassionevoli malattie del volgo irriflessivo ed entusiasta per avantaggiare li proprj interessi: e che mascherando di un falso zelo di religione li macchinati disegni, fomentò nel popolo idiota que' trasporti fanatici e mal intesi, che sormontando ogni sbarra di equità e di giustizia, e praticando li più sanguinosi massacri, e man bassa facendo di quanto usurpar si poteva alli più deboli, tanto odiati senza sociale delitto, quanto impari a respin-

pingere le violenze, condussero a piantare in remote contrade de' vittoriosi vessilli, siccome sacri al zelo della religione, quando la religione non poteva non aborrire la cecità, e la ingiustizia che a lei procacciava così abominose vittorie. Ma oggimai questo tale spirito d' interesse o si è affatto deposto per sentimento, od è disarmato, perchè più non ritrova sì agevolmente i fautori; che però rimosso ogni pericolo che una pretesa Politica da così ree sorgenti voglia mendicare vantaggio; basterà che ci eccitiamo ad allontanare ogni possibil discapito, usando delle accennate avvertenze, e di quante all' uopo possono riuscire opportune.

ARTICOLO TERZO.

Delle Leggi in generale.

CAPO I.

Della bontà assoluta delle Leggi.

S' è necessario, che un popolo viva sotto gli auspicj d' una religione da lui onorata, perchè felicemente e si pianti, e proceda la forma civile d' un regime che lo governi, altrettanto è indispensabile, che il governo costituito si presti a creare un sistema legislativo, da cui possibilmente si promuova, e si preservi il buon ordine e pubblico e privato della nazione. Se non usassero le Potenze del loro diritto coll' impor quelle leggi che necessarie risultano, quando a correggere gli attuali disordini, quando a prevenir di trascorsi, quando a procurare una

più pronta o più ampia comune felicità; ovvero se una legittima ed assoluta obbligazione non procedesse ai popoli soggetti di pronta obbedienza a quelle sanzioni, ch' emanansi dalli Sovrani; non avrebbero le genti civilizzate che il solo nome usurpato della loro civilizzazione, e rimanendo tuttavia nel prisco vortice de' disordini, in vece della pretesa armonia, essi presagire non si potrebbero che una moral dissonanza sovvertitrice d' ogni dritto più sacro e venerabile. Non sarebbero gl' Imperj che un predicato senza soggetto, una voce senza importato; e prevalendo gli abusi d' una smodata libertà, inadmissibili nello stato medesimo di natura, dir si potrebbe, ch' eretti si fossero i troni per profanarli con ogni disprezzo, e li Sovrani creati per insultarli impunemente con ogni oltraggio. Anzi se un corpo fisico, semprechè manchi l' equilibrata distribuzion degli umori, e l' armonia delle parti, va gradatamente incontrando per legge meccanica la dissoluzione del suo tutto; non altrimenti un corpo civile, reso effettivamente anarchico, nella mostruosa ipotesi che non esistessero, od obbligatorie non si volessero calcolare le leggi, rimarrebbe per ciò stesso appunto annientato e distrutto: non potendo verificarsi, che la subordinazione sussista ove la indipendenza trionfi, senza che freno alcuno riesca valevole a moderarla. Sono adunque necessarie, e sono insieme obbligatorie le leggi: se di obbligare non avessero forza, sarebbe inutile lo istituirle, e se dalla loro istituzione si dispensassero li Principati, sarebbe affatto superflua di questi ancor l'esistenza. Quindi molto a ragione osservò l' Imperador Giustiniano, non essere sufficiente che uno Stato abbondi

di di armi, se non è ancora munito di leggi; dovendo queste confluire al buon governo delle genti nella pace, come giovano quelle a preservare li diritti della nazione nell' occasioni di guerra: *imperatoriam majestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus & bellorum & pacis recte possit gubernari* (a).

Concorrano adunque alla felicitazione de' popoli simultaneamente queste due basi essenziali d'ogni governo, cioè la religione, e le leggi, e risulterà ad evidenza, come a favorire li voti comuni per un oggetto sì nobile ed interessante, un mutuo appoggio si prestino il Sacerdozio e l'Impero, il soglio e l'altare. Senza religione non è a sperarsi una società docile e moderata; senza leggi non è a presumersi che un popolo mantengasi religioso. La prima coll' imporre allo spirito, regola gli interni affetti secondo i dettami della ragione e del dovere, e quindi rende il popolo ammansito sotto il giogo della dipendenza dovuta alli Sovrani; le seconde imponendo ai sensi col minacciar delle pene, scuotono l'uomo dall' ebbrezza delle passioni, e lo rendono desto alle voci della ragione, e della Fede. Se mancasse la religione, sarebbero vane le leggi, qualunque volta l'uomo si lusingasse d'impunità; se non vi fosser le leggi delli governi, sarebbe frustranea la religione, semprechè gl'impeti prevalessero delle passioni fatte dal sensibile di sovente troppo orgogliose. La confluenza di questi due simultanei soccorsi accresce reci-

pro-

(a) *In Institut.*

procamente la forza d'entrambi, come due elastiche molle premendosi tra di loro si prestano una scambievole resistenza.

Ma affinchè le leggi civili corrispondano effettivamente alla grandezza dell'oggetto per cui imprendesi d'istituirle, necessario è ch' esse buone sieno ed in se stesse, e relativamente alle circostanze delle nazioni per cui vengono fatte. L' una è quella bontà che dicesi *assoluta*, l'altra che appellasi *relativa*. E' della prima che imprendo adesso a dir qualche cosa. La instituzione dello stato civile niente à potuto, nè potrà mai derogare in effetto a quelle leggi che col mezzo della ragione intimò a noi la natura, anzi della natura lo stesso autore: essendochè com' esse tengono un essenziale rapporto con l' ordine, e come l' ordine essenzialmente è amato da Dio, così eterne sono nell' origine, ed immutabili nella natura, non meno che immutabile ed eterno si è lo stesso Dio, alle cui archetipe idee corrispondono perfettamente. Piantato questo innegabil principio, segue per necessaria induzione, che le leggi create dagli uomini imperanti, onde non essere difettive di quella bontà asssoluta di cui si tratta, non potranno mai erigersi in opposizione alle leggi della natura; nel qual caso spiegherebbero esse un carattere di violenza, non di vera legislazione, giusta la massima, *jus inferius debet cedere superiori*; ond'è che anche Sofocle in Antigono insegna, che li mortali non possono abolire le leggi degli Dei. Dovranno esse adunque conformarsi del tutto alli principj del giusto e dell' equo; e solamente riconosceranno di loro diritto il rischiararne li canoni, ed applicare opportunamente alla sempre varia modificazione de' casi e rapporti le loro dottrine.

Ma se li governi non sono fondati che per felicitare li popoli, non basterà che le leggi civili si astengano dalla sovrenunciata contraddizione, mentre da ciò a risultar non verrebbe che una bontà negativa: egli è necessario altresì ch' esse sieno feconde di una qualche utilità ragionevolmente presunta, senza di che esse non sarebbero che un inutile peso, e costituirebbero tiranno il loro autore, il quale senza nessuna influenza al fine cui deve proporsi, cioè alla comune felicità, imporre volesse frustraneamente un dovere a' suoi sudditi, cangiando in delitti alcune azioni per ogni riguardo innocenti. Da queste idee pertanto spontanea deriva la nozione della bontà assoluta della Legislazione civile, e ciascuno comprende consister essa nella consonanza delle leggi medesime con l' oggetto del comune vantaggio, combinato con li dettami del giusto e dell' onesto; bontà che pel variare di circostanze non và a cangiamento soggetta, come all' opposto può benissimo a mutazion soggiacere la relativa, di cui parleremo nel capo seguente.

E' egli vero però, che tutti li Codici legislativi emanati dai troni per governare le genti, risplendano uniformi in ogni loro sanzione di questo nobilissimo pregio, e si manifestino dettati perennemente da quel sentimento morale del cuore, che indivisibile dagli esseri pensanti somministra le nozioni dell' onesto per seguirlo, del turpe per evitarlo? o non sarebbe piuttosto da compiangersi, che talora la malizia di un' abusata politica, talaltra la brevità della riflessione, resa ancora più misera da' pregiudizj, abbiano cosperso di macchie vituperevoli que' Codici stessi, che pur si tennero in alta riputazione, e furono li più acclamati? Sorpasso li tanti ec-

cessi

essi autorizzati (*a*) dalle leggi di Licurgo, da cui si tollera il furto, per addestrare la gioventù all' agilità di operare; da cui si dannano a morte tutti li bamboli di viziata organizzazione; da cui si permette alle femmine una vergognosa polivirìa. Taccio, che (*b*) Platone detto comunemente il divino, negato abbia allo schiavo il diritto della naturale difesa contro d'un uomo libero, e che se difendendosi nell'essere aggredito, lo avesse ucciso, dovessesi considerare e punire qual parricida. Ma forsecchè un buon Filosofo, se solamente facciasi a scorrere le leggi Giustinianee, non avrà tratto tratto a raccapricciare di orrore? Potrà egli approvare come coerente alle voci della natura, che il delitto d'una donzella licenziosamente fuggita (*c*) giungasi a punirlo col fuoco sino nell' innocente frutto illegittimo, che colto abbia dall' amorosa sua fuga? Troverà consono all' onestà il condannare allo stesso snaturato supplizio li (*d*) schiavi complici di quel misfatto, e punir con l'esilio e con la confiscazione de' beni li consanguinei della fanciulla, se non se ne facciano essi medesimi li di lei accusatori? Come non dirà egli putire di strana barbarie la condizione infelice (*e*) a cui erano messi li schiavi, non rei d'altra colpa che d'esser caduti fra le catene; condizione che nell' asse del lor proprietario riducevali ad essere calcolati del valore d'un bruto e nulla più? Come può

(a) *Plutar. in vita Licur.*
(b) *de Repub.*
(c) *Cod. tit. de rap. Virg. seu Vidu.*
(d) *Gothofr. ad Cod. Theod. l. 2. tit. de rap. Virg.*
(e) *Dig. li. 9. tit. 2. le. 2. ad leg. Aquil.*

può non iscuotersi la ragione e la natura nell' intendere, che questi esseri ragionevoli si computavano così pienamente caduti nella podestà del patrono come ogni altra natura di effetti, e che questi era lasciato despota della lor vita? So bene, che la stessa Romana legislazione al sommo grado scrupoleggiava ne' riti e ceremonie con cui convalidare un qualche contratto, riducendosi persino a mendicarne un vano sussidio da certe finzioni, ed a pretendere servilmente l' uso di alcune determinate parole, escludendovi ogni altra equivalente espressione; ma non era egli questo un mettere in pompa dall'un canto la leggerezza, mentre da un' altra parte recavansi dell' onte abominevoli a' sacri dritti dell' umanità? Sospendasi adunque ogni declamazione contro le antiche leggi Burgundiche, Saliche, Longobardiche ed altrettali; che meraviglia non è a concepirsi, se genti feroci e barbare, prive d' ogni vera coltura inciamparono con la loro legislazione in alcuni riprovabili assurdi, quando le ributtanti stranezze evitar non seppe, o non volle nè la Grecia fiorente, nè il Romano coltissimo Impero.

Questo saggio d' errori, ne' quali incorsero fatalmente le antiche legislazioni, errori praticati e commessi contro l' assoluta bontà ch' esser deve inerente ad ogni sovrana sanzione, siccome quelli contro cui querula reclamava la ragione offesa ne' dritti di giustizia e di equità, questo saggio, io ripiglio, prova abbastanza non essere metafisico il caso, in cui un legislatore disalvei da quel sentiere di rettitudine, che pur egli deve calcare costantemente in ogni sua ordinazione e statuto. Che però quegl' individui, o que' corpi, a' quali 'l governare appartiene,

duo-

duopo è che nell' atto di devenire alla creazion delle leggi tengano le passioni in silenzio, e tranquilli consultino la retta ragione per conformarsi a lei pienamente, onde non emanar de' comandi disonorevoli troppo alla grandezza e santità di quell' Ente supremo cui rappresentano sulla terra, e non autorizzare de' gravissimi errori, un solo de' quali basta a produrre l' infelicità, lo sconcerto, e l' obbrobrio d' una nazione, ed a preparare fors' anche de' Principati medesimi il decadimento o la distruzione. Conservata per altro in un sistema legislativo quell' assoluta bontà di cui parlo, che non si deve promettere di solida felicità, di sublime ascendenza, di luminosa gloria quel popolo, che alla regolar disciplina soggiace di cotal piano? Da questo generale sistema dipenderà il risultato de' sistemi particolari del vivere e dell' operare; su questa norma dovrà ognuno formare se stesso; ed in questo lucido specchio vedrà ciascuno le risorse derivanti dalla virtù, e li strani effetti del vizio; in questo appoggio troverà l'uomo di che confortare se stesso per non secondare della corruzione il pendìo; ed ecco nella santità delle leggi il germe d' una universale riforma. *Il poter d' un governo*, dice molto bene il Mirabaud, di cui riferisco uno squarcio su tale proposito, (a) *sul morale s' estende piucchè sul fisico. De' beni fisici esso non può compartire che ricchezze ed onori; ma beltà, giovinezza, salute sono tesori, cui può ben togliere non compartire: nè questo è un potere, giacchè il più vile tra scellerati può far perire il più grande tra li Sovrani. Li beni morali sono l' onore*,

(a) *Ami des hommes*.

re, la gloria, e tutte le diramazioni della magnanimità; la probità, la giustizia, e checchè alla verità si appartiene; la pace, l'amore, e tutti li sentimenti sociali; a finirla, ogni virtù di cui ciascuna parte è sì bella che qualunque empio l'ammira in altrui. Questo maraviglioso effetto prova, che della virtù esiste in noi un innato germe, illanguidito sin dall' infanzia bensì da' falsi beni, dall' abito, dall'esempio, ma che tuttavia non può estinguersi. Li dettaglj adunque saggj e costanti d'un'ottima legislazione ci porteranno ad una ed a più virtù, giacchè d' ordinario nessuna va sola, e faranno germogliare in noi questo principio, sovrano benefizio accordatoci dall' esser supremo.

A facilitare il fausto conseguimento di tanti beni così preziosi con la instituzione di leggi venerabili ed impollute, che rechino la viva e luminosa impronta della giustizia ed equità, tenendo con esse un intimo essenziale rapporto, non cessano di porgere e la Morale e la Politica concordemente alcuni principj ed alcune massime importanti e salutari. Per ben raccogliere, e donar loro un qualche ordine, fa di mestieri 'l distinguere le leggi che formano il pubblico gius da quelle che costituiscono il gius privato. Sono le prime, che direttamente concernono la costituzione, la polizia, l' amministrazion del governo, e somiglievoli oggetti, dette quindi altresì leggi interne, o di Stato. Le seconde, che solo secondariamente il bene del governo contemplano, come l' altre *viceversa* quello secondariamente risguardano de' privati, tutte si prestano a mantenere ne' sudditi una socievole e morale armonia; e posciachè trattasi o di preservare a tutti 'l suo, o di distribuire con le proporzioni dovute e li gravami, e

gli onori, o di reprimere le azioni che mal si conformano al retto ordine che si esige, avviene che il gius privato si suddivida in tre diverse categorie di leggi, relative a tre generi di giustizia, cioè commutativa, distributiva, e punitiva. Ciò posto, vediamo se ad ognuno di questi ripartimenti possasi applicar qualche massima desunta dalla natura stessa della bontà di cui parliamo. Quanto al Gius pubblico, io pianto per primo canone, che le leggi debbano astenersi dallo agevolare la menoma alterazione delle primarie costituzioni con le quali si è fondato il governo, anzi tutti intercluderne possibilmente li mezzi. Questa è una conseguenza del dovere che tengono i legislatori medesimi di non usare che con legittimità del potere loro trasfuso, per non mancare a quella sacra fede, sotto cui la nazione loro lo à conferito. Se gelosamente osservata si fosse tal precauzione dalle leggi interne di Stato in certi governi, non si sarebbe così facilmente veduta la metamorfosi per cui le Monarchie degenerarono in crudel Dispotismo, e le Repubbliche in viziose Oligarchie. Il promovere adunque tali innovazioni all' ombra delle leggi sarebbe il commettere o per fellonìa, o per inavvedutezza una colpa diretta contro l' onestà che alla nazione si deve: il non impedirle sarebbe un offendere lo stess' oggetto con viziosa ommissione. In appresso necessario mi consta, che tali leggi si prestino con ugual gelosìa a proteggere il vero diritto pubblico, allibrato però con la più delicata onestà. Questa massima, che nella seconda parte non piace a fautori del sistema Macchiavellico, preserverà ogni governo dallo stabilire de' principj quanto riprovabili per se stessi, altrettanto impolitici

per quelle conseguenze funeste, che superiori di molto a qualche usurpato profitto; o presto o tardi rovesciano a punire l'inoneste tendenze delle nazioni. Un altro canone importante quello si è, che come in ogni civile Società è necessario l'istituire un qualche ordin gerarchico; così con ogni circospezione prendasi ad evitare la collision de' diritti nelle medesime gerarchie. Osservano li buoni politici, che un tal vizio delle leggi interne di Stato, oltrechè verrebbe a concedere, e nel tempo stesso a negare, od a rendere controvertibile il gius in un soggetto medesimo, il che opponesi all' onestà, sarebbe un de' più forti incentivi per promovere delle innovazioni nel governo, e farlo precipitare in una desolante anarchìa. Altra massima relativa alle leggi fondamentali di costituzione quella risultami, che con giusto equilibrio sappiano in ogni rapporto tenersi ugualmente lontane dal fanatismo, e dalla indifferenza. Il primo porta assai facilmente a soverchiar la giustizia, la seconda a disgustar l' onestà. Non avvi forse altro principio necessario ugualmente per garantire la felice costituzion d' un impero. Nel solo proposito di religione l' articolo precedente ci à dato a conoscere, e come un'assoluta indolenza può suscitare un mal umore ne' sudditi, e provocare de' settarj a rivolgersi contro quell' autorità che non si è prestata a fiaccarli, e come un crudel eccesso di zelo abbia in qualche tempo attirato sopra la Francia perniciosissimi effetti: oltredichè troppo apertamente ci ricordan le Storie a quali trasmodati ed impolitici furori una superstiziosa delicatezza portato non abbia nell' età precedente li tribunali della Spagna, e del Portogallo. Ma questo sbozzo di osservazio-

ni

ni non è che un semplice saggio di un tale soggetto, che capace sarebbe di dissertazioni le più diffuse. Nel gius privato poi, cominciando dal considerare le leggi appartenenti alla giustizia commutativa; non è presumibile veramente che vogliano queste mancare della dovuta corrispondenza al loro fine, che ciascuno cioè abbia quella proprietà di cose od azioni che gli si attiene per suo diritto: in conseguenza parrà che non sieno per riuscire in modo alcun difettive dell' assoluta bontà, di cui presentemente trattiamo. Egli è però ad osservarsi, che come la legislazione in questa parte diramasi in due classi diverse di leggi, le une concernenti la costituzione, conferma, e protezione de' particolari diritti; le altre risguardanti le forme e l' ordine con cui questi diritti conseguire si debbano, o vindicare; così da ogni pericolo di viziosità non vanno esenti le prime, ma un tal pericolo più assai facilmente può incontrarsi dalle seconde, anche senza il concorso d' una formal volontà. Quanto alle leggi che instituiscono, confermano, od approvano le rispettive proprietà de' cittadini, io non mi tratterrò che ad osservare come in ragione di esempio, e solo in passando, alcuni articoli del Gius comune, a' quali sembra che ripugni 'l buon senso, e l' energia tutta della ragione. Io non sarò per negare che un Padre non abbia tutto il diritto sul proprio asse, ed a tenore delle diverse esigenze possa beneficare li suoi figliuoli; e nè tampoco negar saprei, che un Padre testando possa disporre delle sue proprietà, diseredando li propri figli per loro castigo. Ma quante volte non si trovarono li discendenti spogliati del loro naturale dirito per incompetenti cause adottate co-

me

me bastevoli dalle Leggi Giustinianee, le quali giungono ad annoverarsi sino a quattordici? Ne' Digesti non trovasi indebitamente dal solo gius della forza vietata la separazione d'un patrimonio comune dopo cinque anni di società? (a) Compatirò li Romani che con le due fittizie Leggi, la Cornelia ed il Postliminio, preservassero il gius di testare a' loro Cittadini, che incontravano il giogo di estranea servitù, ma non so poi vedere perchè un' ugual umanità non perorasse a favor de' schiavi stranieri. Nè solo su tali Leggi può fissar l' occhio un avveduto osservatore, ma su molte altre eziandio più recenti d' origine, e vigenti tuttora, le quali altamente reclamano una riforma, perchè dirette ad impedir qualche grado della possibile circolazione in fatto di proprietà; cosa interessantissima sempre il pubblico vantaggio delle nazioni. Per quello poi che concerne le leggi della commutativa, che risguardano le forme e l' ordine di conseguire e vindicare le proprietà, egli è a stabilirsi come massima essenzialissima in questo proposito, che la istituzione de' metodi e delle legalità necessarie ad evitare le fraudi, non rendasi mai così implicata ed involuta, che il merito possa rimanere dall' ordine soverchiato ed oppresso; poichè altrimenti quello stesso mezzo che adoperare si vuole per impedire l' usurpo, verrà senz' avvedercene a patrocinarlo. La trascuranza di una tale avvertenza porta in alcuni governi conseguenze sommamente dannose all' interesse privato de' sudditi, e ciò singolarmente rendesi manifesto nella difficoltà, e somma protrazione di tempo, ch' esigesi per condurre

(a) *l.* 1. §. 13. *ff. de sep. dep.*

re ad una spedizione definitiva le cause civili. Nell' Inghilterra, per attestazione d' un naturale di quel regno, vanno sì lunghi nelle Cancellerie li processi, tante si fanno da Corte a Corte diverse appellazioni, tanti vi si esigono decreti, allegazioni, risposte, (cose tutte le quali precedute necessariamente da consultazioni ed atteggj, portano la conseguenza d' un esborso assai dispendioso) che molti degl' impetiti eleggono piuttosto una spontanea rinunzia del loro diritto, anzichè incontrare un inevitabile depauperamento, a fronte della trionfante loro difesa, con la regolarità di un litigio. Pertanto io estimo, che l' evitare siffatto sconcio considerar debbasi dalle leggi di ordine siccome cosa meritevole del più serio riflesso; ed infatti il gran Federico Re di Prussia penetrato da un simile disordine, non so se dall' abuso introdotto, ovvero proveniente da un difetto di costituzione, decretò che un processo di lite passando anche per tre istanze, non potesse venire protratto oltre a due anni. Le leggi poi relative alla distributiva saranno in opposizione con la giustizia ed equità, se non si piantino su questi principj, cioè che l' imposizione de' gravami sia giustamente allibrata con le pubbliche esigenze, e col potere de' sudditi; che la distribuzion delle imposizioni mantenga ne' cittadini contribuenti la possibile uguaglianza con geometrica proporzione; che le regole costituite per la collazion degli onori non prediligano che il solo merito. Questi canoni avremo occasione di altrove svilupparli nel decorso dell' opera. Qualunque di queste avvertenze perdasi di vista nel crear tali leggi di massima, non è solo che la giustizia ne soffra, ma la politica stes-

sa non lascia di minacciare le conseguenze più infauste . Un sistema mal misurato di pubbliche gravezze imposte dall' Inghilterra alli stabilimenti suoi nell' America le costa ancora la perdita di quelle colonie e di que' popoli che le si erano assoggettati, e Roma anticamente reggendosi con un governo misto, in cui però teneva molto luogo la Democrazia, vide nascere delle pericolose insurrezioni nel popolo per certi onori, il cui aspiro accordar non volevasi che al ceto patrizio, il quale però ne' generali comizj niente più calcolavasi quanto al valor de' suffragj che il ceto popolare . Vero è, che in alcuni governi non ogni onor può competere ad ogni rango ; nè sempre la vista isolata del merito potrà stabilirsi come la normal direzione per assumere li soggetti a fungere certe cariche, od a cuoprire certe dignità ; mentre con ciò verrebbesi ad alterare sensibilmente la fondamentale costituzione della loro civil polizia: nulladimeno e chi non distingue assai chiaramente, che se la conservazione della forma del governo è un oggetto il più sacro e geloso della legislazione, basterà che la giustizia distributiva si presti a distinguere l' accennato pregio in coloro cui li requisiti non manchino necessarj per la loro promozione ? Confesserò anche di più, che talora le leggi possono rendersi favorevoli con parziale liberalità ad un ceto o ad una provincia per ispeciali riguardi del comune vantaggio, siccome appunto avvenne tra li Romani, che giudicando necessario al ben dell' Impero l'abbondare di gente istruita nell'armi, ed innamorata della milizia, accordarono profusamente ad un tal genere di uomini e privilegj ed onori. Nè può dirsi infatti che manchino le leggi dell' assoluta bon-

bontà mercè cosiffatte elargizioni; imperciocchè il pubblico bene dello Stato basta a giustificare tali parzialità. Ma poichè quest' eccezioni non possono prendere le loro giuste misure che dalle particolari circostanze delli governi, e quindi sono riferibili alla bontà relativa, così non è questo il luogo in cui se ne abbia a fare parola. Finalmente vorrebbe l'ordine della materia proposta, che delle leggi relative alla giustizia punitiva imprendessi a trattare: tre cose soltanto però io di accennar mi contento presentemente in tale rapporto, l'una relativa a' delitti, le due altre alle pene. Il ristringere inutilmente la libertà degli uomini, detto lo abbiamo altra volta in questo capo medesimo, è tirannia, è un abuso di podestà. Aggiungasi, che il moltiplicar le sorgenti delli delitti, è un accrescere li pericoli della privata e pubblica tranquillità. Dunque siccome la giustizia punitiva va sempre combinata con quelle sanzioni, che quidditano le varie classi delli delitti, così saranno antipolitiche, e difettive di bontà assoluta quelle sue leggi, che senza una giusta sufficiente ragione ristringano li cancelli della libertà nelle azioni. Ecco la prima. In proposito delle pene, è grave difetto l' infligerle allorchè non vi abbia un delitto. Ciò varrà non solamente a riprovare l' uso della tortura od altri supplizj per estorquere la verità, ma insieme ci guiderà a conoscere la inconvenienza di privare della libertà un uomo insolvibile, che incolpevolmente abbia incontrato de' debiti civili, e solo per disgrazia caduto sia nella impotenza di soddisfarli (1). Ep-

(1) *Vi ànno de' debitori contumaci al pagamento per rea*

Eppure quanto ciò non si pratica comunemente? Solone peraltro non approvava che un tale uomo arrestassesi, e Boccori e Sesostri in Egitto vietato lo avevano molto prima. L' altra osservazione ch' io pur faccio relativamente alle pene si è, che conservarsi dovendo una proporzione morale tra il delitto e la pena, e non potendo serbarsi tal proporzione dalle leggi di massima, attesa la sempre nuova singolarità d' ogni caso, le leggi penali offenderanno assai facilmente la giustizia, se vogliano con l' idea del genere misurare li casi particolari, e coartare, dirò così, con le prescrizioni ogni sentenza che ne deve seguire. Siccome però su tale materia sarò per istituire un capo apposito sul fine di questo articolo, così rimetto a quello il lettore; al quale, se strana gli sarà per riuscire la serie delle mie idee, assoggetto ben rassegnato que' pensamenti; contento assai se non sieno per esser mal accolti mercè la sola colpa d' una più apparente che real novità; e perciò sin d' ora dirò a lui con un antico Poeta:

Desine quapropter novitate exterritus ipsa
Expuere animo rationem; sed magis acri
Judicio perpende, et si tibi vera videtur,
Dede manus, aut si falsa est, accingere contra. (a)

CA-

rea volontà; ve ne ànno d' insolvibili, ma che prevedevano di dover esserlo nell' incontrare il loro debito; ve ne ànno finalmente d' insolvibili per sopravvenute disgrazie, cui non potevano prevedere. Li debitori delle prime due classi meritano li rigori della giustizia; quelli dell' ultima meritano li sentimenti della pietà. Non è dunque riprovabile il costume, che tutti promiscuamente abbiano a correre la stessa sorte?

(a) *Lucr. l. 2. v. 1034.*

CAPO II.

Della bontà delle Leggi relativamente alla politica costituzione del Governo.

LA bontà assoluta sottrae le leggi da ogni censura; la bontà relativa le rende anche degne di maggior laude; poichè la prima fa sì che ingiuste non sieno, la seconda porta il merito di renderle effettivamente vantaggiose. Se però basta la probità, e l'accurata riflessione d'un Principe perchè non offenda la giustizia, o l'onestà nell'imporre de' comandi a' suoi sudditi, tutto vi ci vuole il fiore della più esquisita politica perchè renda le sue leggi proficue alla nazione, avendo alle circostanze il dovuto riguardo. Per quantunque però raffinata sia l'avvedutezza del Principe nel distinguere li mezzi più idonei di rendersi vantaggioso a' suoi popoli, accomodando quindi a questo punto di vista il suo Codice legislativo, nulladimeno non avverrà, che mai attinga la perfezione, nè quanto alla natura de' mezzi ch'ei metta in opera, nè quanto all'effetto ch'ei ne raccolga. Nò quanto alla natura de' mezzi, essendo per la brevità dell'umano intelletto imperfetta sempre l'opera de' mortali; ed è in questa vista il solo governo dell'Ente sommo, che si può dire perfetto. Nò quanto ai vantaggj ch'efficacemente risultino, conciossiachè l'umana perversità trovò sempre l'arte di deludere le provvidenze più sacre, arrivando talvolta a convertire in argomento di più sottile malizia ciò ch'era diretto

ad

ad infrenarla; (a) *Nihil est tam sacrum, quod sacrilegum non inveniat*; quindi è che quella può dirsi l'ottima tra le leggi, la quale più estendesi con efficacia ad impedire i disordini. Volendosi ad ogni modo tentar di coglierne la possibile utilità, parrà forse che siccome il solo criterio della bontà assoluta delle leggi è la sana Morale, così della bontà relativa la pietra del paragone siasi una soda Filosofia: pur non è vero. E' anzi questo uno de' pochi momenti, in cui cessa la Politica di porgerle mano, ma senza offenderla, e la Filosofia trovasi di essere discorde da lei senza poterla accusare. Se un Filosofo infatti deve stendere un piano legislativo, avvezzo a vivere mentalmente come Platone in un mondo intellettuale, precetta tutto il migliore possibile da conoscersi col di lui spirito: ma a che riducesi questa superba sua macchina, se poi riesce impossibile di metterla ad uso, allorchè si vuol applicare al mondo sensibile, in cui sorgono a mille gli ostacoli non preveduti? Ecco pertanto che mentre colui ricorda il meglio chè può vedersi, il Regnante non deve studiare, nè imporre se non il meglio che può praticarsi; nè si può dire che il piano dell' uno sia inferiore nel merito al piano dell' altro, e molto meno che sieno in contraddizione tra di loro, fermandosi 'l primo sulle astratte teorie, l' altro passar dovendo alla prassi.

La prima pertanto tra le avvertenze necessarie in tale proposito ad ogni Principe, quella si è di conformare le proprie leggi alla politica costituzione del governo per cui egli le crea.

Om-

(a) *Seneca*.

Ommetto però la quistione, per noi affatto inutile, quale tra le molte forme e polizie di dominio sia veramente la più pregevole di sua natura: e ben so, che la Monarchia, l'Aristocrazia, e la Democrazia ebbero tutte e tre i loro apologisti e partigiani, come non ne mancarono altri a favore de' misti governi; nè fu solamente in Persia, come narraci Erodoto, che Otàne, Megaliso, e Dario fervide dispute sostenessero su questo punto, ma li moderni Politici ancora molto lo ànno dibattuto ed agitato. La qual controversia se incontrare io dovessi; umilemente ardirei di opinare, che ogni forma di governo ottima possa riuscire quando sia bene amministrata, come per lo contrario sott' ogni costituzione politica sarà una nazione infelice, se ne manchi la retta amministrazione. Mentre però mi dispenso dal discutere formalmente una siffatta quistione, è necessario che d' ogni diversa costituzion di governo qualche cosa a dire io m' imprenda, giacchè tendendo ciascuna a recare qualche particolare vantaggio, ed essendo ognuna del pari soggetta a certe malattie, che ponno dirsi sue proprie, non potrà senza tali cognizioni ed avvertenze adattarsi 'l piano legislativo alle rispettive opportunità.

La Monarchia è una maniera di governare, che come deferisce ad un solo la supremazìa del potere, così riesce la più pronta per provvedere a' bisogni sì pubblici che privati, ed a rimoverne li disordini. Quanto a' pubblici, e dove mai si può meglio e più prontamonte fiaccare e reprimere una insorgente rivoluzione di quello che in una Monarchia, che tutto concentra il potere in un solo, che ne tiene il maggior interesse? Nelle Repubbliche, dice il

Montesquieu (a), non è così; anzi molte volte sono complici del delitto alcuni tra quelli a' quali spetta il punirlo. Rapporto poi a' privati, in questo Stato l' infelice che piange, il calunniato, l' oppresso può sollecitamente trovare una risorsa, se il Sovrano si renda accessibile. In esso non è a temer che sollevisi l'orgoglio de' grandi a danno del popolo minuto; perchè non essendo quelli forniti d' un sovrano potere, non si credono ordinariamente a portata di recare oppressione. Ecco dunque rimossi ad un punto tutti quegli ostacoli, che alla pubblica felicità oppongonsi dalla tardezza del risolvere, che negli altri Governi è molte volte cagionata dalla diversità de' pareri, solita conseguenza della pluralità; e quelli ancora rimossi, che paventare si possono dall' abuso di un alto e sovrano potere in parecchj. Sembra in oltre eziandio che la popolar moltitudine soffra d' ordinario più volontieri un' infinita distanza tra la sua dipendenza, ed il supremo diritto di un solo, di quello che un infinito intervallo di distinzione, che la separi dagli ottimati imperanti della nazione. Aggiungasi, che nelle Monarchie, siccome ordinariamente sono ereditarie, così per lo più si verificano due gran vantaggj rimarcati da Monsignor Bossuet: (b) l' uno che li Regnanti avendo un interesse comune con quello della nazione, nelle cui utilità contemplano un miglior patrimonio de' lor discendenti, e niente più loro stando a cuore che assicurare all' erede della Co-

(a) *Grandezza e decadenza de' Romani.*
(b) *Polit. Estratta dalla Scritt. To.* 1. 6. 2.

Corona l' amore de' sudditi; sono, dirò quasi costretti a conciliarsi la comune benevolenza; l' altro, che morto il Principe, trovandosi 'l successore immediatamente investito de' Sovrani diritti, questo Governo è piucchè ogni altro rimoto dal grave pericolo dell' anarchia, la quale non v' à chi non sappia quanto sia perniciosa e fatale? Ma dappoichè l' occhio indagatore della Politica siffatti beni distinse propri d' una tale maniera di governare, forse non vi ravvisà inseparabili de' pericoli, e di sovente accoppiati ancor de' disordini, che pure confessare si debbono particolari di lei medesima? Io non parlo delle Monarchie istituite pel Dispotismo, non essendovi chi non conosca a primo slancio di sguardo quanto sieno pericolose; e non rade volte fatali: parlo di quelle soltanto in cui un popolo eleggesi un Re come manutentore e vindice delle sue leggi. Deferito ad un solo individuo il potere sovrano; può egli assolutamente evitarsi 'l periglio che non ne abusi? se il Codice delle leggi da lui si trasandi, quale sarà il mezzo legittimo per rimetterlo nel suo vigore? in due parole, se fatalmente declini al Dispotismo, in chi risiede il diritto per impedirlo? Non mi si risponda a questo passo ciò che pensarono e scrissero li patrocinatori della Monarcomachia, li quali sostengono, che il popolo sia superiore al Monarca. Resisterò con franchezza all' *Hottomano*, al *Dancò*, a *Junio Bruto*, all' *Antimacchiavello*, ed a quanti difesero sì trista causa; imperciocchè non entrando ad esaminare, se sia o nò una strana inversione e rovesciamento, che ritorni ad essere superiore chi si era sottomesso all' altrui potestà, mi ristringerò a ri-

rifletter soltanto, essere moralmente impossibile, che per deporre un Regnante, o per piantare una nuova costituzion di governo, la nazione devenga a tali atti con tanta legittimità con quanta avevasi proceduto nella prisca fondamentale istituzione. Potrei però aggiugnere, che regolarmente questi atti nemmeno potrebbero giustificarsi dall' oggetto di provvedere alla pubblica felicità, poichè d' ordinario passar dovendosi per mezzo dell' anarchìa, temer in essa si deve il maggiore di tutt' i perigli, potendo essa nel rapido suo passaggio fulminare sovra d' un popolo li più desolanti flagelli sterminatori (1). Convien dunque confessare, che l' accennato pericolo d' un' abusata autorità è annesso, e pressochè irreparabilmente annesso a questa politica costituzione. Un altro morbo, che suol allignare ne' governi Monarchici, è l' influenza de' cortigiani e ministri per condurre gli affari dello Stato a quella meta, che più è favorevole alle viste d' un loro particolare oggetto, fissato nell' interesse, vana-

(1) *Sebbene da ogni saggio e discreto Lettore abbia a supporsi, che mentre trattasi della massima, non vogliasi alludere alle peculiari e proprie circostanze di alcun Governo in particolare, ciò ch' esigesi da un troppo doveroso riguardo; pure a togliere affatto ogni scrupolo di equivoco, vuolsi riflettere, che questo passo non può riferirsi per conto alcuno a quelle nuove Costituzioni politiche, che riconoscano la loro origine da una legittima convocazione, e nella quale verificassesi un jus imperante, bastevole ad impedire ogni vera assoluta anarchia.*

nagloria, vendetta, o qualunque siasi altra passione. Non ogni Regnante è gran filosofo: e quand' anche lo sia, non sarà egli per questo nè l' Argo di cent' occhi, nè il Briarèo di cento mani. Avrà egli bisogno di ajuto per conoscere la verità ne' suoi dettagli precisi: nè potendo dividersi alla conoscenza di ogni oggetto, avrà duopo di magistrati e giudici, a' quali partitamente si commettano affari li più gelosi: e finalmente non potrà dispensarsi dall' impiegare il ministero per la esecuzione medesima della sua volontà. Ma avviene poi sempre, che un Sovrano ricercando la verità, se la trovi rappresentata al naturale da coloro a' quali concede d' avvicinarlo con graziosa confidenziale amistà? Un cortigiano che a taluno sia rivale o nemico, è un insormontabil flagello, poichè avendo l' arte di farsi un merito del suo delitto, non lascia luogo ad impedire quel fulmine avvelenato, che fa scagliar da una mano terribile ed innocente, perchè nè conosce, nè può forse conoscerne il veleno. Questa medesima disgrazia talora rivolgesi a grave danno degli stessi Monarchi, li quali nella somma difficoltà di evitare l' inganno che li circonda da ogni lato, ugualmente corrono il pericolo dell' incontrarlo nella scelta medesima di coloro, che come Ministri, destinano vicini all' ombra del loro soglio. Nella folla immensa degli aspiranti a quest' onore come discernere l' uomo giusto dall' ingiusto, il generoso dal vile, se tutti gli si presentano contraffatti da una maschera di affettata virtù, e studiano di sostenere quella figura, e di parlar quel linguaggio che può riuscir di maggiore soddisfazione? Quali conseguenze perniciose sovrastino ad una società da que-

queste fatali sorgenti, non v' à chi nol vegga. Ciò posto, quali avvertenze si richiederanno nel Codice della legislazione in un tale dominio, onde prevenire possibilmente cosiffatti disordini, ed appo r loro il possibil rimedio? Parmi ch' esse sieno suggerite dalle stesse malattie, che abbiamo accennato.

Affinchè una Monarchia si allontani dal Dispotismo, è necessario, dice ottimamente il Cav. Filangieri, *fissare i limiti d' ogni autorità nello Stato: le leggi debbono dichiarar quello, che infelicemente in quasi tutte le monarchie dell' Europa s' ignora, debbono dichiarare quali sieno i veri dritti della Corona, e quale il ministero dell' individuo che la porta; esse debbono determinare fin dove debba estendersi 'l potere legislativo, e dove debba cominciare e finire l' esecutivo: le suddivisioni di questo, i diversi ordini delle magistrature, le loro dipendenze, l' ordine delle appellazioni, le loro rispettive incombenze, tutto dev' esser determinato e stabilito dalle leggi.* (a) A questo parmi che aggiungere si potrebbe la consultazione da farsi d' un determinato corpo di grandi ed ottimati, almeno in alcuni casi li più rilevanti per lo Stato, a' quali anche fosse accordata dalle leggi una facoltà deliberativa; così però che a rendere operativo l' effetto vi si esigesse unitamente a questa anche la Sovrana approvazione. Se non travveggo, questo breve complesso di pratiche idee, che regolarmente si veggono realizzate in ogni ben regolata Monarchia, è il fulcro del grand' oggetto che cercasi, più di quante astratte speculazioni ci vene-

(a) *Sci della Legisl. To.* 1. *c.* 10.

però sinora con molta diffusione somministrate.

Al secondo de' prefati disordini, cui gli altri Scrittori Politici àn sorpassato, o toccaron di volo, sarà rimediato, sol che la nuda verità, sì ritrosa a mostrarsi dinanzi a' Sovrani, costringasi a manifestarsi da se medesima. Se il conferirsi de' ministerj sarà dalle leggi limitato colla prescrizione de' requisiti ad un certo rango, o ad una certa classe de' Cittadini: se li requisiti saranno desunti dalli caratteri dell' onestà, e capacità relativa: se ogni ministero sarà temporaneo: se li gradi degli uffizj da fungersi saranno disposti secondo le classi per ordine di ascendenza: se ogni aspirante novello dovrà cominciare dall' ultimo, e quindi della minor importanza: se non potrà essere ammesso neppure a questo senza che consti dapprima l' onestà del carattere, provocandosi 'l pubblico alle querele contro di lui: se non sarà permessa la di costui promozione ad un grado superiore, quando non si giustifichi giudiziariamente dalle accuse, che ne fossero insorte contro di lui; sarebbe tolta in gran parte la densità di quel velo che ricuopre l' astuzia di nere frodi, e molto verrebbesi a facilitare il trionfo dell' innocenza della giustizia e dell' equità. In un Regno nascente tale sembra ch' esser dovesse lo spirito della legislazione da deporsi a piè di colui, che scelto se ne volesse a manutentore e vindice, con facoltà suprema di aggiungervi secondo l' uopo li necessarj provvedimenti: e s'è così, li Sovrani che amano la felicità de' loro popoli, e vivono alieni dal tessere sulla soggetta nazione un ferreo giogo di Dispotismo, potranno istituire simili provvidenze, od altre più

ancora sublimi; tali però che preservino i loro sudditi, anche nelle venture età, da que'mali gravissimi e spaventosi, che veduto abbiamo poter facilmente allignare in questa natura di governo.

L' Aristocrazìa può dirsi il governo della Sapienza, giacchè li giudizj sono tanto più conosciuti per retti, quanto meno di parte vi àn le passioni: e se rimane luogo ad un tal dubbio ove uno o pochi abbiano a pronunziarli, sarà regolarmente irragionevol cosa l' ammetterlo ove una numerosa assemblea d' uomini colti ed illuminati quella è che ventila gli argomenti, e ne decide. Ecco il carattere delle Aristocrazìe, nelle quali li soli nobili maneggiano le redini del governo. Ed è pure a confessarsi, ch' è questa politica costituzione la più analoga e propria allo spirito dell' uomo, dice un moderno Scrittore, (a) se a questa, quasi per impulso d' inevitabile necessità, l' altre ancora riduconsi 'n qualche guisa. Il Monarca à bisogno d' istituire un Consiglio: lo Stato popolare è costretto a creare un Senato: sicchè in ogni dominio ad una determinata, e purgata assemblea si voglion commettere gli affari più importanti e gelosi. Infatti, come non tutti gli uomini atti sono al maneggio degl' interessi più gravi, così quelli, che impari riescono a tale impresa, non ponno nella loro trattazione e risoluzione che servire d' inciampo o di ritardo: ma se torna util cosa, che tale impegno si affidi a coloro, che ragionevolmente se ne devono supporre li più capaci; e se conviene con qualche determinata norma fis-

sar

(a) *Corps politiq. l. 9. c. 3.*

sar questo corpo, e restringerlo ad un ordine, ond' evitare che non sia sempre vago ed incerto; a chi più converrà questa destinazione che a' nobili della nazione, li quali certo è presumibile che sieno li più felicemente educati, e nutrano piucchè gli altri massime e sentimenti generosi e sublimi, e vogliano anche per impulso di proprio decoro tradurli ne' lor discendenti? Non già che un sangue nobile porti seco in retaggio la perspicacia, o la scienza, o la virtù: ma sì peraltro, che *cæteris paribus*, chi nobilmente nasce è a più facil portata di non restare rozzamente ignorante, e di evitare gli eccessi dell' uom vizioso. Ecco dunque nell' Aristocrazìa un governo, che se non promette la maggiore sollecitudine nella spedizion degli affari, si fa garante peraltro di tutta la prudenza, l' avvedutezza, la maturità nel vagliarli, ed assicura molto da quelle sviste, e da quelle precipitazioni a cui facilmente discende e si trasporta una popolar moltitudine. Se poi si domandi, quali sieno li disordini a' quali possono soggiacere li governi Aristocratici; risponde il Signore di Montesquieu, (a) ch' essi son due: la troppa disuguaglianza tra il popolo ed i nobili, e la disuguaglianza soverchia tra' nobili stessi. Perlochè passando troppa distanza di stato o di grado tra un nobile e l' altro, si dee temere che il governo tenda al dispotismo col rendersi Oligarchico: e passando un soverchio intervallo tra i nobili ed il popolo, si deve paventare, che il suddito indispettito della nessuna sua influenza nel governo, re-

(a) *Spir. delle leg. l. 5.*

rendasi rivoltuoso. Così è di fatti: ma s' è vero, come pur questo Autore sostiene, che la virtù politica sia il principio delle Repubbliche, questa politica virtù, che singolarmente nell' Aristocrazìe piucchè in ogni altro Repubblicano governo deve supporsi luminosa per le anzidette ragioni, può somministrare bastevole antidoto contro il minacciato veleno. Per impedire però che la costituzione Aristocratica non degeneri in Oligarchìa, è necessario, che le leggi sieno piantate sulla base della moderazione, e procurino d' insinuarla nell' animo singolarmente degli ottimati; e la ragione si è, perchè mancando questo appoggio, sarà facile che si coltivino delle idee perniciose e fatali. Sul qual proposito per incidenza rifletto, che un siffato governo sarebbe più soggetto all' anzidetto disordine, trovandosi di forze molto estese, che nello stato di forze moderate: imperciocchè la grandezza della forza è uno stimolo che incoraggisce a scuotere il giogo della moderazione. Corollario poi della necessità di questa base che ò accennato, è il dover evitare quegli eccessi d' irragionevole gelosia crudele e tirannica, fondata solo su lievissime suspicioni, di cui parecchj esempj ci reca la Storia della nascente, od ancor non adulta Romana Repubblica: essendo ben vero, che li Saturnini, li Manlj, e tanti altri sacrificati al fanatismo d' un oltrespinto furore, sempre più assicuravano Roma da ogni ombra di dispotismo; ma dall' altro canto innegabile risultando, che la mancanza di moderazione nella stessa cautela provocare poteva il maggiore delli disordini, cioè sommovere il popolo e renderlo tumultuoso. Sì però, che per quanto li confini com-

comportano della prudenza, si dovrà invigilare e per prevenire il soverchio potere d' ogn' individuo, e per reprimerne le ree tendenze, e per punirne l' usurpazione. Niente rimarrà offesa pertanto, anzi presidiata la moderazione Aristocratica, se si manterrà in vigore ogni vigilanza per impedir le sospette combricole; se a' primi sintomi di sommovimento torbido ed inquieto si ricorrerà ad usare del più sollecito ed imponente rigore; se le leggi *de ambitu* saranno severe; se tra le politiche interne provvidenze sarà stabilito, che la durata delle Magistrature (di che più diffusamente parlerò altrove) sia in ragione inversa della grandezza della facoltà loro annessa; e se avrassi riguardo allo impedire possibilmente ne' nobili li due estremi, di smodata ricchezza, e di squallida povertà: potendo l' opulenza accarezzare in alcuni l' idee di una sconvenevol grandezza, e la povertà potendo in altri dispor de' fautori di macchine perniciose. La medesima moderazione che abbiam ricordato, potrà esser anche bastevole a far sì che il popolo viva pacifico e contento, benchè parte alcuna non tenga nel governare lo Stato. Siccome a niente più esso aspira che alla sua felicità e sicurezza, la protezione che gli deriva dalla saviezza e giustizia del governo rendelo soddisfatto: e se cos' alcuna può disgustarlo, lo è solo il disprezzo che incontri presso il ceto de' nobili, siccome quello che lo risveglia da un sonno gradito, e lo necessita a conoscere con dolore il proprio suo nulla. Ciò posto, sia considerato come un oggetto della maggior importanza il coltivare ne' grandi un sentimento di cortesia, di dolcezza, di affetto verso la plebe: il che sebbene possa

sa ottenersi dal ceto nobile e colla elargizion degli onori a chi più distinguasi di cotal pregio, e coll' assoggettare alle pene quelli che adoperino con violenza ed oppressione; pure io sono assai persuaso, che principalmente si debba ripetere dalla educazione. Se sin da prim' anni la nobile gioventù fosse spesso chiamata a conoscere, e ad apprezzare le utilità procedenti dalle tante industrie degli ordini inferiori, scendendo anche a' più vili: se si suscitassero sovente in que' teneri cuori li più compassionevoli affetti verso del povero: se a quando a quando si parlasse loro de' reciprochi bisogni ne' rapporti sociali, nè mai lo scandalo dell' orgoglio ereditario guastasse un sì nobil lavoro; io tengo per certo, che dietro alla conoscenza di ciò, in cui sta il vero onore riposto, questi giovani sarebbero assai propensi ad amare il povero, e ad accarezzarlo. Non è da ommettersi per ultimo, che un ottimo provvedimento per tenere tutta la nazione tranquilla quello si è nelle Aristocrazie di assumere tratto tratto alcune benemerite famiglie all'onore del Patriziato; la quale assunzione sì utile per oggetto politico, viene anche non rade volte suggerita dalla stessa necessità, estinguendosi di quando in quando quelle famiglie che del patrizio carattere sono insignite. Ma se taluno fosse tuttavia di sentimento, che una Repubblica Aristocratica lungamente evitar non potesse amendue gli scogli sovra indicati, io gli recherei, per convincerlo di erroneità, l'esempio di Vinegia, la cui aristocratica sussistenza fu tanto longeva: imperciocchè sebbene questa calcolare si debba solo dalla serrata del Maggior Consiglio, pure troveremo di dovervi computare circa cin-

que

que secoli, essendo quella seguita l' anno 1298. Qnal governo però nel tempo stesso più pacifico e più tranquillo? Cercasi se mancasse l' armonìa tra li nobili che la governavano? *Li grandi*, risponde Raynal, (a) *vi regnano senza strepito, e con quella spezie d' uguaglianza con cui le stelle brillano nel firmamento nel silenzio della notte*. Domandasi se il popolo trovassesi mal soddisfatto per essere dipendente? *Il popolo*, segue lo stesso Autore, *gode frattanto di questo spettacolo. La distinzione fra i plebei ed i patrizj produce meno dissensioni di quello che in tutte l'altre Repubbliche, perocchè le leggi vegliano soprattutto a reprimere, ed a spaventare l' ambizione de' nobili*: ed il Marchese d' Argenson (b) parlando del rapido spoglio sostenuto da questa Repubblica per la guerra di Cambrai, attesta, che *le provincie, che l' erano tolte, sospiravano il giogo di S. Marco, e di nuovo vi si sottomisero con gioja*. Ma che? questo fu insieme quel felice governo, in cui attemperare si seppe in ogni tempo la più accorta Politica con la più delicata onestà, e virtuosa moderazione, cosicchè gli stranieri medesimi, (checchè di livido veleno in opposto tentato abbia di spargere *Hamelot de la Houssaye*, (c) e dietro a lui il Co: d' Albon (d) ligio suo partigiano, se dir non si voglia un suo plagiario, li medesimi stranieri, ripiglio, non si tratte-
ne-

(a) *Prosp. d' Eur.*
(b) *Consid. sur le govern.*
(c) *Histoi. du Gouver. de Ven.*
(d) *Discours polit. hist. & critiq. t. 2. disc. 2. con. ten. Venise.*

nero di farne co' loro scritti luminosissimi elogj, come può vedersi in (a) Robertson, (b) Wicquefort (c) Comines, ed altri molti. Prova ciò dunque ad evidenza, che se le altre Repubbliche Aristocratiche non corsero uguale la sorte, non istava la colpa nella politica forma della loro costituzione, ma nell' imperfezione de' modi con cui erano governate. (1) Cadde finalmente ess' ancora, giacchè ogni opera dell' uo-

---

(a) *Robertson Vita di Carlo V. t.* 1.

(b) *Wicque. l' Ambass. l.* 1. *sect.* 8.

(c) *Com. Memoi. l.* 7. *c.* 13.

(1) *Parrà, che l' Autore sia mosso da un entusiasmo di patriotismo nel commendare il Veneto Governo: esso però protesta, che sebbene non voglia dissimulare, anzi precisamente si glorj d' essere penetrato da uno spirito di genio patrio, pure in quest' occasione sa di non essere che un puro testimonio alla verità de' fatti, qual esser dovrebbe ogni uomo indifferente, benchè straniero. Non à guari che costretto questo Governo a dover imporre degli estraordinarj tributi, non solo trovò ne' sudditi una pronta sollecitudine con cui porgerli affettuosamente, ma vide inoltre le Città, li Borghi, le Terre, i Comuni, i Corpi varj Regolari, Ecclesiastici, e Laici, e persino le Arti, esibire ultroneamente larghe donazioni, e porger suppliche, perchè il Principato non isdegnasse di accettare e sostanze e personale servigio a spese degli offerenti; ciò che fu un argomento di universal tenerezza e commozione. Tanto era amato con vero attaccamento e fervore da' popoli soggetti il Governo saggio e pietoso della Veneta Repubblica!*

uomo è soggetta non men che il suo autore a sostenere delle vicende le mutazioni; ma se sulle metamorfosi di questa Madre non ànno potuto gli affetuosi e teneri di lei Figli sospendere il pianto, questo ebbero di conforto, che qual fenice la scorgessero in nuovo aspetto risorgere dalle sue ceneri, fortunata e gloriosa nella caduta medesima; potuto avendo deporre la corona, che trasse dall' augusto suo capo, a' piedi d' un Monarca, che da nessun altro si vince ne' luminosi pregj di religioso, giusto, ed umano.

Vengo presentemente a parlare della Democrazia, la quale negar non si può essere la forma di governare più conforme d' ogni altra alli dettami della natura, essendo essa che conserva gli uomini nello stato di perfetta uguaglianza in argomento di diritto. Questa è che opposta come per diametro al tirannico dispotismo, garantisce ad ogn' individuo quella libertà che non è contraddetta dalla virtù: questa è che suscita l' energia, che favorisce e promuove l' uomo di genio, che accende un fuoco patrio maggiore d' ogni confronto, e che nella vicendevole fratellanza forma a se stessa una insormontabil barriera. Contuttociò, siccome conviene conoscere le politiche istituzioni allorchè son realizzate, così raccogliendomi ad esaminare la Democrazia in ogni età, se li vantaggj d' annoverar mi prefiggo di cui fu essa feconda, confesso di non saper dirne che un solo, e vale a dire il contentamento in cui tiene li suoi cittadini, li quali nella uguaglianza de' loro diritti trovano medesimate tra loro le due idee, cioè di cittadino, e di membro del Principato. Che se poi a considerare mi faccio

li

li mali cui va soggetta questa politica costituzione, non è d' un solo fiato il ridire quanti me ne si affollano in un istante al pensiero. Una numerosa popolare assemblea, che costituisce le leggi, che crea i magistrati, e che decide degli affari più rilevanti e delicati, siccome nel di lei corpo è necessitata ad ammettere persone per lo più rozze ed incolte, nate ed educate a tutt' altro che al grand' impegno d' un regime politico; così vedrà sempre che la moltitudine seguace dell' impulso cui sente, e cieca alla ragione cui non conosce, o sarà ligia delli partiti, divisa in varj torrenti, de' quali 'l più gonfio, non il più sano, renderassi l' innondatore: o sarà ciecamente settatrice d' una non so qual deferenza ad alcuni individui della nazione. Nel primo caso questa turba assorta dalle viste del presente, non mai intenta a stenderle sull' avvenire, anzi nel presente medesimo rapita dal puntiglio, dalla vanità, dal capriccio, apre un ben largo sentiero ad ogni conseguenza funesta, e non s' avvede di sacrificare la felicità di se stessa, sacrificando quella della nazione. Nell' altro caso la Democrazia non conserva di se stessa che le sembianze, e diviene ministra e fautrice d' un dispotismo segreto, che sarà un giorno per trarsi dietro le conseguenze delle civili discordie, e forse della mutazione nella forma politica del governo, il quale reso oligarchico, per l' una parte coarta li rappresentanti del popolo o ad un vile silenzio, o ad un riprovato assenso, per evitare gl'intrighi d'una mascherata persecuzione, e per l' altra non lascia al popolo stesso che la illusione d' una misera sovranità, di cui ogni cittadino non è che un atomo, e cui non esercita che rade volte, e forse talor deluden-

dendosi l'atto sovrano a cui deviene; sovranità tutto al più consistente nello eleggere chi lo rappresenti e governi, senza conoscerne intimamente i caratteri, e prevederne le conseguenze; sovranità che per gli abusi quasi inseparabili dall' uomo nello stato di corruzione, e più facili ad introdursi, e più difficili a rimediarsi, in siffatto Governo, fa gemere la nazione sotto una inesorabil fierezza, cui in nome della nazione stessa, ed all'ombra delle Leggi, pochi bastano per crudelmente esercitare e sostenere. Queste due sole tinte basterebbero a colorire un gran quadro, in cui venisse rappresentato anche il pericolo della violenza, o della venalità de' suffragj, quando per abolire una legge la più rilevante al pubblico bene, ma infesta agl'interessi d'un potente privato; quando per crearne un' altra al pubblico interesse dannosa, ma favorevole alli riguardi di alcune opulente famiglie; quando per destinare a fungere un magistrato l'uomo il più inetto per capacità, il più crudele per ingiustizia, ma insieme il più facoltoso. Aggiungere vi si potrebbero cento e mille altre somiglievoli disconvenienze, troppo feconde d'uno sconcerto massimo non che grave; ma l'immorare più lungamente su questo articolo sarebbe un peccare di viziosa superfluità (1). Vediamo piuttosto quali es-

(1) *Raynal nel suo* Prospetto d' Europa *dice, che talora in siffatti Governi un Cittadino potente, od assai facondo spinge il popolo in un errore politico: ma soggiugne, che ben presto si ritorna sull' antico sentiero. Dove appoggi questa sua asserzione non si sa veder veramente, e certo rassembra, che la breccia fatta dall' errore nelle*

esser potessero li rimedj più sani, ovvii, ed efficaci insieme per attemperare almeno in un tal corpo l' indole d' umori così minacciosi. Io porto opinione, che rimediare non vi si possa, se non dividendo le messi della politica amministrazione, senza punto detrarre però alla supremazia della generale assemblea. Utile cosa quindi sarebbe, che vi si eleggesse un Senato, a cui spettasse l'esaminare ed il decidere le materie politiche più delicate e gravi, la classificazione delle quali esser dovesse specificatamente determinata, per ovviar in appresso le quistioni su rispettivi diritti. A comporre questo Senato, ed a sostener eziandio gli uffizj de' Magistrati converrebbe che la legislazione non accordasse la facoltà di essere assunti se non a que' Cittadini, li quali avessero alcuni prefissi requisiti: avvertendo che questi, singolarmente in un governo la cui base è l'uguaglianza, non si dovranno desumere fuorchè da ciò che più confluisce a pre-

su-

---

menti degli uomini non possasi riparare con molta sollecitudine, poichè se non più l' amor proprio vi oppone la sua resistenza: pure quand' anche accadesse la pronta ammenda, chi può calcolare la gravità delle conseguenze, che un errore politico può cagionare con la maggiore rapidità? il sistema delli Governi è così delicato, che un passeggiero sconcerto è talor decisivo. Rimane pertanto un mistero, come quest' illuminato e profondo Autore potesse e calcolare l' Aristocrazia come forse la più infelice tra le forme del governare, e le popolari Repubbliche come meritevoli per la loro costituzione della lode degli uomini più illuminati.

sumere la buona educazione. Quanto alla generale assemblea, ben io comprendo, che nessun cittadino vi deve avere l' esclusiva, se per un delitto non perda il suo jus, poichè altrimenti uno Stato Democratico non sarebbe più tale; ma quante avvertenze non ponno aver luogo per iscemar li disordini troppo frequenti di queste popolari generali adunanze? Mi piacciono que' politici (*a*), che suggerirono la regolazione nel raccogliere li suffragj, che ricordarono la parsimonia nell' accordare la cittadinanza a' stranieri; anche sul riflesso di non accrescere inutilmente il numero de' votanti; osservando che la Romana libertà rimase oppressa da Silla, da Cesare, ed altri tali quando le città dell' Italia furono fregiate del diritto della cittadinanza, e quindi si resero troppo numerosi i comizj, come ci riferiscono Appiano (*b*), e Vellejo Patercolo (*c*); ma non so poi approvare il progetto, che per creare o distruggere una legge fondamentale si debba esigere da quest' assemblea la pienezza de' voti: mentre quanto ciò potrà giovare perchè non si distruggan le buone, altrettanto sarà per nuocere col difficoltar che le buone vi sieno istituite. Io penso all' opposto, che ne' generali Comizj la sola pluralità abbia sempre a decidere, acciò più agevole torni la riuscita dell' affare proposto; nè perciò si avrà a temer di disordine, quando siano bene distribuite le facoltà, anzi contro al disordine sorgerà un valevol riparo. Ecco il perchè. Sia di tutti li Cittadini 'l diritto

(a) *Filang. Sci. della Legisl. T.* 1.
(b) *Appi. de bello civ. l.* 1.
(c) *Vell. Paterc. l.* 2. *c.* 15. *et sequentibus.*

ritto di aver parte in questo Consiglio : ma è forse necessario per questo , ch' oltre il gius deliberativo abbiano tutti la facoltà proponente o consultiva? nò certamente . Sia dunque una provvidenza della legislazione Democratica lo stabilire a chi spetti la convocazione dell' assemblee , a chi 'l proporre li punti da decretarsi, a chi il poter parlar su medesimi , e restringendo tali diritti agl' individui assunti a costituire il Senato , ovvero limitandoli con de' requisiti della natura sovraindicata , avverrà che non sia presuntibile la proposizione di cosa dannosa , od accadendo, non potrà farsi senza che sia contraddetta dalla voce di alcun de' più saggi . Se la proposizione è sana , util ritorna che la sola pluralità basti per decretarla; se la proposizione è perniciosa, sarà anche opposta; ed allora militando ugualmente l'effetto della pluralità per ambe le parti , sarà da sperarsi , che illuminata la moltitudine attengasi , se altronde non è corrotta, al partito della verità e della ragione. Per quanto però tali, ed altre simili avvertenze del piano legislativo possano minorare la summa de' tristi effetti, confessare ad ogni modo si deve , essere sommamente difficile l' evitare una frequente lor ricorrenza , essendo troppo giustamente appoggiato il trito adagio , che la moltitudine si trae dietro la confusione .

L' ultima vista in cui mi si presentano le forme del governare , è quella de' governi misti . Il Cavalier Filangieri prese a trattarne (a) , ma anzichè esaminare la materia con viste generiche, si ristrinse a ragionare soltanto sul governo dell' In-

(a) *loco citato* .

Inghilterra, la cui costituzione analizzando esso minutamente, fece conoscere li vizj politici ad essa inerenti. Noi pure confesseremo con questo chiarissimo Scrittore, che ad esaurire genericamente un tal punto, ed a suggerirne le rispettive particolari provvidenze, mestieri sarebbe lo stabilir tanti piani diversi, quante posson essere le forme varie de' governi misti; contuttociò siccome non è questo l'oggetto del nostro disegno, e dall' altro canto si può benissimo contemplare siffatto articolo sotto alcune universali idee, così crederemo di poter astrattamente darne a conoscere e li pregj, e li pericoli, e li bisogni. A buon conto fissiamo come innegabil principio, che l'idea composta d' ogni governo misto, risolta nelle idee semplici componenti, non uscirà dalle tre categorie accennate, di Monarchia, Aristocrazia, e Democrazia: e per quanto possano essere le combinazioni ed i risultati diversi per la uguale, od ineguale azione che vi abbiano due delle forme suddette, e forse tutt'e tre, non per questo si uscirà mai dalla periferia ristrettissima di quelle tre semplici idee. Ora se li tre governi Monarchico, Aristocratico, Democratico portano tutti e ciascuno delle conseguenze utili, e fanno temere delle conseguenze dannose, marcate da un carattere di singolare loro proprietà, il che abbiamo veduto; e se in ragione di quelle malattie, cui più facilmente vanno soggetti, abbisognano che la legislativa costituzione addatti loro delle apposite provvidenze, e già le abbiam suggerite; pare a me che quanto si è già premesso riesca applicabile a' misti governi, proporzionando l' applicazione de' rispettivi principj con la maggiore o minor influenza, che nello Stato di

cui trattare si vuole, tenga l' una o l' altra di quelle semplici forme, su cui fatto abbiamo le osservazioni. Ma forse (mi si può chiedere) forse l' unione delle semplici forme non può cagionare delle conseguenze inattendibili fuori del caso della loro composizione? forse non avvi in un misto governo qualche maggiore pericolo? non abbisogna di qualche proprio rimedio? A queste interrogazioni rispondo, che se anche in natura l' accozzamento di sostanze diverse fa risultare un effetto, che non avrebbero quelle prodotto in istato di separazione, non è maraviglia, che anche in Politica possa altrettanto addivenire: nulla però di meno siccome ogni effetto dice analogia con la causa, così son d' avviso che la conoscenza di questa, insegnando come più convenga modificare le applicazioni delle premesse dottrine, additerà nella facile spiegazione de' fenomeni le provvidenze opportune. Questo è innegabile, e lo riflette il Macchiavelli (a), che se gli altri governi temono un solo male quanto alla mutazion della forma, cioè le Monarchie di passare allo stato Repubblicano, e le Repubbliche di passare allo stato Monarchico, li governi misti ànno a temere l' uno e l' altro di questi due mali, e quindi è maggiormente in pericolo la loro stabilità. Checchè ne sia, parmi che una prefissa limitazione delle rispettive autorità e diritti sia per esserne un valido e sufficiente preservativo.

Prima di chiudere questo capo èmmi duopo d' invitare il lettore ad alcune altre riflessioni. Quando trattasi del rapporto, che devono avere le

(a) *Disc. della rif. dello Sta. Fir.*

le leggi con la politica costituzione del popolo per cui sono fatte, non solo intendesi di accennare quella proprietà di analogia, che in esse richiedesi per li particolari bisogni originati dalla forma del governo costituito, ma insieme additare si vuole la convenienza che debbono avere con l' oggetto caratteristico contemplato dalla nazione, da cui emerge il Principato. Mi spiego. Il popolo Giudeo, il cui governo era Teocratico, principalmente contemplava la esattezza nell' osservanza della religione; fu dunque non solamente cosa santa, ma ancora politica, che il perno della sua legislazione aggirassesi sulle viste di un tale oggetto. Sparta gelosa di conservar se medesima, e non mai tocca d' invidia delle grandezze straniere, conveniva che per difendersi dagli assalti nemici costituisse come molla precipua nell' animo de' suoi Cittadini uno spirito guerresco: fu dunque in ciò molto saggio Licurgo, che rimosse dagli Spartani ogni amor di mollezza, nè volle che il soverchio raffinamento dell' arti, delle scienze, e del commerzio, o che l' amore delle ricchezze vi apponesse un ostacolo. Così se giudicò Marsilia, che il traffico piucchè tutto dovesse attraere le sue attenzioni: e se Rodi ha stabilito, che la navigazione meritare dovesse li principali suoi studj; non è che a celebrarsi la corrispondenza delle loro leggi alla protezione di tali oggetti. Che però ogni Principe saggio praticherà tale avvertenza, di rilevare cioè le tendenze precipue della nazione, ossia l' oggetto che singolarmente contemplar devesi per la felicità di quel popolo, onde a quel centro appunto diriger le linee delle sue leggi, per proteggerne ed agevolarne il desiato conseguimento. Non già che questa teo-

ria estender si debba a quelle nazioni, le quali o nell'origine, o nel progresso uno scopo si prefissero alieno dalle massime dell'onestà, poichè allora vorrebbesi piantare il diritto sul sovvertimento del diritto medesimo; anzi 'n tal caso lo studio dell'ottimo legislatore verserà sull' attemperare dapprima, indi abolire e distruggere le disadatte riprovabili tendenze, e rivolgerle ad altr'oggetto degno di lode. Quindi è, che sebbene tutta spieghino la possibile avvedutezza le leggi antiche Romane nell' animare il popolo alle conquiste, maneggiando ed elettrizzando negli animi le passioni dell' interesse e della gloria, sicchè aspirasse ciascuno fanatico al supposto eroismo, considerato nel debellare nazioni, assoggettare Provincie, e render l'ali più estese dell'Aquile Latine; nulla però di meno saranno sempre esecrabili queste leggi allo sguardo d' un onesto Politico, conoscendole fautrici di uno spirito d' ingiusta conquista, che sormontando ogni barriera di sacro dritto, confondeva l'idea della forza con quella della giustizia, ed aspirava con rea cupidigia, e con entusiastico ambizioso furore a rendere, se poteva, sovrana dell'Universo quella Roma, che per giusto diritto non conosceva dapprincipio come di sua ragione che un territorio assai angusto, e che lacerata dal rimorso, era a rammentare costretta, che del suo impero l'origine e l'infanzia dovevasi alla protezione da lei donata ad una vile e corrotta masnada di uomini, e ad un rapimento il più esecrando ed abborrito dalla ragione e dalla natura.

Finalmente il rapporto delle leggi con la costituzione politica del governo esige; che la legislazione interna da cui si forma il Gius pubblico,

blico, proceda dietro ad un' adequata cognizione pienissima delle potenze limitrofe, cioè delle forze, rapporti, situazion, e diritti loro, non che ad un esatto calcolo delle forze proprie, e modi di procacciarle, come pure di tutti gli altri possibili mezzi, che riuscir possano espedienti ad allibrare il proprio governo nel modo migliore: imperciocchè senza tali politiche avvertenze non serviranno le leggi che a costituire in qualunque modo un Principato, ma non saranno atte a proteggere la di lui conservazione. Quindi la Politica generale in questa parte non può somministrare dettagliati presidj; e presero abbaglio coloro che affaticati si sono per somministrarli, non potendosi suggerire regole universali su ciò, in cui dalla singolarità delle circostanze si deve desumere il metodo normale delle proprie sue direzioni.

C A P O III.

Della bontà delle Leggi relativamente alle viste morali, e fisiche, che contemplare si devono ne' popoli dalla sovrana autorità.

Non basta ch' un savio ed accurato Medico adatti la cura alla complessione debole o forte, infantile od adulta di colui, del quale affidasi la salute al suo governo: dovrà egl' inoltre appropriarla al particolare bisogno della qualità degli umori, e dell' esterne impressioni, cui và necessariamente quegli soggetto. Ora ciò cui il Medico è tenuto a praticare sopra dell' Uomo, il cui fisico non è che un piccolo corpo, è necessario che la Politica d' un saggio Prin-

cipe

cipe lo pratichi ed eseguisca col di lui popolo; la cui unione non è che un corpo morale. Che però non basta conformare le leggi alla politica costituzion del governo: conviene inoltre adattarle alle circostanze morali e fisiche della nazione. Su questo argomento di ben adattare le Leggi alle circostanze de' popoli immorarono molto parecchj Scrittori: io non farò che accennare con brevità quanto mi si offre al pensiero dietro i lumi e le tracce di tante menti penetranti e profonde che discussero questo articolo. E primamente prenderò in esame le circostanze morali.

Sotto questa dinominazione pertanto voglionsi comprendere que' costumi, inclinazioni, abitudini, talenti, e disposizioni, che marcano il carattere della nazione. Ora tutto vuolsi porre ad esame, e da tutto ricavare profitto col piano legislativo. Avvi qualche popolo fervido e brillante, ma che non ispiega molto coraggio; avvene qualche altro coraggioso e feroce, ma poco amante della coltura: dove signoreggia una vanità, che sdegna ogni fatica, e si pasce solo dell' idee dell' onore; dove si manifesta una profondità di talento congiunta ad un orgoglio secreto, risoluto, e contumace: Una nazione è religiosa sino ad essere superstiziosa e fanatica; un'altra inclina a farsi vanto con la novità de' sistemi d' irreligione: questa ha per costume di sostenere pacifica ogni giogo di dipendenza, avendovi di già incallito il suo collo; quella è sommamente delicata e gelosa sul punto dell' indipendenza e libertà: a finirla, come varj sono gli umori degl' individui che compongono una sola famiglia, così sono diversi li morali sentimenti de' popoli, che sono come le membra della

fa-

famiglia grande risultante dall'universal società.
Ciò posto, siccome non vi sarà legislatore sì fortunato, cui accada di presiedere ad una nazione del tutto felicemente preordinata e disposta, ma anzi ciascheduno rinverrà in quella e qualche pregio e qualche difetto; così sarà merito della sua avvedutezza il simmetrizzare le sue sanzioni con sì bell'armonìa, che la virtù sempre più getti profonde le sue radici, le abilità e li talenti si perfezionino, e li vizj, se non più, insensibilmente e da se stessi vadansi estirpando, e sintanto ch' esistono, da' vizj stessi risulti alla pubblica felicità qualche vantaggio. Mi darò ad intendere più chiaramente. Per soddisfare alli primi due oggetti non vi ci vuole uno sforzo della Politica; bastando il non apporvi degli obici, ed il somministrarvi degli eccitamenti ed incentivi, che sieno come le molle animatrici per un maggiore sviluppo dell'ottime disposizioni. E quanto non saprà infatti un avveduto Sovrano ritrar di profitto da queste agevolmente? Niente più vi ci vorrà senonchè dia esso a conoscere di aver in pregio una buona qualità del suo popolo: ed in ragione della stima ch' ei ne significhi, vedrà questa avanzarsi con ispecioso ascendente, e ciò ch' è più, secondo quelle direzioni che saran volute dal Principe, il quale con le marche proposte di onore, o con l' elargizione promessa de' doni potrà condurre a suo miglior senno li conati del popolo nell' esercizio della virtù, o nella coltura delli talenti. Che però essendo innato nell' uomo l' amore della verità e della gloria, io giudico che ad un prudente e saggio Principe non sarà assai difficile lo spogliar li suoi popoli di certi errori che gli avviliscono, e mano mano guidarli
ad

ad uno stato di conveniente coltura. Guai peraltro, se le sanzioni legali spingendo troppo innanzi il zelo morale su certi articoli, od affettando soverchiamente di rendere un popolo spregiudicato, opponessesi a certi quas' ingeniti sentimenti, de' quali siam debitori alla natura, ed all' educazione, e che ci servono d' un utilissimo freno in tante occasioni! Quindi è ch' io non ò mai saputo approvare la massima di alcuni recenziori Giuspubblicisti, li quali per impedire gli aborti, e la destituzione de' parti, in luogo di ricorrere a de' rimedj che impediscano e tali disordini, che ànno ragione di effetti, e quello insieme della dissolutezza, che tiene ragione di causa, tentano di togliere l'idea dell' infamia che seco porta la prostituzione: nè vi mancò tra questi chi persino arrivasse a suggerire la elargizione d' un dono ad ogni violata Donzella, che ne' destinati luoghi recata fossesi a deporre il suo parto. *(a)* Chi non vede come provvedendo ad un disordine, verrebbesi a schiudere una fonte d' altr' infiniti, per non conservarsi quel pudore ch' è tanto desiderabile?

Il più difficile però si è vincere li difetti d' una nazione. E quì vuolsi osservare dapprima, che a proporzione della più inveterata abitudine, conviene che le leggi sieno più severe, essendo necessario nella Politica non meno che nella Meccanica, che la potenza prevalga alla resistenza, onde ottenere il moto che si desidera. Di quì è che risulta l' apologìa di alcune Legislazioni antiche, le quali a noi sembrano soverchiamente crudeli, ed erano prudentissime, e ne-

---

(a) *Sonnenfels Scienza del buon governo.*

e necessarie, poichè emanate sul principio d'un governo, che doveva reprimer con forza ne'sudditi alcuni vizj, il predominio de' quali opponevasi alla felicità del governo medesimo, e forse indirettamente anche alla di lui sussistenza: e ben tra le molte se ne potrebbero addurre alcune delli Romani, allorchè cessato e proscritto il comando de' Rè, cominciò ad aver luogo il Consolare governo. In secondo luogo è da riflettersi, che malgrado il supposto bisogno d'un tale rigore, convien esaminare dapprima a qual segno prevalga nella nazione il difetto che vuolsi correggere: conciossiachè se il torrente sia troppo impetuoso, non v'à riparo che lo sostenti, e gli argini che vi si oppongono, col rimaner rovesciati, non fanno che mettere in pubblica vista la lor debolezza. Allora le leggi potranno con coraggio affrontare li vizj del popolo, quando la forza si renda loro manutentrice: e però se un Sovrano di molte genti vorrà correggere un tal dato vizio in un solo de' popoli a lui soggetti, non avrà nell' applicazion de' rimedj ad usare molto riguardo, se militi per lui l' obbedienza, che le sue leggi medesime riscuotano dalla maggior parte de' sudditi. Al contrario converrà che prudentemente si astenga dall' uso di tutta la sua autorità, se troppo universale, e tenacemente protetto ei conosca quel vizio ch'estirpare vorrebbe: confessare dovendosi, che per conseguir buon effetto dall' emanazion d'una legge, fa duopo l' aver conosciuto nel popolo una felice disposizione a riceverla; mentre, come dice Mably (a), il genio

(a) *Osserv. sopra i Greci*

nio del popolo spiega una maggior forza di quella che à lo stesso legislatore. In tal situazione adunque ei si contenterà di restringere le sue provvidenze contro il vizio che vuol estirpare, infligendo siccome giudice severe pene ne' casi più clamorosi, animando siccome padre con le più allettatrici lusinghe ogni suddito all' esercizio dell' opposta virtù, e guadagnando come politico a passo a passo il terreno: che però si contenterà di essere lento nella vittoria per renderla più sicura, rammentandosi, che come la natura abbisogna di tempo per maturare le sue produzioni, e le frutta primaticcie forzate dall' arte o non maturano per modo alcuno, e talora la pianta perisce, ovvero sono di poco sapore, ed alla corruzion più soggette; così anche in linea morale non è a presumersi un' istantanea o rapida metamorfosi, che porti una costanza di salutar cangiamento dopo una lunga viziosa abitudine. Non sono in conseguenza che temerarj coloro, li quali spoglj affatto di scienza nell' arte del governare, sfacciatamente censurano li Sovrani, perchè non mettano questo o quel riparo al disordine o sfrenatezza de' loro popoli, ed alzano cattedra magistrale per suggerire provvedimenti, e dettar piani sistematici, senza conoscere nè punto nè poco le pratiche conseguenze che ne sarebbero per derivare. Costoro pronunzian giudizio senza distinguere, che talvolta l' indolenza o la lentezza nel rimediare è un prodotto di necessità per evitare un male maggiore, e conseguire il possibil vantaggio. Così è, l' infelicità degli uomini di Stato è pur da compiangersi! vengono essi assai spesso giudicati da chi non sa, che la Politica è confinata sovente ad un angolo sì acuto in cui non

può

può scegliere che tra due cose, nè l'una nè l'altra buona di sua natura: ed è avveduta abbastanza, se giunge a preferire la meno peggiore.

Ho detto anche, che un accorto Sovrano saprà coglier vantaggio dalli stessi difetti, che non può estirpare dal popolo a lui soggetto: e non è già questo un paradosso, come a prima giunta rassembra per avventura. Mi contenterò di dilucidar questo articolo con un esempio. Il Regno di Spagna, e quello di Napoli ànno la sventura che il popolo tenga in disamor la fatica: ma di questo medesimo effetto la causa è tra loro diversa d'assai. Il Napoletano vi rifugge per una certa connaturale inerzia, che lo fa torpido amator della quiete; lo Spagnuolo vi si sottrae possibilmente per vanità, credendo di oscurare quella grandezza, che vanta anche nello stato il più meschino. Il voler togliere questi difetti da tali popoli, sicchè l'uno travagli con sentimento dimesso, l'altro con alacrità e con piacere, sarebbe da mettersi a conto di presunzione. Come dunque guadagnar entrambi alla fatica? eccolo assai facilmente. Si metta a lucro di nuova gloria il distinguersi nel travaglio, si doni un'aria di nobiltà al lavoro meccanico, e tanto maggiore quanto è più necessario al comune vantaggio, e si vedrà lo Spagnuolo avidamente correre all'aratro ed alla marra per guadagnar a' suoi posteri un nuovo fregio. Si scaglino pene gravi contro gli oziosi, condannandoli a' pubblici più faticosi lavori, e si assicurino con pubbliche provvidenze d'una tranquilla rimunerata vecchiaja coloro, che per imparziali prove saranno riconosciuti li più benemeriti della società col travaglio della precedente loro vita: e si vedrà il Napoletano, ap-

punto

punto perchè amante di quiete, imprendere la fatica, sì per assicurarsi nel maggior uopo la quiete stessa ch' egli ama, come per tenersi lontano dalli più penosi travaglj a lui minacciati, de' quali è portato a sentir grave orrore. Ecco pertanto come dall' inerzia di questo, e dall' orgoglio di quello, benchè invincibili, può un' avveduta Politica ritrar vantaggio allo Stato. Un bravo Ingegnere chiamato a liberar un Paese dall' acque, che lo inondano, non vorrà disseccarle, ma cercherà di dar loro un declivio, e renderle utili. Altrettanto convien praticare nel formare le leggi. Se non vi fossero vizj, esse sarebbero inutili. Le acque sono l' umana cupidigia, dice un Politico: la sorgente sta in una porzione della natura indipendente dal governo: il volume sempre ne cresce: convien dunque non prefiggersi di distruggere quest' acque, il che non si può, ma dar loro un tal corso per cui si rendan proficue. Aggiugnerei volontieri esservi alcuni difetti, cui la Politica prestar non devesi ad estirpare. Se per esempio domina la vanità, se ne impediscan gli eccessi, e del restante riflettasi, che dessa non solamente favorisce il commercio ed il buon gusto, ma inoltre serve d' uno sprone alla gloria, e tanto ordinariamente giova ad uno Stato quanto l' orgoglio è dannoso.

Ma tempo è ormai che succintamente vediamo come la bontà relativa delle leggi dipende altresì dalle circostanze fisiche de' popoli per li quali vengon create. E primieramente si condannino pure que' troppo appassionati partigiani della materia, li quali sostennero predominare nell' uomo un' assoluta o morale necessità di agire in relazione al suo fisico; ma non si abbia

bia peraltro difficoltà d' asserire, che attesa l' arcana legge di commercio fra lo spirituale ed il terreno, sostanze che formano la nostra natura, per ordinario ogn' intellettual facoltà, e la maggiore o minore irritabilità degli affetti, e la prevalenza dell' uno piucchè dell' altro, e finalmente il sistema ordinario delle umane azioni spiega una mirabile corrispondenza con la costituzione del fisico, sulla quale ben sanno li studiosi della natura quanto influisca la qualità dell' aria che si respira, pura e sottile, ovvero impura e pesante; il clima o caldo o freddo o temperato li cibi più comuni, salubri od insalubri; la qualità dell' acque che si bevono, e cento e mille altre somiglievoli cause, su cui è superfluo immorare. Nò, non è solamente nell' esteriori sembianze che la natura ci renda differenziati, giusta la varietà de' paesi: sicchè lo schiacciato Moro abitatore dell' Etiopia, o del Congo vegga con invidia il bianco ed il vermiglio dell' Europeo, per non aver questi contratto nella reticella Malpighiana quella nera tinta, che lui rende schifoso: la varietà della Patria che si à sortito, porterà per gli accennati motivi ancor differenti talenti ed inclinazioni: ond' è che vediamo taciturno l' Inglese, loquace il Parigino, tardo il Polacco, sciolto l' Italiano. Ciò posto, io quì non voglio accennare li vizj e le virtù cui ogni nazione sarà per tali principj inclinata: è questo un punto relativo alle affezioni morali, di cui parlato abbiamo abbastanza: ma forsechè non abbisognano delle riflessioni ulteriori ad un prudente legislatore per quanto concerne la fisica costituzion de' suoi popoli? Io non sono per fare un pomposo scialacquo di dottrine su questo articolo trop-

troppo amplificato da alcuni con profonde teorie di fisica, per cui richiamarono sino lo stesso Ippocrate dal suo antichissimo avello. A me basta, se si osservi, che per effetto del clima diverso non tutti li popoli sono dotati ugualmente d'intellettuale capacità; che per la varietà del paese anche in un clima medesimo non tutti i popoli sono suscettibili dello stesso regolamento; e che in conseguenza a tenore delle osservazioni risultanti da questi articoli, debbono essere conformate le leggi. Ho detto che il vario clima è una causa confluente al grado diverso delle intellettuali facoltà: ed infatti per quanto abbia oltrespinto le sue conseguenze dedotte dal clima il Sig. di Montesquieu, (contro cui spiega uno sdegno vulcanico il Cav. Filangieri (*a*), perchè affettando d'essere il primo nell'esaurir questo punto, abbia plagiariamente spacciato come sue proprie le osservazioni di molti autori, che ne lo avean preceduto) certo che in massima va egli d'accordo con gli altri perfettamente: e poco di fisica speculazione vi ci voleva a conoscere, che li popoli abitanti, o vicini alle Zonne fredde, ed alla torrida, quelli per una soverchia rigidezza, questi per un troppo rilassamento di fibra vanno ugualmente soggetti ad uno sbilancio dell'animale economia, e che per l'anzidetta legge di commercio, porta ciò seco come conseguenza un ritardato e tenue sviluppo della forza intellettuale: il che posto, per la legge de' contrarj segue, che li climi più temperati dieno degli uomini assai più felici e nell' uno e nell' altro rapporto. S' ella [illegible] è co-

(a) *Sci. della Legisl. To. 1.*

è così; chi non vede, che ne' Paesi sommamente caldi o freddi vi ci vorrà una forza maggiore per conseguire gli effetti che si desiderano: quindi maggior allettamento di premj, e severità maggiore di pene? Con uguale chiarezza rileverà parimenti un buon politico, come a vincere una maggiore tardezza fa duopo in tali infelici regioni, che più abbondino li soccorsi, e sieno li più efficaci per promovere il possibile sviluppo delle morali facoltà; che alle rispettive circostanze sarà da addattarsi la qualità degl' impieghi e dell' arti che vi si vogliono coltivare; finalmente, che tra le pene da infliggersi alli meschini abitatori di tali paesi non deve aver luogo l'esilio, essendochè poco teme d' essere scacciato colui, dal quale s' occupa un luogo, al cui confronto facilmente ne può trovar un altro migliore. Ho detto altresì, che in un medesimo clima non tutti li popoli sono suscettibili dello stesso regolamento, e questo pure mi sembra evidente. In un clima istesso, benchè temperato, noi troviamo qualche popolazione, il cui fisico meccanismo soffre poco meno che gli abitanti de' climi estremi, e ne troviamo degli altri che ne godono una perfetta armonìa; in uno stesso clima vi ànno genti di monte, e di pianura; paesi fecondi, ed altri sterili; popoli situati sul mare, e popoli che formano centro ad un immenso spazio circostante di terra. Forse a tutti si accomodano li stessi provvedimenti? lo stesso piano può esser forse ugualmente atto per render tutti felici? chi potrebbe pensarlo? Gli uomini montani sono forse li più forniti di sottigliezza e penetrazione, e la rozzezza loro per ordinario non dipende che dalla incoltura a cui li condanna la-

lor povertà. Essi pertanto abbisognano di eccitamento il più forte, perchè la loro industria (cui una buona Politica non accorda che tentisi di sublimare, per non rendere spopolate e neglette tali regioni) tutta s' adopri primariamente nel coltivare le loro terre e bestiami nel miglior modo possibile, onde soccorrere con l' accuratezza e con l' arte la loro penuria; e secondariamente nell' esercizio di alcune arti meccaniche, benchè poco lucrose, col profitto ritratto dalle quali possano provvedersi de' generi necessarj, di cui va deficiente una montuosa situazione. Li montanari della Germania riescono in questa parte un luminoso esempio degno d' imitazione, cui è desiderabile che vengano con salutevole regolamento conformati, giusta li rispettivi rapporti, tutti gli altri abitatori de' paesi montuosi. Se il terreno è sterile per dare alcuni prodotti, si studj di quali esser potrebbe fecondo, e di quelli comandisi la coltivazione. Talvolta si accusa di sterilità una terra, quando dovrebbe accusarsi l' ostinazione di chi la vuole ferace a modo suo, o l' ignoranza di chi non sa approfittarne: del resto un buon agronomo sa trovarvi quasi dovunque il suo conto; e la legislazione a' nostri di non à che a tener dietro ai giornalieri progressi di questo studio così benefico alla società. Che se poi il terreno è sterile assolutamente, vi s' introducano le arti, e si proteggano dalle leggi, acciocchè chi vi tiene il suo infelice incolato abbia con che ripararsi dall' inopia, in cui verrebbe ad essere costituito. Per lo contrario, que' popoli che occupano i littorali del mare, o le terre vicine, singolarmente se ànno porti o canali, e più ancora se le loro campagne non sieno feraci per provvederli bastan-

stantemente, dovrassi esigere che si addestrino alla navigazione per approfittar della pesca, e più ancor del commercio. Nessuno ignora, ch' una possente nazione dell' Europa fondò su queste basi la sua grandezza, e trionfò dello squallore; à cui sembrava che condannar si volesse dalla natura. Ma io non finirei così agevolmente, se tutte volessi annoverare e chiamar ad esame le circostanze diverse di questa categoria. Siccome però non vorrei disalveare dalla possibile brevità; mi limiterò a questo semplice saggio che ne ò dato, assai conciso, lusingandomi che riuscir possa bastevole, non solamente a rendere comprovato, che anche li fisici rapporti de' popoli invitano la Politica ad appropriarvi li suoi provvedimenti, ma insieme a spargere qualche barlume su quel molto più che ommetto per non dilungarmi. Felici quelle genti, che dal loro Legislatore troveranno praticato ogni sforzo per conformare il suo piano alle circostanze loro morali e fisiche! quanto non si dovranno promettere di dovizia, di tranquillità, d' armonìa! Questo riguardo avutosi da un gran Monarca del Settentrione fece cambiare d' aspetto popoli li più rozzi ed incolti; questo studio fè sì che nelle dapprima selvagge Americane contrade, mercè il merito ed il senno dei Lock, dei Penn, dei Francklin sorgesse la coltura, la docilità, la disciplina, ed ogni miglior pregio sociale; finalmente questo studio sarà il benemerito di sollevare ogni nazione ed ogni governo al maggior grado possibile di grandezza e felicità.

CAPO IV.

Altre generali riflessioni intorno alla Legislazione.

SE un solo difetto della legislazione piantata a direzion d' un governo può strascinarsi addietro il sovvertimento dell' ordine politico, morale, e civile, e perciò non avvi una sola inavvertenza da passarsi come di poco momento: anzi checchè risguarda l' affar delle leggi costituisce un oggetto il più importante e geloso; converrebbe che chiunque accingesi a quest' impresa imitasse un accurato Pittore, che non contento di essersi stancato secondo i precetti dell' arte nel travagliare su la sua tela, tratto tratto l' esamina con nuova attenzione, e dove sfuma le tinte, dove le rinforza e ravviva; ed in una parte corregge l' atteggiamento, e nell' altra ricerca con maggior finitezza il disegno, e rendesi un assai rigido censore di sua fatica, prima di esporla alli sguardi del pubblico, cui però nulla deve, e da cui non vagheggia di riscuotere che una sterile lode. Il perchè, sebbene possa sembrare esaurito l' articolo della legislazione, subito che si conosca non essere deficiente il Codice delle leggi nè della bontà assoluta, nè della bontà relativa, giusta le idee da noi esposte ne' precedenti Capitoli; contuttociò alcune altre riflessioni su questo punto mi pare che tornino indispensabili ad un uomo destinato al governo.

La prima io la desumo da quella sì ripetuta sentenza di Tacito, *in pessima Republica plurimę leges*. La pochezza delle leggi è stata, e sarà mai

mai sempre una prova di perfezione e dello Stato, e del sistema legislativo: e la ragione è chiara assai. E che altro sono le leggi se non ripari e sostegni al piè troppo sdrucciolo sicchè non cada? quanto adunque è più ristretto il loro numero, tanto più ad evidenza risulta e la fermezza del piede che meno ne abbisogna, e la saviezza di chi lo governa col non averne apposto inutilmente. E' adunque assai avventurato quel Principe, li cui popoli poco ànno duopo di tali provvedimenti; ed è pel contrario quello assai sventurato, che presiedendo a' sudditi di pessimo carattere, molti deve metterne all'opra per inevitabile necessità. Non è peraltro sempre da rifondersi a carico di corruttela delle nazioni quello scialacquo e profusione enorme, in cui non possiamo a meno d'incontrarci esaminando li respettivi Codici legislativi de' Principati: ed ecco quella fatale medicina, che usata per tal maniera, in luogo d' alleggiare la malattia, aggravala maggiormente. E come nò? le leggi superflue o ripetono le prime Sanzioni, e sono un testimonio di debolezza, o portano un dovere da non imporsi, ed aprono, come ò detto altra volta, la strada a nuovi delitti, che mai non avrebbero dovuto esistere, o finalmente ristringonsi a minuti circostanziati dettagli, ed in tal caso, oltrechè degenerano da quella maestà che deve accompagnare un piano legislativo di massima, spargono anche la confusione, l'incertezza, l' equivoco, giacchè li casi particolari sono tutti diversamente circostanziati: e se la loro decisione non dipenda da un punto di massima, ma desumer si debba da leggi peculiari, al caso facilmente per le sue differenze se ne forma l' apologia, ed il reo prende franchigia.

Che però un legislatore proceda per principj, e provegga possibilmente alla brevità, astenendosi da ogni superflua Sanzione. Questo predicato, ch'è relativo, non mi sembra difficile il conservarlo, se anche il Codice legale creassesi per un popolo il più corrotto. La categoria de' diritti Sovrani, e di quelli che godono li sudditi, a' i suoi confini, e li à similmente anche la categoria de' bisogni pubblici e privati: ciò posto, con le viste sott'occhio politiche, morali, e fisiche, di cui abbiamo parlato, assolutamente non sarà necessario che una moltiplicità enorme di grossi volumi racchiuda il sistema delle provvidenze necessarie utili ed opportune. Roma molto bene si è diretta quando non aveva che le leggi delle dodici Tavole, e serpeggiava in essa il veleno micidiale della di lei libertà quando le sue leggi costituivano un numero prodigioso di codici o pergamene, a tal che ne rimasero spaventati Servio Sulpizio, e Cicerone, volendo accingersi ad ordinarle (*a*). Ciò ch'è più; il legislatore supremo di tutti i legislatori *in dieci* precetti compilò la sua legge, e quanto ne fu copiosamente scritto volendo dilucidarli, io lascio in dubbio, se confluito non abbia il più delle volte a disseminar delle tenebre, e ad introdurre dell'erronee opinioni.

Un altro carattere, che deve accompagnare le leggi, si è la chiarezza, e questa, a mio avviso, principalmente dipende dalla semplicità con che saranno quelle concepite ed estese. L'intimazione della volontà Sovrana deve bensì conservare un'aria di maestà e di grandez-

za,

(*a*) *Tebal. in Proem. Instit.*

za, ma questa non à dessa duopo di mendicarla da una natura di stile, o da una maniera di espressione, che non riesca ugualmente intelligibile a tutti, come tutti obbligarne si vogliono allo adempimento. Già non ignoro, che alcuna volta fu interpretata siccome accortezza di fina Politica l' ambiguità delle leggi, sicchè luogo restasse ad un doppio modo d' interpretarle: io però più benignamente procedendo, vorrò supporla piuttosto un difetto d' involontaria oscurità per parte di chi le à scritte; giacchè se un legislatore appostatamente volesse tenere inorpellato e sospeso il vero sentimento della sua volontà, disonorerebbe se stesso, significandosi in soggezione di alcuni riguardi, e renderebbe sospetta di colpa la legge stessa, la quale s' è fautrice dell' onestà, e promotrice del pubblico vantaggio, niente trova onorevole più che il procedere smascherata. E quì siccome alla chiarezza delle leggi è analogo molto l'articolo della promulgazione, senza cui il pubblico comando non rendesi obbligatorio, così io desidero mi sia permesso il dirne qualche cosa con brevità. Raro non è il caso, in cui la forza della legge rimanga delusa e tradita dalla poco convenevol maniera con cui essa viene annunziata. Per lo più un ministro la promulga in disacconcia forma da un luogo eminente, ove d' una porzione di popolo eventualmente accorso si dee temer che nessuno, o quasi nessuno raccolga l' ordin Sovrano. Talvolta si commette di farne altra pubblicazione nelle Chiese, e nell' ora del maggiore concorso: ma vuolsi esigere che chi assiste alla celebrazione de' sacri misterj si dispensi dall' attenzione che loro deve, per prestarla a ciò che gli si potreb-

trebbe annunziare in altro momento? più; chi è che la pubblica? per ordinario un precipitoso ragazzo, che forse quando a' finito di leggere con la fretta tutta possibile, non sa pur egli stesso ciò che abbia letto. Se ne rendono comunemente anche vendibili le copie, e si affiggono a più luoghi; ma nè ognuno trovasi al caso di farne acquisto, nè tutti san leggere. Non basta: un solo d' ordinario è il vernacolo in cui sta espressa la legge; tra li sudditi d' un governo li vernacoli sono molti d'una medesima lingua, e per lo più non è neppure una sola la lingua che tutti parlano. Intanto succedono le trasgressioni, e se ne adduce a discolpa l' ignoranza o vera, od affettata: mancando il convincimento in contrario, il punire dietro a siffato metodo parmi una crudeltà; il lasciare impunito il trasgressore per questo titolo è un dar ansa ai pretesti. Eccone li funesti effetti; ma insieme eccone facile il rimedio. Si promulghi la legge da un pubblico ministro, previo un qualche non equivoco segno che dinoti la enunciazione d' un Sovrano comando; e comechè se ne vendano, e se affiggan le copie, sopra tutto però commettasi a' Parrochi di promulgarle in dì festivo al popolo raccolto, ed esigasi che anche questo atto sia contraddistinto, e preceduto da un suono di campana differenziato così, che ognuno agevolmente comprenda, doversi pubblicare una nuova legge emanata dal Principe, e ciò affinchè non resti luogo ad alcuno di affettarne ignoranza. Per ultimo si comandi a' Parrochi non solamente di leggerla al popolo nel naturale vernacolo del paese, ma eziandio di enuclearla così che anche li più rozzi sieno messi al fatto

del dovere che loro s' ingiunge. Ciò eseguito, io crederei che la inscienza addotta non si dovesse mai passare per sufficiente discolpa, o che rarissimo potesse esserne il caso. Nè questo che ò suggerito, punto deroga alla maestà del Sacerdozio, o del Tempio; sendochè noi vediamo che anche le leggi civili del popolo Ebreo sono inserite nel Codice stesso della loro Religione: sostengo bensì con un moderno Scrittore, che il pubblicarsi le leggi dall' altare, donde il popolo è accostumato a sentire la ricordanza de' religiosi doveri, donerebbe alle leggi stesse un grado di maggiore venerazione, confluente molto alla lor osservanza.

Una terza cosa necessaria ad avvertirsi è la costante manutenzione e robusta delle sovrane sanzioni nel loro vigore. S' era necessario od utile il crearle, sarà utile o necessario l' esigere rigorosamente che sieno eseguite. Un' indolenza sulle trasgressioni è una diametrale opposizione a quella premura che si à dimostrato del fine, allorchè si sono istituite. Ciò ch' è peggio, la indolenza usata cogl' inobedienti azzarda ed espone la riverenza dovuta al Sovrano, mentre lo qualifica od infingardo, o timido, e dona tale franchigia ed audacia alli sudditi, che troppo disdice all'ordine armonico d' un governo ben regolato. Vero è che in alcune circostanze le conseguenze d' una rigorosa manutenzione sarebbero troppo gravi alle viste politiche d' uno Stato; ma egli è appunto perciò che convien misurare la forza di che potrà usarsi prudentemente a protezion della legge, prima di pubblicarla; e se qualche raro caso voglia eccezione, sarà dell' avvedutezza del Principe il far sì che con appa-

parente spontaneità se ne rendano conosciute le cause; e se pure la prudenza non lo comporti, potrà donare alle sue procedure tali apparenze, per cui il suddito non prenda argomento di facilitarsi la violazion del comando. E conciossiachè nelle Repubbliche gli abusi introdotti ed invecchiati ne' grandi della nazione sono talmente difficili a togliersi, come dice l' Autore di certo Opuscolo attribuito al Sarpi *(a)*, che non si estirperebbero nemmeno col toglier la vita alla metà de' cittadini, insegna la buona Politica di mettere assai sobriamente la mano al rimedio contro siffatti mali con la introduzione di nuovi Editti o Decreti; imperciocchè il voler sostenere rigorosamente in tutto il vigore le leggi emanate produrrebbe talora troppo gravi sconcerti, ed il lasciarne impunite le trasgressioni accrescerebbe la summa de' disordini, come testè dato abbiamo a vedere.

Finalmente debbo avvertire, che le legislazioni umane, comunque buone esse sieno, non possono esser buone per tutt' i tempi. La bontà relativa delle leggi si è già veduto consistere nell' adattarsi al bisogno de' popoli: questi bisogni cangiano, come cangiano le vicende: sarebbe dunque presunzione e follia il pretendere, che uno stesso Codice, senza soggiacere a mutazione, riuscir potesse sempre vantaggioso ugualmente. Questa verità non conosciuta da alcuni governi Europei fece, e fa tuttavia lo strano effetto, che certe leggi si veggano cadute in obblio per inevitabile necessità, sebbene formalmente non sieno state mai rivocate: ond' è che

(a) *Ricordi al Principe, e Serenissimo Senato.*

è che la loro sussistenza mal combinando con la dissuetudine necessaria, disonora quel Codice che n' è il loro depositario. Più strano poi è l' effetto che nasce, se con leggi disparate dall' attuali circostanze dello Stato vogliasi sistemare la polizia del governo. Un uomo di scienze perirebbe sotto il peso delle fatiche cui soggiace l' uomo di spada; ed il militare intisicherebbe nel gabinetto del letterato. Ora siccome varj debbon essere li sistemi civili giusta la diversa condizion della vita, così debbon anche con prudente flessibilità li sistemi legislativi conformarsi alle varie esigenze de' Stati, che col volger de' tempi cangian natura. Non sempre una nazione è barbara, non sempre è colta ugualmente: dunque non sempre lo stesso piano di leggi. Dalla perpetuità d' un medesimo Codice, è cosa già dimostrata, in vece di promoversi l' ordine e la felicità, viensi ad introdurre l' infelicità e la confusione. Di tanto s' avvide un saggio dell' Inghilterra, che destinato a stendere un piano legislativo pel governo d' un popolo, tra le altre cose ha prescritto, che trascorso il periodo d' un secolo innovare si dovesse il suo sistema, conformandolo all' esigenze e bisogni di allora *(a)*. Egli previde quanto col volger de' tempi possano variare l' indoli e le tendenze degli uomini, e li stessi caratteri delle nazioni; che talora si lascia languire il commercio per uno spirito troppo belligero, talaltra arrugginiscon le armi, abbandonate pel soverchio numero de' trafficanti; conobbe, che una nazione adulta abbisogna di

(a) *Lock*.

di molle diverse da quelle che convengono ad una nascente; che anche l' estensione più o meno ampia de' Stati può ricercare varietà di provvidenze: e però in vista di tali riflessioni, niente acciecato da uno spirito vertiginoso di vanità, ed intento solamente a perennare, per quanto poteva, il vantaggio pubblico della nazione per cui impiegava li proprj studj, diede egli stesso il nobil eccitamento della rinnovazione. Vaglia questo luminoso esempio a guadagnare la bella imitazione di que' governi, che non possono ignorare l' eminente bisogno che ànno di riforma i lóro antichi Codici legislativi.

ARTICOLO IV.

Delle provvidenze, che deve appor la Politica nel caso di contravvenzione alle Leggi.

CAPO I.

Necessità, e difficoltà dell' argomento proposto.

SE al potere legislativo de' Principi non andasse congiunta la facoltà anche coattiva, cioè il diritto di assoggettare ad una pena li trasgressori delle leggi emanate, il gius di crearle e d' imporle non varrebbe ad altro che a moltiplicare sulla terra il numero de' delitti, e quello de' delinquenti. E' dunque cosa di piena evidenza, che ogni Sovrano è investito di questo gius: e solamente potevano insorgere a contrastarlo certi spiriti vertiginosi, li quali dandosi l' aria di patrocinare i diritti dell' uomo, sono dal canto loro li più infesti nemici dell' umani-

nità, o si risguardin gli effetti cui cercano di promovere con le loro seducenti dottrine, o si consideri 'l fine stesso che si propongono; cioè di rendere impunito ogni eccesso dell' Epicureo loro costume: benchè però quanto vorrebbero costoro spuntata la spada della giustizia allorchè al loro seno rivolgesi, altrettanto piacerebbe lor di affilarla semprechè trattisi di vendicare le lor offese. Trascurati da noi pertanto quest' infelici ragionatori, il cui gracidare non arriva ad offender l' orecchio imperterrito d' una sana Filosofia, confesseremo piuttosto, essere cosa veramente degna di pianto, che ad infrenare gli affetti e le azioni de' popoli non basti la istituzione del miglior piano legislativo possibile; che li studj più accurati e profondi per adattare il sistema delle leggi al pubblico ed al privato interesse delle nazioni, e per renderle proporzionate alle circostanze loro fisiche, morali, e politiche, si trovino delusi dalla malizia sempre desta, e sempre sull' opera di rovesciar quest' argine benefico e salutare. Contuttociò siccome è innegabile, che se le leggi potessero sussistere senza l' uso delle pene, gli uomini nemmeno abbisognerebbero delle leggi, e che la infermità è indivisibile compagna dell' uomo misero nella sua corruzione, e che con la durata degli uomini si potrà misurare quella ancor de' delitti; così ed a proteggere la manutenzion delle leggi, dalle quali conosce ognuno dipendere l' ordine e l' armonia sociale e civile, ed à minorare possibilmente le contravvenzioni, da cui la disarmonia viene originata ed il disordine, è necessario che si stabiliscano ne' gastighi degli opportuni rimedj atti a vindicare il decoro del-
la

la legislazione, ed a mantenere, con la forza almen del timore li sudditi subordinati alle sovrane podestà, e gelosi nel rispettar li pubblici e li privati diritti. Io sono però d' avviso, che raccogliendosi la Politica de' Governi alla istituzione di tali provvidenze, sia per incontrare in essa un punto de' più ardui e spinosi. Infatti, sintantochè la Scienza legislativa impiegasi nel ridurre a calcolo li diritti e li doveri dell' uomo, considerandolo nello stato naturale e civile, ovvero a prescrivere de' canoni savj e prudenti, che sieno di norma alle umane azioni esteriori; questa scienza, che può dirsi la Scola de' legislatori, l' erario delle leggi, la regola de' giudizj; questa scienza, che non a torto da tutte le civilizzate nazioni col maggior impegno coltivasi, volendosi che il seme prolificante delli suoi dommi sempre più si diffonda per istruzione de'popoli, ed insieme per loro freno; questa scienza, ripiglio, avanzando a piè franco i suoi passi senza esitanza, siccome appoggiata a de' princìpj irrefragabili e certi, ed illuminata e diretta da osservazioni pratiche ed innegabili, potè stabilire de' piani inconcussi e sicuri per una costante applicazione. E tanto dovea succedere infatti, se il diritto della proprietà, la forza delli contratti, il valore de' testamenti, il riguardo sociale reciproco, la riverenza al Sovrano un dì presso ugualmente calcolare si vuole da tutti li popoli colti; e però, conosciuta la realità de' titoli, non è difficile l' assegnar delle regole impreteribili di dare a tutti il suo: ciò che costituisce l' oggetto della civile legislazione. Allorchè però questa medesima scienza a suggerire discende quelle provvidenze coattive, delle quali ora s'istituisce
il

il discorso, oh come cespita ambigua! come sospinge mal fermo il piede, e barcola ad ogni passo! quì precetta, e là si pente; e quando replica, quando nuovamente ritratta le sue dottrine, incerta mostrandosi sempre di quanto annunzia dal vario conflitto delli Dottori, che sembrano destinati ad essere l'organo della sua voce, e gl'interpreti de' suoi misterj. Quest'ambiguità però, nella quale furono sempre li Giusprudenti trattando delle punizioni dovute a' trasgressori delle leggi, derivò forse dall'essere anche all'estremo grado discrepanti tra loro li Codici Criminali di tutt'i secoli, e di quante furono e son le nazioni; nè solamente per la diversità de' principj, ma anche ne' principj pur convenendo. E per verità, concordi talora le genti nel confessare un'azione come delitto, non vi mancò qualche popolo, che la volesse pur nulla meno rimunerata con premio, mentre gareggiavano l'altre a vicenda nell'affliggerla con gravità di gastigo. Nel piantar questi Codici, nello illustrarli con lunghissime discussioni, e nel tentar eziandio di proporre nuove sistematiche regolazioni, io trovo che dalle decorse età singolarmente adottaronsi come principj universali ed infallanti alcune massime soggette a molte eccezioni (1); si spacciarono per assiomi delle pro-

(1) *Moltissimi esempj addur si potrebbero degli assurdi, che li Criminalisti pressochè tutti sino a' giorni nostri, l'uno sull'autorità dell'altro adottarono come canoni inconcussi ed inopponibili. Io mi contenterò di produrne due soli: il primo è, che trattandosi di misfatti atroci, bastino le sole congbietture per procedere alla condanna; in* atro-

proposizioni talora non evidenti, talaltra erronee e fallaci; in somma cercando l'ordine, il disordine si promosse, e con istrano sovvertimento del fine che contemplavasi, si eresse il trionfo della ignoranza e della barbarie a carico dell' umanità, quando a lume di scienza di patrocinarla si pretendeva. La causa intrinseca originaria di questo sconcio io la rifondo al breve numero di Canoni, che in questa parte ponno soccorrere la Giurisprudenza che prestisi a sanzionare; all' effetto vario, che dalla varietà delle circostanze nazionali procede, influindo queste più

---

cissimis leviores conjecturæ sufficiunt; *l'altro che ne' delitti più facili ad occultarsi non si scrupoleggi sulla pienezza delle prove*; in difficillimis probatu leviores probationes sufficiunt. *Qual uom di buon senso non vede l'ingiustizia d'amendue questi canoni? La gravità del delitto toglie un grado della probabilità; e si vorrebbe ciò nulla ostante il delitto più grave provato abbastanza, quando si avrebbe siccome dubbio un delitto di minor peso. La facilità poi d' occultare il reato porterà bene la conseguenza, che le Leggi perseguano con più grave pena li delitti di tal natura, previo il convincimento, ma non donerà, nè potrà donare al Giudice l'ingiusto arbitrio di condannare colui, che non essendo ancora convinto, tiene un diritto tuttavia sul carattere d' uomo innocente. Ecco un saggio di quelle teorie disonorati la Filosofia, e la stessa umanità, che senza ulterior esame costituivano il piano regolatore di tanti Criminalisti, li quali dietro a tali principj caricarono le Biblioteche di volumi, il cui obbrobrio è ordinariamente in ragion della mole.*

più assai sulle criminali azioni che sulle civili; e ciò ch' è più, alla singolarità che seco porta ogni caso, per cui avvien che ogni caso esiga una singolare e propria applicazion di rimedio. Che però se le leggi voglian discendere a' più minuti dettagli, o pretendano, che con alcune generiche penali sanzioni abbiasi ad espedire ugualmente senz' alterazione ogni caso particolare, evitar non potranno delle conseguenze mostruose, per cui in qualche incontro il vizio leggermente punito prenderà argomento di maggiore baldanza, ed altra volta la colpa troppo gravemente vindicata partorirà una pericolosa odiosità.

Ben è vero che a rompere il duro ghiaccio, in cui la criminale legislazione si trovò fatalmente avvolta ne' secoli che ci precorsero, sursero fortunatamente de' Filosofi giurisprudenti, li quali più solleciti di stabilire le massime d' una buona teorìa, che di rendersi freddi casuisti e scipiti, sparsero su questa parte della Giurisprudenza de' lumi proficui ed opportuni. Seldeno *(a)*, Hobbes *(b)*, Cumberland *(c)*, Bodin *(d)* Puffendorf *(e)*, furono copiosi di dottrine, e profondi anche in tale rapporto per guisa che inattendibile sembrava il vedersi conservato più oltre, o riprodotto sentore alcuno d' un vieto irragionevole rancidume. E poichè fuori d' espetta-

(a) *De jure nat. et gen.*
(b) *De Cive*
(c) *De lege nat.*
(d) *De Repub.*
(e) *De jure nat. et. gen.*

tazione avvenne pur questo, Montesquieu (a), il Marchese Beccarìa (b), Filangieri (c), ed altri molti si affaticarono per correggere li pregiudizj de' Codici criminali esistenti, e discesero a suggerire delle riforme. A fronte di tuttociò, sebbene per derogare io non sia a quell' altissima considerazione, in cui vuolsi tenere questi Scrittori, sarà permesso alla verità di osservare, che la maggior parte de' primi autori sovracitati scritto avendo senza i lumi d' una religiosa morale, spiegasi fautrice indulgente d' una libertà che si protegge all' ombra di alcune massime più speciose che vere; perlocchè donasi patrocinio, e vuolsi accordare l' immunità a certe azioni, che non si seppe, o non si volle conoscere come delitti. Quanto agli ultimi, basta forse ch' essi ci rimarchino le stranezze e le contraddizioni degli antichi? Noi pure al pari d' essi sappiamo, che dagli Egizj (d) volevasi impune il ladro industre ed ingegnoso, e da Licurgo (e) ammettevasi al conseguimento di un premio, mentre Dragone (f) in Atene comandò, che soggiacesse ogni ladro all' estremo supplizio. Ci è noto assai, che Solone (g) modificata la pena del furto, riservando la morte a certe circostanze di questo delitto, trattò più blandamente del semplice ladro l' as-

---

(a) *Esprit des loix*
(b) *De' Delitti e delle Pene*
(c) *Scienza della Legislaz.*
(d) *Diod. Sic. rer. antiq.* 2. 3.
(e) *Plut. in vita Licur.*
(f) *Aul. Gell.* 11. 18.
(g) *Demos. Timocratêa.*

l' assalitore (*a*), cui in nessun caso ha condannato alla morte; il qual Solone medesimo assolve ogni autore d' infamatorj libelli, se non è caluninoso (*b*), laddove le leggi delle dodici tavole lo condannavano (*c*) sempre ad una pena d' infamia, ed in progresso il Gius Romano giunse a punire questo delitto sin con la morte (*d*). Non ignoriamo, che quasi in tutte l'età vedesi indistintamente minacciato l' esilio ed a colui che lo trova terribile, e ad un altro cui riesce indifferente; usata la pena dell' ignominia con l' uomo geloso del proprio onore, e del pari con chi vi à rinunziato spontaneo ad ogni suo dritto; voluto sempre nel processo il costituto del reo, obbligandolo a farsi accusator di se stesso, sebbene concordemente decidasi, che la sua negativa non basti ad assolverlo, nè la sua confessione a condannarlo; finalmente la verità estorta con li tormenti, che sono anzi un impulso alla menzogna. Ma basta forse, ripiglio, che queste e cento altre discrepanze, o pregiudizj ed errori delle passate o delle presenti età ci traggano essi sotto degli occhj, se quando poi eglino stessi vengono a concretar ciò che pensano, o non suggeriscono ciò che conviene alla pratica, o lottano fra loro stessi nel sentimento ed opinione, od alli trapassi già rimarcati ve ne aggiungono magistralmente di nuovi? Scrive il Montesquieu con de' pensieri sublimi, ma per lo più è un ragionator misterioso; ed in questa

(a) *Demos. Midiana.*
(b) *Lys. Or. 1. in Theomnestum.*
(c) *Cic. l. 4 de Rep.*
(d) *Cod. l. un. de fam. lib.*

sta parte la Giurisprudenza abbisogna di essere possibilmente ridotta ad una pratica facile, appoggiata alla sodezza di massime ineluttabili, e chiare. Il Beccarìa (a) con una ecclettica libertà trascurando ogni riguardo per le leggi tutte Greche e Romane, non vuol che a nessuno proibiscasi l' uso dell' armi, nè si accorge che accordando una difesa contro li facinorosi che procedono armati, moltiplica l' occasion delle stragi, le quali intanto ora succedon più rare, in quanto che gli uomini inermi, provocati che sieno eziandìo, sfuggono il pericolo del proprio eccidio. Esso pure vuole abolita da ogni Codice criminale la pena di morte, ed arriva sino a negare che li Sovrani abbiano diritto d' infligerla; la qual sua dottrina, benchè impolitica, ed offensiva al supremo potere de' Principi, e falsamente piantata, come vedremo in progresso di questo articolo, ottenne l' approvazione di un Sovrano, che sospese l' uso d' ogni estremo supplizio; ma quello stesso disingannato dall' esperienza, che gli fe scorgere inondanti li capitali delitti, e piene de' più scellerati facinorosi le carceri, si persuase di metterli in pratica nuovamente. Il Cav. Filangieri parla del duello, e lo riprova; ma quanto gli piace che sia punito il provocato, cui egli suppone sempre offensore, (sebbene ciò non si verifichi in ogni caso, facile essendo che un riscaldo faccia apprendere un' ingiuria come reale, che pur non è) altrettanto desidera che resti assolto il provocante: ed ecco che confondendo la causa, seppur à mai preesistito, con un effetto premeditato,

(a) *De' Delitti, e delle Pene* § 38.

tato, e sempre colpevole, (mercè il diritto che un duellista viene ad arrogarsi sulla propria vita, e su quella del suo nemico) s'impegna a patrocinare il soggetto che assolutamente è il più reo nell'azione di cui si tratta. E lo stesso autore, siccome ò fatto cenno altra volta, non vuole che si calcoli come delitto qualunque massima irreligiosa od impolitica, nè qualunque satira infamatoria o calunniosa che un autore renda pubblica con la stampa. Nè per vero io finirei così presto, se quì di slancio annoverare volessi le cose tutte, che nello scorrere tali autori, degni nel resto d'ogni laude, balzar debbono all'occhio de' sensati leggitori, come infondate, erronee, e perigliose. Che voglio io inferire da tutto ciò? Lungi dal coltivare uno spirito censorio, che a così scriver mi tragga, non che dal promettermi di veder più oltre di loro, questo solo pretendo, di aver comprovato cioè la mia prima proposizione, che lo istituire un saggio e provvido piano di legislazion criminale quanto è cosa della maggior importanza per gli effetti interessantissimi che da lui ne dipendono, altrettanto convien pur dire che sia un affare sommamente spinoso, se fu per esso che ne andassero errati gli uomini più profondi, e più accostumati a pensare. Infatti, e quanto non si à da temere di essere ancora rimoti e lontani dalla desiderata perfezione su questo punto, se la criminale vertendo tutta sulla classificazion de' delitti, e sulla proporzion delle pene, si sta tuttavia quistionando, e si fluttua e si dubita su certe azioni, se come delitti considerare si debbano, o se la Politica de' gabinetti abbia a sorpassarle, come per niun conto interessanti la sua osser-

vazione? Eppure a risolvere controversie di questo genere più non vi si esige che il conoscere l'influenza che tengono sulla disarmonìa dell'ordine sociale e civile, il che può dirsi dipendere dalla semplice osservazione degli effetti che si realizzano sotto degli occhj nostri. Questo è però il minore de' mali; poichè quand' anche abbiasi convenuto nel caratterizzare saviamente le azioni tutte di delitto, allora è che altre quistioni si agitano intorno alle pene per ammettere od escludere questa o quella: avvene alcuna appena, che sotto l'esame censorio di certi Giuspubblicisti non sia comparsa meritevole di essere affatto espunta; e noi a suo tempo prenderemo a ventilare queste censure. Non basta: convenuto che siasi il Senato de' dotti, filosofi, e politici anche sulla qualità delle pene, ecco cercarsi le regole di proporzion per infligerle, ed il passar subito ad applicarle; e quì è dove ognun d' essi pretende di spignere le sue viste a tutti li casi possibili, e ricettare per tutti la dose competente del meritato castigo. Che però se la Criminale è uno scoglio difficile da superarsi, condotta a quest' ultimo passo diviene uno scoglio insormontabile, impossibile essendo, per quello che a me ne rassembra, il prescrivere una norma direttiva, che impreteribile possa conservare l'impronte d' un' esatta giustizia, applicandosi alla singolarità d'ogni caso.

Buono per me, che non prendendo ad estendere un trattato di criminale legislazione, ma solamente entrare volendo in questa provincia come se di passaggio, e per quanto mi necessita a farlo il fine che mi sono proposto, potrò forse più facilmente evitar le censure, giacchè pro-

protetto da un tale carattere; basterà ch' Io mi faccia a riferire quelle riflessioni, che avanzare si possono da un uomo osservatore di transito.

C A P O II.

De' Delitti in genere; della proporzione tra li delitti e le pene; cui spetti conoscerla, ed assegnarla ne' casi particolari; con la qual occasione dicesi a che potrebbe ridursi 'l piano Criminale delli Governi.

Li delitti, su cui deve invigilare la Politica de' governi non costituiscono una così ampia categoria come al foro delli teologi: questi ergono un tribunale che disamina, e pronunzia sentenza anche sugli atti interni dell'uomo; quelli si ristringono a condannare le sregolate azioni esteriori. Quindi nel nostro senso altro non sono i delitti che le volontarie sensibili violazioni di que' doveri, che ad ogni Cittadino incombono in compensazione di que' vantaggi, che gli ridondan dal vivere nello stato civile, ossia di que' diritti di cui viene investito. Questi doveri pertanto in eminenza compresi dal grande oggetto della pubblica sicurezza e tranquillità, vengono per ordinario esplicitamente indicati dalle leggi, che ovviando le fonti delli disordini, e promovendone possibilmente i presidj, fiancheggiano la grandezza e la rilevanza di questo fine centrale. Dunque vi sarà sempre delitto qualunque volta vengasi a violare una legge istituita da una legittima autorità: e quand'anche tacesser le leggi positive d'un Principato, pure per mio sentimento un cittadino si rendereb-

rebbe reo di delitto opponendosi all' oggetto della sicurezza comune, per cui appunto istituiti furono li governi. Che però ogn' invasione degl' altrui diritti portando seco la perturbazione della tranquillità, spiegherebbe sempre un carattere di delinquenza convinta in forza de' patti sociali.

Tutti però non sono ugualmente sacri li doveri, ne' preziosi del pari li diritti che si offendono: quindi non tutti li delitti così sono da apprendersi come fossero di una stessa natura: e poichè lo stesso delitto non sempre si pratica con una uguale determinazione di volontà, anche per questo rapporto non comprendono tutti la stessa malizia. Ora la diversa natura del patto offeso costituisce la varia qualità de' delitti; e la maggiore o minore intensità dell' affetto, con cui si discese a violarlo (la quale dall' esame delle circostanze risulta) costituisce la differenza del grado. Ciò premesso, se insieme combinare si possa la qualità con il grado, si avrà una facile norma e costante per determinare d' ogni delitto la gravità. Sono questi li principj, ne' quali tutti concordano quanti Criminalisti ànno scritto su tale materia; come pure si trovano tutti uniformi nello stabilire una distinzione tra *dolo* e *colpa*, intendendo per il primo una trasgressione di qualche dovere direttamente voluta, come si pratica dall' assassino; e per *colpa* significando le trasgressioni de' doveri indirettamente volute, il che si verifica, se per conseguire un innocente oggetto prefissosi temer dovevasi il reo effetto che ne risultò (1); come succede in un ignorante, che per quan-

---

(1) *Per la legislazion criminale è necessario che l' ef-*

quanto e desideri, e si applichi con impegno alla guarigion d' un infermo, è sempre colpevolmente il suo carnefice, se per imperizia lo uccide, poichè era tenuto a prevedere come troppo probabile quello eccidio. Dietro a queste dottrine si assegna ed alla *colpa* ed al *dolo* una serie di molti gradi desunti dalle circostanze che provano più o meno determinata la volontà, e si stabilisce che la *colpa* sempre è meno grave di un *dolo* della qualità e grado stesso, ma che e l'uno e l'altra è sempre però meritevole di qualche pena.

Ma io non credo prezzo dell' opera l'immorare più a lungo su quest' elementari nozioni: come pure de' delitti generalmente trattando, se mi si chiami a distinguerli, io penso, che basti 'l richiamarli tutti a due sole categorie, cioè di *pubblici*, e *privati*; per *pubblici* quelli accennando che unicamente, o principalmente si oppongono al bene sociale della nazione, e del governo, e che in nessun modo, o secondariamente soltanto danneggiano li diritti de' particolari individui; ed al contrario sotto il nome di *privati* quelli volendo comprendere, che primariamente pregiudicano il gius particolare di alcuno, e per secondaria ed indiretta maniera offendono il

effetto reo sia risultato attualmente, senza di che non avvi la colpa: *nel foro interno si apprende il reato anche se non verificossi l' effetto, purchè prudentemente si dovesse temere: e la ragione si è la di già addotta, che il Tribunale degli uomini giudica solamente degli atti esterni, quello della Penitenza giudica degl' interni eziandio.*

il pubblico vantaggio, ch'è sempre interessato in quello degl'individui componenti la Società. Del rimanente, e chi mai dalla natura stessa del soggetto che offendesi non conosce abbastanza, che le ribellioni, e le congiure sono delitti di *Stato*? che il disprezzo della Religion dominante, le bestemmie, li spergiuri, le false dottrine sono delitti anche politici *contro la Divinità*? Che il disprezzo formale delle leggi, del Sovrano, o de' Magistrati che lo rappresentano, sono delitti di *lesa maestà*? Chi può ignorare, che l' offese recate agli Ambasciadori, od à salvocondotti, le piraterie, e simili violenze offendono *il gius delle Genti*? che le rapine si oppongono alla *pubblica sicurezza*? li furti, li omicidj, le infamazioni *al dritto de' cittadini*? i lenocinj, i ratti, gl' incesti al *buon ordine delle famiglie*? l' introduzione di merci infette alla *pubblica salute*? l' intrusione nelle pubbliche assemblee, o cariche senza li necessarj requisiti all'*ordine pubblico*? e così mano mano scendendo all' altre infinite categorie che assegnare si possono di delitti. Non fa di mestieri pertanto il darsi gran pena per tutti classificarli, mentre la serie de' doveri sociali comuni a tutti gli uomini, e particolari nella propria nazione ne somministrano abbastanza le necessarie nozioni. Ma va ella del pari la cosa allorchè trattisi di piantare de' canoni, che insegnino a proporzionare praticamente al delitto la pena? si è chiaramente fissato sin ora cui spetti'l conoscere, e l' assegnare tal proporzione? Ecco due articoli, che vogliono qualche riflessione dal buon Politico.

Sinchè si trattò astrattamente di proporzionare le pene a' delitti, insegnarono con molta franchezza ed uniformità gli autori criminalisti, che sic-

siccome una specie di delitto è più grave d' un' altra, in ragione ch' è più prezioso quel patto che offende, così a misura de' patti che si violano, scemansi li diritti: ma nella perdita o sospension temporanea delli diritti, dicon essi, consistono appunto le pene: dunque non sarà cosa difficile il trovare la proporzione aggiustata e precisa che si desidera. Insegnano pertanto, che la pena massima si dovrà infliggere al massimo de' delitti commesso col massimo grado di dolo, e per ragion di contrario, la pena infima corrisponderà perfettamente all' infimo delitto commesso coll' infimo grado di colpa; e vogliono salvata sempre la proporzione medesima in tuttociò che passa fra questi estremi. Sane dottrine in verità; ma se si venga al concreto, è ella poi chiara abbastanza l' applicazione? Sarebbe questa facile assai, anzi frustraneo si renderebbe ogni studio in proposito della proporzion di cui trattasi, se approvar si potesse il metodo Pitagorico, o sia la pena del taglione, per cui ogni reo trovava nel proprio delitto la certa misura del suo gastigo: ond' è che chi aveva ferito dovea ferirsi, uccidersi chi aveva ucciso, l' infamatore doveva infamarsi, e l' usurpatore tanto perdeva del proprio quanto tolto avea dell' altrui. Avvegnachè però negar non si possa, che questo modo di perseguitare i delitti riesca specioso nell' annunziarlo, e che alcune nazioni lo abbiano praticato non senza qualche vantaggioso effetto, e che tuttavia non sarebbe in gran parte da riprovarsi 'n un popolo rozzo ancora e barbaro, il cui ferreo costume non fosse ancor suscettibile che d' una gradata civilizzazione, nè ad un tratto coglier potesse molto

pro-

profitto da' sistemi a questa corrispondenti; contuttociò convien confessare, ch' esso è sommamente imperfetto, sì perchè in qualche caso non è effettuabile, non potendosi sempre far patire ad uno ciò che à fatto tollerare ad un altro, come può ciascuno veder da se stesso; sì perchè d' ordinario riesce effettivamente sproporzionato; malgrado che apparentemente pompeggi d' un' infallibile proporzione. Questa verità è facile a conoscersi da un solo esempio: La pena del taglione ugualmente assoggetta alla morte ogni omicida; o fosse che la passione accecasselo al momento di eseguire il delitto, o nò: ma come può calcolarsi reo del pari chi a sangue freddo si lordò le mani col sangue del suo simile, e chi trasportato dall' ebbrezza del furore si è indotto a versarlo? Dunque non si conserva la misura della pena in ragione della gravità del delitto. Ma se non è admissibile questo sistema; qual è la norma sicura di mettere in pratica le accennate dottrine? Il massimo delitto, si dice, puniscasi con la massima pena. Ma in proposito di delitti io non so poi se sarà sempre agevole cosa il metterli tutti in una serie così ordinata, che si assegni ad ognun senza equivoco il proprio suo grado. E se pur questo fare si possa senza esitanza, questa pena massima qual è, io domando? pare che ad una voce mi si risponda; è la morte: ma intanto non manca chi oppongasi; e si dividon tra loro li medesimi oppositori. Nò, dicono alcuni: ella è pena somma, ma da non potersi mandar ad effetto senz' abusar de' diritti: nò, gridano alcuni altri che fanno gli ultimi sforzi per abolirla, essa che al delitto non massimo è incompetente per essere

trop-

troppo grave, al massimo de' delitti non è proporzionata, non essendo una pena somma quella che si subisce in uno istante. Ride di questi cavilli il sensato Filosofo, mosso dalle ragioni che si addurranno nel Capo seguente, nè lasciasi imporre da questi pretesi patrocinatori ed amici della umanità; ma intanto mettesi in contingenza l'applicazion delle regole, che ci furon prescritte. Più: quel genere di pena, che secondo li dati principj, corrisponderebbe ad un tale delitto, sarà esso sempre grave ugualmente per tutti li rei del delitto medesimo? Il diverso paese, la varietà della condizione, del sesso, delle fortune non potrebbe per avventura rendere il gastigo stesso ad uno quasi insensibile, ad un altro sommamente afflittivo? e se così fosse, vorrebbe dirsi proporzionata la pena? nò certamente. Ma donde nasce una tale difficoltà di allibrare con giusto peso la delinquenza, e la punizione? Una tale ricerca mi chiama all' altro articolo già proposto, mentre io temo, che sinora non siasi ben conosciuto cui spetti 'l decidere, e l'assegnare tal proporzione.

Il solo che può distinguere, e fissare la giusta pena d' un delitto, io tengo ferma opinione che sia il Magistrato a cui appartiene la giudicatura del caso. Il mio sentimento appoggiasi ad alcune verità che abbiamo premesso, e che mi sembrano esenti da ogni eccezione. Ripetiamole. Ogni trasgressione di legge può essere, ed è infatti circoscritta da circostanze diverse tra loro, ed infinite; quindi ogni caso criminale porta un' aria di novità: questa novità dunque infinita di casi costituirà un' infinita serie di gradi, che convincono d' insufficienza li sei gradi soli ad ogni delitto assegnati

ti dal Filangieri (a). Ma qual è quel legislatore, che possa prevedere tutti li casi possibili, sicchè al giudice non resti che la nuda opera esecutiva? e qual è il Codice che presuma di tutti averli preveduti, ed accennati esattamente con le individuali caratteristiche lor differenze? Che se questo ci manca, e se d'altro canto è un canone fondamentale della giustizia punitiva, che ogni individuato grado di colpa nè più nè meno puniscasi di quanto merita, e che altro rimane a dirsi, se non se che il Magistrato cui spetta la giudicatura del caso, e possa, e debba destinarsi a stabilire la proporzione tra il delitto e la pena?

Ma a che verrà egli per tal modo a ridursi, mi si domanda per avventura, il Codice criminale delli governi? Rispondo. Già non ispingesi audacemente il mio sistema a richiamar come a censura, e molto meno aspira a distruggere que' venerabili Codici Criminali, che pesate avendo con equa lance le delinquenze pressochè tutte degli uomini, seppero commisurare li delitti e le pene. Questa difficile proporzione, benchè negli ultimi dettagli delle modificazioni emerga sempre allo insorger de' casi, seppesi tuttavia demarcare in essi maestrevolmente per ogni spezie di delitto, scorrendo con esattezza per tutte le immaginabili diramazioni della umana nequizia: e molte furono infatti le Potenze Europee che a nostri giorni medesimi emanarono de' Piani Criminali, che seppero conciliarsi l' ammirazione ed il plauso ancor de'

(a) *Scien. della Legisl. Leggi Crimin. Par. seconda c.* 37. 38.

de' stranieri. Conciossiachè però nè ogni nazione trova di esser diretta da Codici sì commendabili, e forse qualche popolo anzichè di riforma, abbisognerebbe di una nuova apposita instituzione, domando se il suffragio de' dotti potesse per avventura sostenere una mia opinione, che azzarderei in questo caso, e vale a dire, che ridotta la materia Criminale a pochi Canoni, e rimessene le applicazioni al giudizio d' ottimi Magistrati, tutto il rimanente calcolassesi come inutile nel piano della Legislazione. Esaminiamo se possa esser così. Si è poc' anzi dimostrata la impossibilità di tutti annoverare li delitti possibili a commettersi, e quindi la necessaria imperfezione del Codice stesso, allorchè voglia estendere la serie loro. Ora si aggiunga: tutto ciò che un Sovrano impone siccome legge, à forza bastante per obbligare allo adempimento, e perciò ogni contravvenzione è un delitto: dunque una tal quale classificazion de' delitti, senonpiù implicitamente comprendesi dalla serie delle leggi enunciate, che risulta bastevole per questa parte. Se poi si considera questo Codice in quanto assegna le pene, noi abbiamo veduto testè essere assolutamente impossibile il prescrivere con giusta lance la proporzione del gastigo ad ogni caso: quindi avverrà ch' esistendo siffatto piano come regola normale delli giudizj, ed inerendo alle sue prescrizioni senza dipartirsene, o si declini da quella esattezza che gelosamente dalla giustizia si esige, o rimanga qualche giudizio sospeso, per non essersi dalle leggi municipali contemplato il caso vertente da giudicarsi, siccome è noto a tutti che avvenne nell' Inghilterra;
 ove

ove un trigamo andò del tutto assolto felicemente, perchè il Codice penale non aveva fissato il gastigo se non al delitto di bigamìa. Io ben preveggo, che quest' abolizione cui suggerisco, potrà sembrare a prima fronte ributtante, e forse si vorrà temer rovinosa. Dall' una parte mi si opporrà, che non essendo stata questa in nessun tempo la pratica degl' Imperj, convien credere che giudicata non siasi meritevole di approvazione, e che quand'anche nessun difetto intrinseco rimarcare vi si potesse, bastar potrebbe l' obice estrinseco di questa negativa autorità per metterci in disamore il progetto, e trarci ragionevolmente a sospettar che non meriti d' essere nemmeno ventilato e discusso. Dall' altro canto mi si vorrà far riflettere, che non enunciandosi le pene stabilite per le trasgressioni de' sovrani comandi, le leggi imprimerebbero poco timore ne' sudditi, e la tracotanza degli empj prenderebbe argomento d' una maggiore franchigia: più: si declamerà sull' ampiezza soverchia e pericolosa di quel diritto, che in tal maniera a' giudici verrebbesi ad accordare, li quali trovandosi costituiti gli arbitri nella destinazion delle pene, chi sa quante volte per una sproporzion di giudizio, quante per le private passioni, inferirebbero alla giustizia onta ed offesa? A fronte però di tanti reclami confesso di non sapere pur anco resilir da quanto ò proposto; ed incontrando gli obbietti, francamente rispondo, che il sistema da me suggerito non porta veramente poi seco tanto di novità quanto se gliene vuole attribuire, e che li due inconvenienti supposti, tali non sono quai di dipingono, nè per quel-

quello che portar deve la natura delle cose, nè per quelle modificazioni, che restami di aggiungere al mio progetto, onde renderlo praticamente vantaggioso, e garantito dalla prevaricazione e dagli abusi. Io dico primieramente, non essere nuovo affatto il mio divisamento, mentre osservo, che ne' governi più regolari e più saggi ordinariamente si pratica di enunciare con li decreti la volontà sovrana, minacciando che li violatori della legge dovranno soggiacere a quelle pene, che all' arbitrio prudente del giudice parrà di dover loro infliggere. Osservo di più, che sebbene regolarmente vi abbia un Codice penale, sono peraltro infiniti li casi, ne' quali o per le cangiate vicende de' tempi, costumi, e consuetudini, o per la singolarità del carattere che in se presenta il delitto da giudicarsi, sono li giudici in assoluta necessità di abbandonare le idee, e le prescrizioni della legge, e discendere ad alcune adattate modificazioni, per non pronunziare sentenze dissonanti ed informi. Da tutto questo io ricavo, che dunque la esistenza di questi Codici non serve che rare volte a guidar la mano del giudice, e ciò ordinariamente riducesi a quelle più cospicue giudicazioni, nelle quali ogni occhio non cieco del tutto in distinguere la moral proporzione non potrebbe andar errato così facilmente. Del restante però la pratica attuale di metodo per la maggior parte de' casi appunto riducesi ad approvare ciò ch' io per massima suggerisco presentemente. Quanto poi al primo delli due addotti inconvenienti, mi sia lecito di rispondere, che come nessuno fra' sudditi ignora la forza obbligatoria delle leg-

gi del Principato, nè il potere coattivo delli Sovrani, così è troppo leggera cosa il supporre, che intanto dal gastigo credasi esente il trasgressor temerario, in quanto che non siasi specificata la pena cui dovrà egli subire. Da questo impresuntibile inganno però, se mai addivenga, uscirà ad ogni modo costui assai tostamente, allora quando vegga in effetto, che la punizione è la conseguenza inevitabile del delitto: e se a mio credere la minaccia del gastigo intimato fa poca impressione sull' animo, se non se n' effettui l' attuale inflizione, un' impressione gagliarda per lo contrario basterà a produr da se sola l' attualità della pena che si verifichi, quand' anche quidditata non l' avesse preventivamente le legge. Siccome poi a me basta che la legge, la quale non può vedere il caso se non nella spezie, non leghi la mano del giudice cui spetta il conoscerlo nella sua singolarità; e che non si pretenda di ridurre come a tariffa gli effetti della giustizia vindicatrice; poichè se la precision d' una quota nelle tariffe può sempre essere, od almeno ragionevolmente supporsi un di presso proporzionale all' interesse di colui al quale s' impone, questa proporzione di tassa è ributtante cosa il supporla nelle circostanze morali diversificanti all' infinito; e finalmente, siccome il mio oggetto è quello solo di stabilire ne' giudici una legittima facoltà di conformare col dovuto ragguaglio la pena al delitto, così per tutto questo non segue, che le leggi non possano anche discendere alla comminatoria specificata d' alcuni gastighi, così però che ogni legge accenni due o tre pene diverse da potersi applicare per

li

li rispettivi delitti, lasciando al Magistrato giudice la determinazione della scelta, e del grado: giacchè (non saprei rifinir di ripeterlo) nè ognuna di quelle pene, nè ogni grado della medesima pena convenire potrebbe ad ogni caso relativo ad una medesima spezie di delitto. Rapporto all' altro supposto inconveniente, cioè che un eccesso di arbitrio ad accordare verrebbesi a' giudici criminali, due sole cose io metto in vista con brevità. La prima si è, che qualunque diritto loro concedasi, non se ne avranno a temere conseguenze sinistre, purchè non manchino di scienza e di probità: ma e forse nel sistema corrente non v' à uguale bisogno ch' essi sieno forniti di questi pregj? io mi riservo di accennare altrove più diffusamente il dovere che tengono li Principati di molto bene conoscerli ed esperimentarli prima di assumerli ad incarichi così gelosi. Che se pure un qualche inconveniente si avesse a temere, nè questo sarà riferibile alla massima, ma soltanto all' abuso che se ne faccia, nè questo sarà da paragonarsi a quegl' infiniti, che risultano inevitabili, se il Codice penale voglia ridurre li giudici a poco più che ad un pretto meccanismo nel riconoscere, ed eseguire. L' altra cosa che aggiungo, è, ch' io non intendo di lasciare li Magistrati criminali in quella pienissima libertà che falsamente supponesi; quand' anzi io amerei che ogni governo alla formalità d' un positivo Codice penale surrogasse, siccome altra volta accennai, un breve Capitolare di generali regole, che servire dovessero come di direzione alli giudici nelle loro sentenze, dichiarando anche illegali i loro giudizj, se ne disal-

veassero in conto alcuno ; quali giudizj perciò necessario sarebbe che appellabili fossero , ed immediatamente al Sovrano , o ad altro superior Magistrato : e più lodevole cosa sarebbe eziandio , s' esigessesi che dal Sovrano , o da un Magistrato superiore esser dovessero confermati sempre per la loro esecuzione . Solone appunto così prescritto aveva, che le sentenze tutte de' Magistrati di Atene portar si dovessero all' Areopago , nè fossero di alcun valore , se da quell' augusto consesso non venissero approvate . Ma quali saranno li canoni ch' estendere si dovranno genericamente a direzione de' giudici criminali , per impedire possibilmente ogni conseguenza immorale, ed impolitica che temer possasi dall' abuso della lor facoltà? pochi, chiari, e precisi . Tenterò di porgerne, secondo quello ch' io penso , un breve saggio .

Primieramente util cosa sarà , che le Sovrane prescrizioni si facciano a determinare e circoscriver li metodi da praticarsi nella istituzione de' criminali processi : li quali metodi quanto abbisognino di riforma in confronto della prassi corrente, lo esamineremo nel Capo quarto di questo articolo . Più: sarà espediente il vietare assolutamente l' uso di alcuni supplizj , altri proibirli affatto per certe determinate classi di persone , e di alcuni altri assegnare quell' ultimo grado, oltre cui non si voglia spinta mai la sentenza in caso alcuno (1) . In appresso ame-

(1) *Tra le pene afflittive crederei p. es. che abolir dovessesi la tortura , la quale usata per delitti non capitali , porta sovente capitale l' effetto, od al-*

merei prescritto, che il gastigo debba non solamente secondo coscienza proporzionarsi nella qualità e nel grado all' esigenza del caso, ma che in oltre debba essere analogo possibilmente nella natura alla natura del misfatto che vuolsi punire. Quest' avvertenza non sempre si ebbe in vista dagli autori de' Codici criminali. Si à creduto, che ogni penale sanzione più o meno caricata bastasse per rimovere gli uomini dalla violazione d' ogni dovere: si sono adunque messe all' opera promiscuamente le punizioni, e senza ulteriore criterio: e che ne avvenne? l' umanità ne à patito, e non si è migliorata d' un solo punto; laddove una inversa, od almeno varia applicazione di que'stessi rimedj avrebbe minorato i delitti, e conservato il buon ordine assai di più. Queste verità noi le conosceremo con più chiarezza nel susseguente Capi-

---

almeno rende invalido un uomo, e di peso alla società, quando altrimenti punir potevasi 'l suo misfatto. Parimenti qualche sorta di pena dovrebbe al tutto essere inibita per alcuni ceti di persone o perchè inutile, o perchè dannosa. Le pene d' infamia inflitte agli uomini abitualmente facinorosi ànno la ragione di zero: e le medesime usate con quelli, che per la loro dignità debbono imporre, avvilirebbero nell' opinione la stessa dignità. Quanto al grado di alcune pene, pare a me, che v. g. dannandosi taluno all' estremo supplizio, non dovesse aver luogo alcun'altra ulteriore sevizia, come sarò necessitato di riflettere ove tratterò della pena di morte.

pitolo. Vorrei in oltre, che se in un governo medesimo si trovino de' popoli differenti per indole e per costume, non si permetesse di giudicarli tutti nelle criminali materie al modo stesso. Sia per effetto di sola abitudine, sia per alcune reliquie d' incoltura e di barbarie, sia finalmente pur anche per una fisica influenza dell' aria, che un vizio alligni più in un paese che negli altri, sarà ivi appunto che maggiormente si dovrà caricare la mano onde reprimerlo. Un torrente quanto più scende gonfio di acque, vuole più alto e più forte il riparo. Nè sarà da rifondersi ad ingiustizia, che lo stesso delitto, e forse un dipresso ugualmente circostanziato, più severamente in un luogo puniscasi, che nell' altro: imperciocchè niente è più doveroso al governo che il reprimere li vizj in un popolo, di cui essi traggano seco il disordine e la rovina. Che però se ad ottener questo effetto talora esigasi del rimedio caricata la dose, questo accidentale aggravio che ne derivi al delinquente, dovrassi conoscerlo giustificato dalla necessità di promovere il comune vantaggio della nazione, da cui si costituisce la legge superiore ad ogni altra ne' Principati. Più: ogni Sovrano potrà lodevolmente prescrivere a' Giudici, che trattandosi di pronunziare sentenza per que' delitti de' quali è facile l' occultazione, si dispensino dallo studiare tutta quella morale rigorosa proporzione di pena, ch' è dovuta negli altri casi; ma tanto l' infliggano più grave, quanto più la natura del misfatto accresce li mezzi di mantenersi nascosto. Ciò ragionevole si manifesta solo che si rifletta, che tanto più agevolmente gli uomini si determinano

ho a rendersi delinquenti, quanto più si lusingano di rimanere secreti: che però vi ci vuole caricato il gastigo per far equipondio a questo maggiore pendìo. Per ultimo è necessario, che la Sovrana autorità comandi a' giudici di sollecitare possibilmente la spedizion de' processi, vietando però il pronunziare alcuna sentenza di condanna, se una moral evidenza non abbiavi del delitto: la qual evidenza però questo piano direttivo ed imperante, ch' io suggerisco, non dovrà determinarla e circoscriverla con apposite regole relative alla forza delle prove risultanti dagli indizj o testimonj, perchè in tal guisa potrebbe facilmente imbarazzare il giudice in alcuni pregiudizj che troppo ànno luogo nelle criminali giudicature. Ed acciocchè dalla difficoltà del passare alla condanna il vizio non prenda baldanza, sarà espediente, che ogni Principe nel piano stesso ricordi quelle provvidenze, che crederà più opportune da prendersi su di que' rei, contro de' quali militano gravi presunzioni, ma non mai si è ottenuto il pieno convincimento con evidenza di prove. Questi, ed altri canoni generali, che, crederei un supplemento de' Codici criminali con esito più felice, se sieno tutti desunti dallo studio dell' uomo, e dalle particolari circostanze del proprio governo, e de' rispettivi sudditi, influiranno piucchè a prima fronte non apparisce, e sulla regolarità de'giudizj, e sul profitto della nazione. Io non assumo di dommatizzare su tai dettagli; ma come semplice osservatore prenderò ad esaminare qual possa essere il sentimento d' un uomo politico rapporto alle pene, con cui soglionsi punir li delitti, e qual peso dar egli deb-

debba alle imputazioni avanzate da' moderni Scrittori contro li correnti sistemi di procedura criminale.

CAPO III.

Esame delle Pene criminali.

LA cognizione de' diritti che acquista ogni membro d' una civil Società pare che somministri la giusta idea delle pene che può subire violando li patti sociali, da cui li stessi suoi diritti dipendono. Egli come cittadino esige dalla società cui è addetto, che gli si conservi tranquillamente la vita, l' onore, la libertà, la proprietà delle cose, e delle azioni, e le civiche prerogative, cioè l' influenza nel governo, se abbia li requisiti voluti dalle Patrie costituzioni, l' idoneità ad alcune cariche, previa la condizione anzidetta, e la sicurezza di vivere sotto quel dominio, che lo à veduto nascere. Dunque mancando a' sociali doveri, egli dovrà perdere, od almeno subire la sospension temporanea d' alcuno di questi diritti; così però che violando un solo patto, perda per sempre, o *ad tempus* un solo diritto, e violandoli tutti, tutti li perda. Dunque pare, che per legittima conseguenza vi abbiano ad essere pene di morte, pene d' infamia, pene che privino temporaneamente, o per sempre della personal libertà, pene pecuniarie, pene che privino perpetuamente, o *ad tempus* delle civiche prerogative. Allorchè però si discenda alla singolare disamina di questi gastighi, avvene appena alcuno, che tra li moderni Giuspubblicisti tro-

trovato non abbia li suoi oppositori: a tal che se alle querele di tutti porger dovessesi ascolto, la facoltà coattiva delli Sovrani rimarrebbe poco più ch' un nudo ente di sola ragione.

La pena di morte (l' ò già avvertito nel primo Capo di questo articolo) riconosce una dichiarata opposizione nell' umanità filosofica del Signor Beccaria: ed è proprio al suo libro *dei delitti e delle pene* che rifonder si deve l' esser divenuto quasi di moda il darsi a conoscere nemico del capitale supplizio. Che però sebbene il Signor Sonnenfels si dia il vanto di averlo preceduto col suo sentimento, pure non à avuto la gloria di produrre tanta emozione. Ora l' argomento achillico dell' accennato Signor Marchese appoggiasi a questo raziocinio (1).

Li

(1) *L' argomento è tratto dallo spirito delle sue parole, ma quì è ridotto a tutta la forza di cui è suscettibile, perchè non isfuggasi di esaminarlo in analisi. Veramente convien credere, che in appresso non abbia molto piacciuto nemmeno al suo autore; poichè formando le proprie difese contro una confutazione della sua Opera, nega di aver mai contraddetto al gius de' Sovrani di condannare alla morte. (Risposta ad uno Scritto, Note, ed Osserv. sul Libro de' Delit.). Egli però od era, o volea essere dimentico di quanto à scritto nel* §. 18. *al principio. Io sono certo, che un tale argomento non à tampoco persuaso il Signor di* Voltaire, *che à commentato il Libro* de' Delitti, e delle pene, *poichè osservo, che il* §. 10. *del suo Commentario tutto tende ad insinuare la parsi-*

Li Sovrani non ànno altro gius oltre quello che nella prima costituzion de' governi fu loro conferito dalla nazione, nè la nazione potea loro conferir que' diritti, di cui ella stessa non si trovava in possesso, giusta l' antichissimo e trito assioma, *nemo dat quod non habet*: ma il gius sul-

---

simonia del capitale supplizio, sicchè assai di raro mettasi all' uso; laddove li raziocinj del Signor Beccarìa tendono a farlo cancellare del tutto da'Codici criminali. Ciò che mi rende più rimarcabile la maniera di pensare del precitato Signor Marchese è, che nella summentovata Confutazione, vindicarsi volendo dall' accusa di offendere il diritto delli Sovrani con quanto à egli scritto su tale argomento, rimarca, e con molta forza, di aver distinto tra diritto, *e* podestà, *intendendo per* diritto vindicativo supremo *l'aggregato di tutte le porzioni di libertà poste nel pubblico deposito, e per* podestà vindice de'Sovrani *una ragion giusta di punire, quando sia necessario od utile infliggere una pena. Ciò posto, dic' egli, che niente deroga a' Sovrani, a' quali in argomento di morte nega il* diritto *, sostenendo che i popoli non potevan lor conferirlo, ma concede ad essi la* podestà *di condannare capitalmente, data l' ipotesi che ciò sia necessario od utile, nel qual caso accorda che giustamente condannerebbero. Ma questo paralogismo disdice affatto ad una mente ragionatrice com' è la sua, poichè se la podestà giusta non è che una conseguenza de' diritti; se la podestà de' Principi non è che un consettario de' diritti loro ceduti dalla na-*

sulla propria vita nessun può ostentare di averlo, e molto men sull' altrui; ond' è che un tal diritto mancando nel popolo distributivamente preso, nemmeno asserire si possa del popolo collettivamente considerato: dunque il *jus vitę & ne-*

---

nazione, come sarebbe giusta un' azione sì decisiva qual è quella di dannare alla morte, mancando d' un titolo legittimo, che abilitasse a praticarla? come si direbbe, che li Sovrani avessero il potere di praticarla, se si nega che la nazione lo abbia loro mai conceduto? L' utilità, od il provvedere alla necessità, risponderebbe forse il Beccaria, costituiscono questo titolo, giacchè il popolo nella costituzion de' Governi pretese di potersi promettere dalla loro vigilanza il provvedimento a' bisogni, e l' acquisto de' possibili vantaggj: dunque, direbbe egli, anche a costo di far morire uno scellerato, potrà il Sovrano per la volontà implicita della costituzione provvedere all' utile o bisogno del popol suo, se fia espediente: dunque, conchiudo io, non è a negarsi che la nazione, in questa ipotesi, gli à communicato il diritto, negando il quale, se vogliasi tuttavia sostenere la podestà asserita, viensi a ragionare così debolmente, e con tanta fallacia, che lascia apertamente conoscere un disperato insussistente rifugio; ovvero negando il diritto, e pretendendosi la sussistenza d' una podestà in vista dell' utile, verrebbesi ad adottare il sistema del Macchiavelli, che il lecito delle azioni non lo desume dall' esame del gius, ma da quello della sola utilità.

& necis non fu, nè potea essere comunicato alli Sovrani. Nella minore però di questo Sillogismo sta la fallacia riposta; la qual minore non può passarsi, sennon previa una distinzione; conciossiachè quanto è vero che nessuno à diritto sulla vita propria, od altrui, non data una giusta causa, e ciò pel dovere della propria ed altrui conservazione, altrettanto ciò è falso allora che una giusta causa il richiegga; cessando l' anzidetto dovere quando venga a contatto con un altro più grave. Quindi può benissimo, anzi ognun deve esporre al sacrifizio se stesso per la salvezza della nazione, e può ognuno togliere ad un suo simile anche la vita, se la necessaria difesa a tanto ne lo necessiti. E s' è così, la conseguenza che dall' avversario argomento procede, consiste in ciò, che li Regnanti non ànno il gius di togliere la vita a' sudditi senza una giusta ragione, poichè li sudditi mercè il dovere accennato della conservazione non potevano a' Principi conferire un così esteso diritto (alla quale proposizione per altro non v'à chi faccia contrasto): ma non per questo risulta, che la nazione conferir non potesse a' Sovrani il gius di condannare alla morte, previa una legittima causa: tanto più che la trasfusione di questo gius tendeva a favorire la comun sicurezza e conservazione. Meno ancora di un tal sillogismo conchiude contro l'uso del capitale supplizio il pretendere, che la segregazione del reo dalla società basti sempre a presidiarla senza che di quello abbiasi a versare il sangue; imperocchè a questo indulgente supposto opporsi potrebbe e la maggior facilità di rinnovarsi li delitti più gravi pel difetto d'un esem-

pio

pio atto a stampare la più profonda impressione, e le tante esperienze d' uomini facinorosi, che procuratasi nuovamente la libertà, nuovamente ne fecero con aggravio de' loro simili enormissimo abuso. Piucchè ogni altro poi è ridicolo quello sforzo di pretesa Filantropia, che alcuni desumono dalla brevità di una tal pena, la quale siccome in uno istante subiscesi; così sembra loro sproporzionata per compensare li delitti più enormi, a' quali solo peraltro potria riserbarsi: che però sostengono essere e più atto e più grave supplizio la perpetuità d' una carcere. Per rispondere a questo argomento io non voglio discendere a distinzioni d' estensione, e d' intensità di tormento; ma solo mi basta consultar la natura. Se condannato un uomo alla perpetuità d' oscuro carcere, fossegli annunziato che il giudice mosso a pietà gli commutò la sentenza, condannandolo piuttosto al patibolo, quali crediamo noi che sarebbero li naturali movimenti non istudiati del di lui cuore? comparirebbe forse un grato sorriso di compiacenza sul di lui labbro, o non si abbandonerebbe piuttosto alla disperazione ed al furore? l' effetto decide indubitabilmente per chi stia la ragione. Nè credano tali Scrittori che questo disperato loro rifugio goda il pregio di novità; quand' anzi, al riferir di Sallustio (a), fu esso un pensiere astuto di Cesare, mentre diputavasi nel Senato di Roma intorno alla pena da decretarsi pe' congiurati compagni di Catilina: la qual macchina artifiziosa sventata dalla robu-

stez-

(a) *De bello Catil.*

stezza del severo Catone, niente impedì, che la costanza de' Padri li dannasse all' estremo supplizio. Io credo pertanto, che questo spirito d' innovazione contrario alla pratica di tutti li governi, di tutte le leggi, di tutti li dottori, e di tutte l' età sia uno spirito vertiginoso, e liberale d' una almeno involontaria protezione a' delitti più gravi: nè assolutamente opinerò mai, che del tutto debbasi sopprimere l' uso della pena di morte: e tanto meno, sapendo che Mosè (le cui leggi all' occhio del credente sono altrettanti oracoli divini, ed all' occhio del Filosofo son oggetti di ammirazione per la somma loro prudenza, lodate appunto siccome tali da Montesquieu) la prescrisse per certi casi; che Solone abolindo molte leggi di Draco, lasciò in vigore, sebben saggio e pietoso, la pena di morte contro degli omicidi; che le leggi Romane la sanzionarono come punizione di molti delitti; e che sebbene la legge Porzia rogata da M. Porzio Tribuno della Plebe nell' anno 454 vietasse il condannare a morte li Cittadini Romani per un tratto di Politica, onde tenersi 'l popolo affezionato, pure undici anni dopo, a reprimere il torrente d'uno stemperato modo di vivere, furono creati li *Triumviri Capitales*; e che nell' anno seguente C. Plozio fu messo a morte; e sapendo per ultimo che li rei d'alto tradimento non erano mai stati compresi nel favore di quella legge; e che Publio Orazio, e Cajo Rabirio, e Sp. Mellio, e Saturnino, e Sp. Cassio, e cent' altri pagarono per tale oggetto il fio con la vita; aggiugnendosi, che talora a siffatti rei negavasi anche l' onore della sepoltura, li cui cadaveri si traeva-

vano, siccome avvenne de' Gracchi, e di M. Clodio, con gli uncini nel Tevere, o nelle Scale Gemonie (a). Soffra adunque l' umanissimo Sig. Marchese, che alle ingegnose sue speculazioni sulla pena di morte mi faccia lecito di sostituire le seguenti proposizioni. I. Che la pena di morte usar si deve con massima parsimonia, e solamente in que' casi, ne' quali non puossi conservare l' esistenza del reo senza grave danno o pericolo della società; e con ciò io voglio pure comprendere la necessità, però non frequente, d' imprimere un alto terrore con tal esempio. II. Che l' infliggere questa pena, quando si giudichi di non poter farne a meno, non si differisca soverchiamente, ma, per quanto è possibile, si avvicini al delitto commesso, e perchè il profitto dell' esempio riesca maggiore, e perchè illanguidità l' idea del misfatto, non sottentri all'orror del delitto la commiserazione verso del reo. III. Che volendosi condannare un delinquente alla morte, non si può creder plausibile l' aggiugnervi altri tratti di ferocia e di crudeltà, facendo bere a sorsi la morte istessa con una successione di supplizj, a cui reclama ogni senso d'umanità; giacchè essendo incalcolabile pena la semplice morte, com' è inestimabile il ben della vita, una siffatta punizione, senza che più si esacerbi, può compensare ogni misfatto. Che però la sola differenza da praticarsi in riguardo alla varietà delle delinquenze, o de' rei, potrà consistere nella pubblicità o privatezza, e nella maggiore o minore

(a) *Sigon. de judi.* 3. 8.

re ignobilità ed infamia d' infligerla. IV. Che in que' governi, ne' quali il sistema legislativo assegnò il supplizio capitale per alcuni delitti, qualunque siasi l' interno speculativo sentimento del giudice in ordine a questa pena, non può egli praticamente dispensarsi dal metterla in uso allorchè chiaramente conosca essere il caso cui giudica, quello che contemplasi dalla legge; poichè il giudice assunse il sacro impegno di pronunziare sentenza giusta le leggi esistenti, nè mai gli fu accordato di considerarsi come legislatore, nè può quindi arrogarsi altro arbitrio fuor di quello che le leggi stesse gli accordano. Che però se vincere non sapesse se stesso nel sentimento, e persuadersi che la pena di morte è convenevole, egli per procedere da uom onesto, e non operare contro coscienza, potrebbe soltanto rinunziare all' esercizio del suo ministero.

Contro l' uso delle pene d' infamia si è pure scagliato il falso zelo di alcuni, li quali osservarono, che l' infamia d' un uomo dipendendo dall' altrui opinione, non è tal cosa che porti una realità in se medesima, se altronde non venga realizzata, e quindi sostennero che non può essere opportuna materia per costituire una pena. Li Sovrani, dicon essi, possono con la forza assoggettare un reo ad ogni gastigo; ma il potere di tutti li Monarchi non basta a costituire infame un solo uomo, se come tale non si voglia conoscere dall' opinione degli altri. E quale indecoro non sarebbe infatti per un Principe, quale disprezzo per le sue leggi o sentenze, se in onta delle marche, con cui preteso egli avesse di dichiarare infame un

suo suddito, ch' è quanto a dire significarlo immeritevole della buona opinione universale, lo vedesse ugualmente dall' universale accolto aggradito ed onorato? Queste riflessioni peraltro, per quanto sieno appoggiate alla verità, non devono farci credere impraticabili le pene d' infamia; ma soltanto ci ànno a rendere avvertiti, che una particolare prudenza e cautela vi ci vuole nell' uso. Esse devono riservarsi per que' soli delitti, che disonorano l' uomo nella comun opinione; debbono usarsi di rado per non avvilirne l' effetto, il quale decresce per ordinario in ragione diretta della frequenza; finalmente essendo questa pena suscettibile di varj gradi, fra' quali 'l massimo sembra una cospicua inustione, detta anche *pena stigmatis*, converrà proporzionarla alla natura del delitto, e del grado. Del rimanente tali pene si rendano del tutto abolite e soppresse per quelle classi di persone, le quali rinunziato avendo ad ogni dritto di onore e di decoro, non riputerebbero che un nulla il dover sostenerle. Se con tali circospezioni si metta in pratica questo genere di gastigo, produrrà utilissime conseguenze, siccome le produsse tra li Romani, e li Greci, e più anticamente ancora tra gli Egizj, li cui Re solevano moderare le loro azioni pel timore di quel processo che contro di essi tenevasi aperto per alcuni giorni dopo la loro morte; dal che si crede originata la favola di Minosse, e degli altri giudici dell' ombre infernali.

Ugual conflitto si mosse da alcuni altri contro le pene pecuniarie, ed ecco il perchè. Li ricchi a buon conto, dicevano gli oppositori, non temeranno siffatte pene, e ne abbiamo l' esem-

esempio in quel Pubblio Nerazio Romano, il quale ricco del pari, e crudele, guidava seco due servi, l' uno armato di bastone per rompere l' ossa d' ogn' infelice ad un suo comando, l' altro carico di danaro per subito pagare la pena assegnata dalla legge per un tale delitto. In oltre una penal tassa pecuniaria non conserva per tutti la dovuta proporzione; e quella stessa ch' è lievissima per l' uom facoltoso, è insolvibile per il povero. Più: un popolo non è sempre comodo del pari 'n ogni tempo; quindi se la pena è proporzionata fiorindo il commercio, non lo sarà allorchè questo languisca, e *viceversa*. E sì di fatti che son verissimi gli accennati inconvenienti. Ma forsecchè togliere non si potrebbero facilmente, ed evitarli? Se la imposta tassa penale non fosse un' assoluta quidditazione, ma relativa all' asse od al provento, la maggior parte degli addotti assurdi sarebbe tolta di mezzo. Un settimo, un decimo, un centesimo di rendita, o di guadagno dice la stessa proporzione geometrica a chi dispone di molto, e a chi di poco: e tali tassazioni potrebbero esigersi al caso senza delusione, previo un estimo per li possidenti, ed un calcolo di approssimazione per li non possidenti, ma lucranti d' industria. Quest'ottimo suggerimento è del Signor Filangieri, il quale anche vorrebbe che alla tassa si prescrivesse un infimo grado, al quale non arrivando la facoltà del povero, fosse sostituita altra pena (a). Egli pe-

(a) *Sci. della Legisl. delle Leggi Crim. Par. sec. c. 35.*

però del pari saviamente riflette, che l' uso di queste multe pecuniarie si dovrebbe restringere a punir que' delitti, che son originati dalla cupidigia dell' oro: e per verità applicate ad altri casi sono un rimedio di poca o nessun' analogìa col male cui vuol rimediarsi, nè riesce molt' onorevole a' Principi 'l praticarle, spargendo un sospetto, che più vogliano provvedere al proprio od altrui interesse, che procurare l' ammenda de' trascorsi commessi.

Anche la pena della confiscazione, che va parimenti a vulnerare l' interesse del reo, dispiacque alla delicatezza di alcuni Giuspubblicisti, ed ecco ciò che le oppongono. L' effetto di questo gastigo estendesi a flagellare gli innocenti figlj del delinquente, li quali per giusto titolo gli eredi sarebbero delle sostanze che vengono devolute alla ragione del fisco: ma la perdita de' diritti non conviene che sia sofferta sennon da chi à violato li patti sociali: dunque ingiusta è questa pena, affliggendo essa quelli eziandio, che non ne offesero alcuno. Al quale obbietto ben io so potersi rispondere; che il diritto de' figlj su beni paterni non comincia sennon dal momento, in cui viene loro trasfuso dal padre; che però non può dirsi violato il gius de' figliuoli dalla pena della confiscazione, se allo istante di verificare il gastigo, non ànno essi su di quelli che la semplice espettativa, ma non già titolo alcuno; e che se il padre avrebbe offeso bensì l' onestà gravemente, ma da' figliuoli non si potrebbe redarguire d' ingiusto, allorchè prima della morte avesse dilapidato il suo patrimonio, nè l' uno nè l' altro può dirsi del Sovrano, che mosso da grave causa spoglia

glia un suddito de' suoi beni per ragion di gastigo, quantunque a' posteri ne passi per traduce una conseguenza calamitosa. Che se anche la Confiscazione si estenda su beni fideicomissi d' una famiglia, su quali veramente il reo non à un diritto di proprietà, ma d' usufrutto soltanto, e quindi comparisca una pena tanto più ingiusta, mi è noto potersi sciorre l' obbietto rispondendo, che Iddio stesso ad esempio e profitto comune volle render talvolta punito nella discendenza innocente il delitto de' padri facinorosi, e che li Principi sono in terra immagini della divinità. Quantunque però niente ignori di tutto questo, e pienamente confessi, che a stretto rigor di giustizia si può difender benissimo dalle obbiezioni l' uso di un tale gastigo; contuttociò dispensarmi non posso dal manifestar amplamente, che piacerebbemi vederne l' uso assai moderato, e ristretto a que' soli casi, ne' quali luogo non avendo altre penalità, necessario fosse il rendere avvilita la canarbietà del reo, e ricordata perpetuamente la di lui pena, e parimenti che amerei d' intendere la confiscazione non sempre estesa su tutta la facoltà, nemmeno libera del colpevole, mentre talvolta il contemplato effetto potrebbe conseguirsi con una parziale; e per ultimo che non vorrei depauperata giammai de' beni fideicomissi la posterità, ostandovi sennon più, un sentimento di onestà, e compassione: tantopiù, che io non so credere, che l' esempio desunto da chi d' ogni dritto è per essenza l' origine, e con occhio d'infinita sapienza sa penetrare nell' avvenire, sia pienamente adattabile come norma di chi non possiede oltre un diritto partecipe-

cipato, e che sull' avvenire non forma sennon incertissime conghietture, e che appunto rappresentando l' autorità del Nume supremo, non può ignorare, che desso fa campeggiar assai più nell' economia del provvido suo governo la soavità della clemenza che della giustizia il rigore.

Quanto alle carceri, che privano un individuo della personal libertà, credettero alcuni Scrittori, che per evitare un inutile aggravio del pubblico erario, e per non trattenere li rei nell' inerzia, che mille vizj fomenta, ottima cosa sarebbe il non usarne sennonse per custodir quelli; il presunto delitto de' quali non fosse ancora convinto, o per trattenere coloro, che rei di non grave misfatto, meritassero piuttostochè un lungo supplizio, una correzione di breve durata. Anno suggerito pertanto, che di maggior utilità sarebbe il condannare gli altri rei a' pubblici lavori, tra' quali al travaglio delle galere, sì perchè toglierebbesi 'l colpevole alla infingardaggine, sì perchè in luogo di servire di peso, apporterebbe al pubblico servigio qualche vantaggio: la qual pena essendo suscettibile di molti gradi per la varietà della fatica, del clima, della durazione ec., è anche adattabile con giusta proporzione a molti delitti. Aggiunsero ancora, che se il reo non abbia meritato di perdere altro diritto che quello di convivere con la società ch' egli à offeso, sarà provvido espediente il rilegarlo nell' isole, od altri paesi poco comodi ad abitare; e che se il governo mantenga delle colonie in rimote conquistate regioni, miglior cosa sarà, che il detto reo venga a quelle spedito, poichè oltre

 l'im-

l' impiegarlo, se occorra, nel servigio pubblico, sarà sperabile ch' entrando in una società affatto nuova senz' alcuna marca che lo disonori, pensi a mutare sistema per acquistarsi colà quel diritto all' onore che altrove à perduto. Tali suggerimenti non possono meritare ch' una pienissima approvazione. Quello però cui men posso reggere con occhio fermo e costante, è che la medesima carcere, e talor la più incomoda; il medesimo trattamento, e talvolta più grave, si pratichi con un reo presunto, da cui perciò godesi ancora un diritto sull' innocenza, che non si tiene con un reo già convinto, da cui viene subìta attualmente la pena della condanna. Oh Dio! se mancano ancora le prove per emanar la sentenza d' un accusato, e dove appoggiasi la giustizia allorchè gli prescrive ad albergo la prigione più squallida e tetra, e lo costringe a respirare un' aria contaminata ed impura, e lo segrega dal commercio d' ogni vivente, e lo accomuna co' più facinorosi, e malvagj? Perchè desso, di cui ancora non consta pur una colpa, costerà le lagrime più amare ad una desolata famiglia, a cui è reso inaccessibile? perchè una perpetua notte avrà ad opprimerlo, traendo in mezzo a' ministri burberi, avari, inesorabili, tra oggetti di squallore e di angoscia una languente vita, di cui poco è peggiore la morte? Nè sarà ingiusto, che mentre tanti e tanti, li cui delitti apparvero al lume dell' evidenza, godono più abbondantemente di lui gli agj e li piaceri nel momento medesimo di espiare le colpe, egli infelice gema in un angolo di desolazione, e muoja di spasimo, solo perchè si sospetta, ch' esso sia reo

di

di un delitto più grave? Se con ciò si pretende di costringere il miserabile alla confessione del suo reato, in vano si sarebbero aboliti li tormenti negli esami, e mal supporrebbesi, che una tal confessione aggiugnesse peso alle prove, come vedremo nel seguente Capitolo. Se vi à pertanto un carcere meno penoso, esso dev' essere riservato per chi non è ancora convinto del suo delitto. Ogni principio di ragione, di equità, di giustizia ricorda questo dovere, riprova la promiscuità dell' albergo, e condanna altamente la scelta apposita del più disagiato e più grave. Ma non immoriamo più oltre su ciò, e l' esame si compia concernente l' inflizion delle pene.

Quanto bell' uso fare non si potrebbe d' ognuna delle civiche prerogative onde punire li rei! nulla però dimeno o ciò poco cadde sotto il riflesso delle leggi, e de' giudici, o molto si è illanguidito il genio di fare su questo argomento un qualche studio (1). Se chi rimane con-

---

(1) *La Romana Giurisprudenza e nella legislazione, e nella prassi ci dà a vedere molte sospensioni di alcune civiche prerogative ad utile correzione di alcuni misfatti. Li Censori avevano la facoltà di escludere dal Senato gli uomini di mal costume, e Plutarco ci attesta, che Catone vi espunse Quinzio Flaminio Consolare, e Manlio Console destinato. Parimenti, se li Cavalieri vivevano con troppa mollezza, toglievano loro il Cavallo ad essi destinato, e mantenuto dal pubblico. Veggasi Gellio (Noct. Att. l. 4. c. 12, e l. 7. c. 22). In se-*

convinto di ambito foss' escluso per sempre, o per lungo tempo dal posto ambìto; se chi abusò del diritto della sua carica fossene vergognosamente escomiato, troverebbe il gastigo nella propria reità per astenersene, e per servire d' esempio. Una sospensione brevissima compensata dalla prontezza della risorsa, una breve rilegazione, una prigionìa di pochi mesi, o settimane è pena sì, ma così poco confacente al caso, che non è a concepir meraviglia, se di sovente si rinnovano nella società delitti di tale natura. Quel gastigo, cui piucchè gli altri di questa spezie, piacque di mettere ad uso, ma che all' occhio de' Giurisprudenti Filosofi riesce il meno accetto, e cui credono soltanto admissibile in pochi casi, è l' esilio (1), con cui dallo-

---

seguito troviamo che i Cesari similmente esclusero dal Senato alcuni che ne riputarono indegni. Noi troviamo del pari, che li Romani spogliavano li Giudici convinti di frode od estorsione, delle insegne della lor dignità. Gli Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodosio così decretarono: Judices qui e furtis & sceleribus fuerint se maculasse convicti, ablatis Codicillorum insignibus, & honore exuti, inter pessimos quosque, & plebejos habeantur: nec sibi posthac de eo honore blandiantur, quo se ipsos indignos judicarunt. *L. 12. C. de Dignitatib.*

(1) *Oltre le tante ragioni per cui con somma parsimonia devesi usare di una tal pena, si aggiugne, che o mossi da un interno sentimento, o tratti ad affettarlo da qualche secreta molla del loro spi-*

lo Stato o temporaneamente, od in perpetuo il reo si discaccia, aggiuntevi alcune gravi, e talor capitali comminatorie in caso di violazione. Che se però occorra di scagliar questa pena, si avvertirà, 1. di non usarla sennon nel caso di delitti assai gravi; che certo poco saggia cosa sarebbe privare per lieve causa lo Stato d' un cittadino: 2. di riserbarla per coloro a' quali possa riuscire molto sensibile; quindi sarà inopportuna per le persone povere ed abbiette, alle quali può importare pochissimo il mutar cielo: questa regola però ammette una eccezione, ed è nel caso che d' un reo, sebbene non meritevole della morte, pure alla società fosse interessante la rimozione: 3. che non infligasi a quegl' individui, il soggiorno de' quali riesca allo Stato molto giovevole; mentre una giudiziosa Politica si oppone alla loro escomiazione.

Forse questo esame delle pene, benchè con-ci-

---

spirito presero alcuni Scrittori non solamente a schernire come ridicola cosa il bando dalla propria Patria, come fece Rousseau, ma persino a celebrarlo quasi fosse una sorgente di liete venture. Veggasi Bolingbrok. Nè fia meraviglia, se di tali stranezze si ritrovan le traccie persino negli antichi Filosofi; nè solamente in Seneca, che dalla Corsica scrisse in modo da consolarne sua Madre, sicchè potesse giudicarlo inconcusso nel sostenere il suo esilio, ovvero in Diogene, che scherzosamente parlavane trovandosi in ugual caso, ma in Plutarco medesimo, che per provare l' indifferenza con cui incontrare si deve, ne scrisse appositamente.

ciso, potrà essere di qualche norma e per istabilire quelle generiche prescrizioni, che ò suggerito d' instituire onde limitare l' arbitrio de' giudici, e per regolare li giudici stessi nella particolare applicazion de' gastighi.

CAPO IV.

Esame delle imputazioni fatte alli correnti sistemi di criminal procedura.

PRima di entrare nell'esame proposto è indispensabile cosa il porgere una qualcha idea de' metodi soliti praticarsi oggi giorno nelle procedure criminali per devenire alla condanna, ovvero all' assoluzione del reo. Il Processo adunque, che s' instituisce dal Fisco contro il supposto delinquente, si può dividere in tre parti. La prima consiste nella pubblica *accusa*, o nella secreta *denunziazione* del delitto, ossia in un' esatta esposizion delle cause, che muovono il Fisco ad inquirire. La seconda comprende l' inspezione oculare del corpo del delitto, s'esiste, fatta dalla pubblica autorità, e li precisi esami, e deposizioni de' testimonj ammessi, ed assunti *de visu*, o *de auditu*, secondo la differente natura del caso. La terza finalmente si forma dal costituto od esame del reo presunto, se la Giustizia abbia potuto averlo nelle sue forze; e questo anche dicesi *costituto de plano*. Ecco su che si pianti 'l Processo; che sotto il nome di *costituto opposizionale* presentasi al reo, acciocchè in un periodo determinato di tempo possa produrre le sue difese. Confrontato poi il Processo offensivo col difensivo, il giudice procede a pronunziare la sua sentenza. Formata così l' idea

idea della prassi, che viene comunemente tenuta (se si prescinda da' giudizj summarj, de' quali non è quì mia intenzione il far parola, e li quali siccome più soggetti all' inganno, e quindi pericolosi, non soglionsi praticare ne' governi ben regolati, se non necessariamente tra militari, o tutto al più ne' casi di menoma conseguenza) ecco le tre imputazioni, che da alcuni Giusperiti criminalisti vengono fatte all' accennato sistema. In primo luogo declamasi contro le *denunzie* secrete, e si vorrebbe che fossero tutte le accuse pubbliche, e noto l' accusatore. Secondariamente si censura il modo di calcolare le prove desunte dalle inspezioni ed esami. Per ultimo si sostiene acremente essere cosa degna di proscrizione assoluta costituire il reo perchè faccia la confessione del proprio delitto. Ascoltinsi le ragioni che vengono addotte per ciascheduna; aggiugniamo quelle riflessioni, che ci sembrano le più vere; e poi decida il buon Politico, se veramente militi tutto il decantato bisogno di riforma in tale argomento.

La *denunzia*, la quale nemmeno in senso di pubblica accusa à mai avuto luogo se non in caso di delitti pubblici, alla cui rivelazione anche gli antichi Romani tutti ammettevano, giusta la massima di Solone, attesochè per quelli direttamente vien offesa la Società, la *denunzia*, ripigliasi, come secreta non fu tollerata in Roma sennon negli ultimi tempi del Consolare governo, ne' quali l' interesse di alcuni potenti soggetti trovò vantaggioso l' introdurre de' delatori occulti, co' quali unendosi de' bugiardi testimonj, potevano facilmente toglier di vita coloro, che servivan d' ostacolo a' violenti loro disegni. La sola

sto-

storia pertanto dell' origine sortita dalla *denunzia* occulta, ch'è quanto a dire il favore, che prestarsi voleva con un tal mezzo alla calunnia, basta a farci conoscere quanto meriti d'esser proscritta. Gelosi li Greci della pubblica tranquillità, terribili pene avventavano contro li calunniatori, ed Eschine ce ne porge un esempio, al riferir di Filostrato (*a*). Mossi dallo stesso importantissimo oggetto, chè mai non esigevano ne' tempi più puri e sereni da ogni accusatore i Romani? Giustiniano medesimo non comandò che chiunque accusava, se convinto fosse di calunnia, (*b*) soggiacere dovesse alla pena meritata dal reo? Anzi qual è quel governo, che dispensare si possa dal contemplare un articolo sì importante con la maggior gelosia? Ora, ammessa la *denunzia* secreta, è tolto il modo di perseguitar la calunnia; anzi vi si appiana la strada alla sicurezza del suo trionfo. Che se all' iniquità di colui che falsamente denunzia può aggiugnersi la collusione di altri uguali calunniatori da lui addotti per testimonj; se sulle deposizioni di questi, ovvero d' altri da loro citati, e perciò sempre ugualmente sospetti, forza è di piantare in tal caso il Processo; come potrà il Giudice credere che sia mai reso evidente il delitto, e non temere piuttosto, che una speciosa illusione sia il maligno tessuto dell' invidia, della vendetta, o d' altra insidiosa passione? Riforma dunque, gridasi dagl' innovatori moderni, dunque riforma. Un buon Politico però, che non affet-

ta

(a) *Vite de' Sofisti lib.* I.
(b) §. I. *D. de accus.*

tà di mercar la sua fama col farsi autore o partigiano di novità; che a mente serena libra le cose, e quelle sceglie che al comun bene trova le più conducenti; allorchè abbia seriamente discusso un tal punto, di leggieri si persuade e resta convinto, non essere da temersi per parte delle occulte *denunzie* tutto quel mal che si esagera, e che la soppressione di queste produrrebbe fuor d' ogni dubbio un male molto maggiore del mal che si teme. Egli bensì conosce, che l' umana malizia può mendicare un presidio dalla consuetudine di denunziare secretamente; ma vede eziandio, che a tale *denunzia* non è necessario di donar altro peso che quello che si darebbe ad un semplice indizio sospetto, atto però a somministrare degli altr' indizj, onde venire a capo d' una sicura interessante scoperta di qualche grave e fatale delitto: riflette di più, che resta il luogo ad esaminare il carattere de' testimonj, e li loro rapporti col denunziato, cioè se nemici, o sospetti riguardo al reo che si accenna; dal che eruindosi, se sieno di buona, di mala, o di sospetta fede, si può calcolare il peso, che meritano le loro deposizioni: dalle quali cose tutte insieme considerate argomenta un buon Politico, che dunque se della occulta *denunzia* una troppo corriva credulità non abusi, alla quale potrà ogni governo opporre un preventivo riparo con le prescrizioni emanate a direzione de' giudici, e singolarmente sull' articolo dell' evidenza, che deve condurli alla condanna, non sarà dalla stessa a temersi un sì gran male. Per l' altra parte egli è ad osservare condotto, che durante l' esame fatto dal Magistrato, e promosso da una secreta accusa, la stessa se-

cre-

cretezza togliendo al denunziato ogni stimolo di fuggire, dispensa dal sottomettere il medesimo ad alcuna spiacevole conseguenza, sintantochè la presunzione non rendasi almen più probabile; ciò che non à luogo nel caso di una pubblica accusa. Più: se si aboliscano le secrete *denunzie*, quanti delitti non goderanno il frutto dell' impunità, colto da quel ribrezzo, che provano gli uomini nel costituirsi pubblicamente accusatori, semprechè il proprio interesse non li giustifichi al tribunale inappellabile della comun opinione? Nè solo un ribrezzo, ma un ragionevole timor di vendetta spesso rimove gli uomini da un'aperta accusazione degli altrui delitti: giacchè il reo stesso, subita la temporanea sua pena, ovvero un suo emissario, o chi sente interesse per lui potrebbe farsi l'autore d'un tradimento. E se per tali motivi sarebbe frequente l' accennata impunità, quali disordini e gravi nell'effetto, ed infiniti di numero non si dovrebber temere? quante terribili mine oggidì non si sventano, che allora verrebbero tranquillamente allo scoppio? Dunque, conchiude il politico, la pretesa riforma non è necessaria, ed introdotta se fosse, sarebbe nociva anzichè vantaggiosa.

Quanto al modo di desumere, e calcolare le prove risultanti dalle inspezioni ed esami, credono molti de' più recenti Scrittori, che troppo deviare si soglia dalle leggi di buona critica nella fede che loro si presta, e che li provvedimenti instituiti dalla legislazione criminale, e più ancora li glossatori, e dommatizzanti su tali argomenti sieno una gagliarda spinta alla riproduzione di alcune involontarie ingiustizie, non senza orrore peraltro della umanità. Ecco un

di

di presso le loro riflessioni. L' inspezione oculare può andar soggetta a molte fallacie ed inganni. Un' arma insanguinata trovata nella mano del reo presunto, e corrispondente alle ferite dell' interfetto dona un grado notabile di presunzione; ma quell' arma non è la sola della figura che porta, ed àvvi dell' altro sangue che potea tingerla oltre quello di cui si sospetta. Uno scritto turbolento e sedizioso si presenta a' tribunali come colto dalle mani d' un uomo, che dal carattere sembra esser di quello l'autore; ma il carattere può essere falsificato, e li periti che ne fanno l'esame non ànno principj abbastanza certi onde decidere il dubbio proposto: e se pur vadan d' accordo, si dee temere accidentale l'effetto, giacchè non si appoggiano che a lievissime conghietture. Un suicidio quanto di leggieri non può esser confuso con un assassinio? Ora non è egli a credersi raro il caso, in cui le inspezioni oculari, benchè assistite dalli periti, diano una sicura idea del delitto, e del delinquente? Altrettanto dir si deve delle prove che si desumono dagli altri indizj e conghietture. La pubblica voce non è per lo più che una ripetizione irragionata della cabalà tessuta dal fanatismo; il silenzio, od una menzogna dell' accusato posson essere semplici effetti dell' apprensione d' un innocente; il rossore e la pallidezza non sempre nascono dal rimorso, come si crede. Dunque qual è il modo di ridurre, come per altro pretendesi, a regola certa il valor degl' indizj, senza temer che il sospetto con istrana metamorfosi convertasi 'n prova, e che lo sbaglio possa spignere ingiustamente più vittime sagrificate ai patiboli? Che se alle ispezioni, ed agl' indizj prestasi troppa fede, all'esame de' testimonj donasi talora più, tal altra meno che pur non conviene. Questo li censori della presente criminal procedura lo sostengono tratti dall' osservare, che alcuni uomini nemmeno ascoltare si vogliono in giudizio come inadmissibili, laddove
 pe-

però chiunque è capace d' intendere, e di vedere, vien da loro creduto degno se non di fede, almeno di ascolto, siccome non inutile per rilevare quando l' innocenza, e quando il delitto. Dall' altro canto essi rimarcano, che alla deposizione di alcuni testimonj una preferenza di stima si accorda e di peso in confronto di alcuni altri: preferenza appoggiata a ragioni chimeriche, se non anzi opposta diametralmente a quanto vorrebbesi dalla ragione. E per verità non è cosa ridicola, che sulle traccie de' pregiudizj superstiziosi di alcune leggi Romane (seppure non vengano giustificate dalle viste politiche di que' tempi) vogliansi escludere dal far testimonianza li schiavi, e che anche il Montesquieu abbia sentito lo stesso rapporto a que' Stati in cui se ne trovino? la deficienza dello stato civile toglie forse a quegli esseri l' esercizio delle facoltà naturali, o delle morali prerogative, che si richieggon per essere un veridico testimonio? Perchè vi si escludono li ragazzi, dice un moderno Francese (a), stabilindo una determinata età, quando l' idoneità ricercata dipende dalla ragionevolezza, che in alcuni è più tarda, in altri è più sollecita a svilupparsi? Perchè non ammettonsi gli uomini che professano una religione diversa dalla dominante? forse il Cattolico non è sovente bugiardo? forse il Maomettano non può essere veritiero? E donde nasce, che contraddicendosi li testimonj fra loro, si voglia più apprezzare la deposizione del nobile, del dotto, del ricco, che quella del plebeo, dell' idiota, del povero, quando la ricchezza, la nobiltà, e la scienza possono per ragione di voluttà, di orgoglio, o di accortezza porgere un grado di maggiore facilità alla menzogna? avvi una condizione di stato, od alcuna personale prerogativa, fuorchè una conosciuta e provata onestà, la

(a) *Brissot de Warville Teor. delle Leg. Crim.*

la quale possa punto influire sulla verità della testimonianza, e cui in conseguenza debbasi donare un maggior peso? Tacciano adunque quanti pretesero ridurre a regole certe, ed a fissati principj ciò che non n'è suscettibile di sua natura, e che ridurre volendosi, porta necessariamente a piantar delle norme fallaci e perniciose (1): anzi tacciano li stessi Codici criminali, se un desiderio zelante di spargere un benefico lume non fece loro che più addensare le tenebre. Egli è pure strano sentire la Giurisprudenza, che fattasi a trattar delle prove risultanti dagl' indizj, e da' testimonj, scende a distinguerle in piene, e semipiene, quasi imitando la Musica che distingue le crome, e semicrome! Non è questo uno spendere delle voci che non ànno alcun preciso significato? Chi segnò mai la costante misura della pienezza, ó semipienezza, che mi si accenna? Convien conchiudere, dice Brissot de Warville (a), che in proposito di testimonj, ognuno ammetter si deve, se non abbia incapacità, od interesse per infirmare la verità, e che il diverso peso delle deposizioni non può altronde procedere che dalla maggiore o minor conoscenza che acquisti il giudice della fede che si meritano li testimonj medesimi in ragione del loro provato carattere, e conosciuto disinteresse; e che quanto alla considerazione in cui debban tenersi le inspezioni, e le conghietture, non àvvi altra misura se non il maggiore o minor grado di rapporto ch'abbian esse col caso di cui si tratta. In un'occasione bastano pochi testimonj a provare convinto un delitto; in un' altra molti sebbene uniformi posson lasciare de' dubbj: talora il tener dietro ad un solo indizio provato reca con se l' evidenza; talaltra il seguir

(1) *Questi Autori sono Cujaccio, Farinaccio, Damondei, Giulio Floro, ed altri.*

(a) *Nell' Opera precitata.*

guir la serie di molti neppur conduce ad una semplice probabile presunzione. Queste riflessioni che a me sembran giustissime, rendono sempre più convalidata la da me asserita necessità, che li Codici criminali si astengano dal discendere co' loro canoni a minuti dettagli, e lascino a' giudici, senza coartazione di regole fisse, la conoscenza, e la decisione di quella forza, che comprendono le prove, per devenire all'assoluzione, od alla condanna. Così pensava l'Imperador Adriano in un suo rescritto a Vero, confessando che insegnar non potevagli alcun canone impreteribile in genere di prove; ma che consultare doveva la sua coscienza, per decidere se la cosa fosse bene dimostrata (*a*). Certo è, che anche per senso delle leggi attualmente esistenti, non è permesso il condannare senza la previa evidenza morale, che tolga dall' animo ogni dubbio in contrario al proprio convincimento. Certo è, che l'evidenza non sempre deriva dalle stesse sorgenti, e solo l'intimo senso può decidere intorno a lei. Certo è, che minor male sarà per procedere alla Società, se alcuni rei rimangano impuniti, di quello che se un innocente sia per errore immolato al supplizio. Certo è finalmente, che la sentenza definitiva de' casi dubbj è riservata ad un tribunale infinitamente superiore agli umani. Carlo Magno, benchè vivesse in tempi barbari e rozzi, non à mancato di suggerire e prescrivere: *Nullus quemquam ante justum judicium damnet, nullum suspicionis arbitrio judicet. Non enim qui accusatur, sed qui convincitur reus est; pessimum namque, et periculosum est quemquam de suspicione damnare. In ambiguis Dei judicio reservetur sententia* (*b*) Se ogni Sovrano farà sì che il suo Codice criminale, sanzionando siccome leggi alcune savie massime di direzione e di norma a' suoi Magistrati,

(a) *L. 3. de testibus.*
(b) *Car. Mag. l. 7. c. 186.*

stati, imponga loro tra queste il dovere dell'indicata evidenza; se del rimanente lascierà ad essi la piena libertà di calcolare il valór delle prove giusta le diverse circostanze de' casi; se farà intendere espressamente che per nulla si attengano a que' canoni aerei, che furono stabiliti, e che stabilire non si potevano senza espor all'errore, od almeno ad un' assoluto pericolo d'incontrarlo, sarà allora che li giudizj potranno emanare corrispondenti alla natura singolare de' fatti da giudicarsi, e che sulla distruzione di tante massime di sangue, alle quali si sagrificarono troppe vittime per il passato sugli altari dell' ignoranza, o d'una sistematica superstizione, si ergerà un luminoso trofeo d'innappuntabil giustizia, siccome consono alla ragione, così vantaggioso a tutta l'umanità.

Una ugual consonanza di sentimento però accordare non posso alle declamazioni che soglion farsi sull'esame del reo. Non già che del tutto patrocinatore io mi faccia della vigente consuetudine di esaminarlo; mentre anzi confesso, che il più delle volte è cosa inutile affatto, e sempre da evitarsi quando possa farsene a meno. Io dico, che il più delle volte è affatto superfluo siffatto esame, conciosiachè la negativa del reo non basta a provare la sua innocenza; e la legge stessa permette a giudici di condannarlo a qualunque pena fuorchè alla morte *(a)*, se le prove del suo delitto, malgrado la costanza delle di lui negative, portino una moral evidenza: anzi non so vedere perchè la pena di morte si eccettui, se dal delitto si meriti, nè vi manchi un pieno convincimento. Nettampoco basta la sua confessione per condannarlo, potendosi temere che una pazzìa, od una disperazione, per uscire dalle pene che soffre, conduca l'uomo a dichiararsi reo d'un delitto da lui non commesso;

(a) *Dommat. Suppl. al dir. pubbl. Tit.* 5. §. 4.

messo; che però Quintiliano stesso avvertì, *Ea natura est omnis confessionis, ut possit videri demens, qui confitetur de se* (a), ed Ulpiano riferisce una legge di Severo, la quale divieta, che sul fondamento della confessione del reo si passi a condannarlo: *Divus Severus rescripsit, confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat* (b). Dunque il più delle volte è inutile, che il reo si costituisca dal giudice; e solamente sarà vantaggioso nel raro caso, che la dissonanza de' testimonj sparga delle dubbiezze, e che l'esame dell' accusato possa promettere qualche lume proficuo, allorchè in appresso si mettano al confronto li testimonj medesimi, ond' eruire la verità. Ho anche aggiunto, che gl' interrogatorj non sono da farsi al reo semprechè se ne possa far a meno, e la ragione si è, perchè se in fatti egli sia delinquente, viensi con ciò a metterlo al più fiero cimento, esponendolo al pericolo di mancare a quella subordinazione, che deve la sua ingenuità al diritto Sovrano. In che adunque discordo io dal parer di coloro, che riprovano siffatto costume? ciò consiste nella totale assoluta esclusiva ch' essi ne pretendono, e molto più nella ragione, da cui son mossi a pretenderla. Sentiamo qual essa sia. Vogliono, che l'esame costituisca il reo in una decisa necessità di violare un dovere; poichè la natura costringendolo a conservarsi, l' obbliga al silenzio, ed il Gius civile, cui certamente è subordinato, l' obbliga alla rivelazion del delitto. Ma questo specioso raziocinio, troppo imponente a chi ama le riforme anche senza una precisa necessità, è difettoso in un principio che pianta; imperciocchè egli è ben vero, che ogni uomo deve provvedere alla conservazion di se stesso; ma ciò sino a quel

(a) *Decl.* 314.
(b) *L.* 1. §. 17. *D. de Quest.*

quel segno che non offenda l' altrui diritto: ora nel caso di cui si tratta, negando la colpa, offenderebbe il diritto legittimo del Sovrano: dunque è falso, che confessandolo offenda il Gius naturale. Più: il Signor Filangieri *(a)*, di cui è l' obbietto, rifletta, ch'è in contraddizion con se stesso, asserendo in altro luogo egli medesimo, che il delinquente col meritare una pena, perde un diritto di cui era investito, e che il reo di omicidio, anche in istato di natura, à perduto presso gli uomini tutti 'l dritto natural della vita *(b)*. Se dunque un reo degno di morte questo dritto non lo à egli più, sarà una violenza, anche per questo titolo, l'atto illegittimo con cui procuri la propria conservazione. S' avverta innoltre, che stranamente vien fatto abuso di due legali assiomi, che niente influiscono a proteggere l' entusiastiche declamazioni. Allorchè si legge che *nemo testis contra seipsum*, vuolsi ricordare il poco o nessun peso, che deve darsi dal giudice alla confessione del reo; e quando trovasi, che *nemo tenetur prodere seipsum*, questo solo ci s' insegna, che un delinquente non è obbligato di offrirsi spontaneamente a manifestare la sua reità. Il confronto potrà decidere, se tale sia la naturale veridica loro spiegazione: ma intanto a quali stranezze non guida uno stemperato genio di novità, e l' amor d'un partito? Concedano dunque benignamente questi trasmodati zelanti, che il Principe usa solamente del proprio diritto quando vuol far soggiacere un reo alle giudiziarie interrogazioni, e che non sarà nè riprovabile cosa, nè inutile il praticarle, se questo esame abbisogni, non come prova del delitto di cui si cerca, ma come un mezzo per raccogliere degl'indizi, e rischiarare delle dubbiezze con altre deposizioni, e confronti. Basti loro pertanto il vedere, che felicemente

(a) *Sci. della Legisl. To. 3. Leg. Crim. Par. prima.*
(b) *To. 4. Leg. Crim. P. sec. c. 29.*

mente a questi giorni di ragionevolezza, e d'umanità non più si pretende nelle criminali procedure di estorquere dal petto degl' infelici la verità con l'uso delli tormenti; pratica che condannata da Cicerone *(a)*, fu però mantenuta costantemente per tanti secoli, e da tante nazioni Europee, non senza orrore della natura, e sfregio de' Governi bene organizzati. Conobbesi finalmente che li tormenti possono esser prove di fortezza, non argomenti di verità; che l'uom tollerante per la speranza della salute negherebbe il delitto sebben colpevole, e che il debole per la soverchia sensibilità affermerebbe d'aver commesso il misfatto sebbene innocente. Si conobbe ripugnare alli dettami della sana giustizia il procedere alla pena prima che sia provata la colpa, e che in tal guisa si mette alla condizione medesima il giusto ed il reo. Quindi l'Inghilterra non volle mai praticar la tortura per costringer li rei alla confession de' delitti; in Ginevra è proscritta; la Francia l'abolì nel 1780, la defunta Imperadrice delle Russie non volle che mai mettessesi ad uso; anzi può dirsi che ormai tutti li colti Governi l' abbiano lasciata cadere in una totale abolizione. Dietro a Grevio, a Charron, a Montaigne tutti li Scrittori criminalisti di buon senso impiegaron le loro penne o per esecrarne la pratica, o per celebrarne l'abolizione: e se un certo Nicola Firentino, se Jousse, se M. Muyart di Vouglans fecero alla tortura l'apologìa, non si procacciarono alcuna lode; e come per buona fortuna tornò a vuoto ogni loro sforzo e fatica per sostenerne la pratica, così meritamente su di essi piombò la disapprovazione di tutti coloro, che al nobil carattere di buoni ragionatori il bel pregio accoppiano di un cuore sensibile per la umanità.

Fine del Tomo primo.

(a) *Pro Silla.*

INDICE

Della Parte prima della Politica pubblica.

C A-

CATALOGO
ALFABETICO
De' Signori Associati.

A

Andrighetti Nob. Sig. Ottavio.
Angaran N. U. E. Co: Ottaviano.
Angeli Nob. Sig. Co: Giovanni *Rovigo*.
Antonelli Illustriss. Sig. Girolamo.
Albrizzi N. D. Alba nata Zenobio.
Artico Illustriss. Sig.ra Caterina.
Artico Illustriss. Sig. Pietro.
Assemanni Illustriss. Sig.... Pub. Prof. in *Padova*.

B

Badoer N. U. E. Angelo.
Balbi N. U. E. Marco.
Balbi N. U. E. Barbarigo.
Barbaran N. U. E. Co: Giulio Cesare.
Barbarigo N. U. E. Zuanne.
Barbaro N. U. E. Almorò.

Barbaro N. U. ɛ. Antonio.
Barbaro N. U. ɛ. Alessandro.
Barzizza N. U. ɛ. Co: Antonio.
Barzizza N. U. ɛ. Co: Vincenzo Niccolò.
Barcella Reverendiss. P. M. Agostino
Exprov. de' Carmelitani.
Bardese Illustriss. Sig. Andrea.
Barnaba M. R. P. D. Ermanno C. R. S.
Baseggio Illustriss. Sig. Dott. D. Basilio
Bassano.
Battistoni Reverend.mo Sig. D. - Parroco di
Campocroce.
Bazzana M. R. Sig. D. Domenico.
Bembo N. U. ɛ. Lio fu di ɛ. Niccolò.
Bembo N. U. ɛ. Lio fu di ɛ. Z. M.ª
Bembo N. U. ɛ. Zuanne di ɛ. Vincenzo.
Bembo N. U. ɛ. Giulio di ɛ. Vincenzo.
Bembo N. U. ɛ. Ferrigo di ɛ. Vincenzo.
Bembo N. U. ɛ. Niccolò fu di ɛ. Z. M.ª
Bernardini Nob. Sig. Marco.
Bettio M. R. Sig. Abbate.
Bochi Nob. Sig. Francesco.
Boesso M. R. Sig. D. Antonio.
Boldù N. U. ɛ. Pietro Paulo.

Bon N. U. £. Francesco.
Bonfadini N. U. £. Francesco M.ª
Bonlini N. U. £. Ferigo.
Bonomo Illustr. Sig. Marco.
Bortoli Reverend.mo Sig. D. Giovanni
Pievano di S. Eustachio.
Bortoli M. R. Sig. D. Antonio.
Brochi Nob. Sig. Co: Antonio *Treviso*.
Bruni Rever.mo Sig.... Arcipr. di *Mansuè*.
Buzzacarin N. U. £. March. Pataro.

C.

Calbo N. U. £. Francesco.
Calliari Fantinelli Nob. Sig. Gio: Battista.
Calzavara Reverend.mo Sig. D. Giuseppe
Pievano di S. Eufemia.
Caminer Ill.ma Sig.ra Gioseffa nata Cornoldi.
Cappello N. U. £. Benetto.
Cappello N. U. £. Zaccheria.
Cappello M. R. Sig. Abb. D. Zaccheria
Treviso.
Cappello N. U. £. Silvan.
Carli M. R. P. Paulo Lettor Carmelitano.
Carminati N. U. £. Costantin.
Carrara Illustriss. Sig. Giandomenico.

Cava-

Cavagnis Nob. Sig. Marcantonio.
Cavagnis Sig. Gasparo.
Celsi Reverend.^{mo} P. M. Gio: Battista Exprov. de' Servi.
Celsi Nob. Sig. Ottavio.
Cendoni Illustriss. Sig. Pierantonio.
Chelli Illustriss. Sig. Dott. D. Tommaso.
Chiodo Nob. Sig. Giacomo.
Cigagna M. R. Sig. D. Antonio.
Cisternin M. R. Sig. D. Gaetano.
Civran N. U. E. Giuseppe.
Contarini N. U. E. Zuanne di E. Z. Batt.
Contarini N. U. E. Pier Domenico fu di E. Carlo.
Conti Reverend.^{mo} P. .... Expr. de' Minimi per copie 4.
Cordellina Nob. Sig. Lodovico *Vicenza*.
Corner N. U. E. Z. Battista.
Corner N. U. E. Antonio.
Corner N. U. E. Girolamo.
Corner N. U. E. Giuseppe.
Corner N. U. E. Giacomo.
Corner N. D. Marina nata Pisani.
Corner N. U. E. Marco.

Cor-

Corniani Nob. Sig. Omobon Lauro.
Correr N. U. Ɛ. Todero.
Curti Sig. Antonio.
Curtolo M. R. Sig. Ab. D. Giuseppe.

D

Dall'Acqua Illustriss. Sig. Francesco.
Da Mula N. D. Elisabetta nata Pisani.
Danna-Petrillo Sig. Pietro.
Dei Nob. Sig. Co: Giacomo *Feltre*.
Diedo N. U. Z. Antonio.
Diedo N. U. Ɛ. Marin.
Dolce N. U. Ɛ. Pietro.
Dolfin N. U. Ɛ. Vincenzo.
Donà N. U. Ɛ. Pietro Cav.r
Donà N. D. Giovanna Cav.ra nata Dolfin.
Donà N. U. Ɛ. Antonio di Ɛ. Pietro Cav.r
Donà N. U. Ɛ. Pietro fu di Ɛ. Paulo.
Donà N. U. Ɛ. Niccolò di Ɛ. Francesco 2. Alvise.
Donà Illustriss. Sig. Ab. D. Giovanni.

F

Fabris Illustriss. Sig. Pietro.
Fedrigo Illustr. Sig. Ferrigo.
Flantini Illustr. Sig. Domenico.

Fon-

Fontana Nob. Sig. Alessandro.
Formenti Sig. Niccolò.
Foscarini N. U. E. Paolo Alvise.
Foscolo N. U. E. Lunardo.
Fracasso Sig. Giuseppe.

G

Gamba Sig. Bartolomeo.
Gambara N. U. E. Co: Carlo.
Gabriel Nob. Sig. Gio: Antonio.
Gennari Illustr. Sig. Dott. Vincenzo.
Gioppi M. R. Sig. Ab. D. Luigi *Bassano*.
Gossetti Nob. Sig. Girolamo *Bassano*.
Gottardi Nob. Sig. Co: Francesco *Verona*.
Grassini Nob. Sig. Antonio *Bassano*.
Grimani N. U. E. Domenico.
Grimani N. U. E. Vincenzo.
Grimani N. U. E. Antonio.
Grimani N. U. E. Francesco.
Gritti N. U. E. Alvise.
Gualdo Nob. Sig. Co: Ferdinando *Vicenza*.
Guardi M. R. Sig. D. Vincenzo.
Guerra Nob. Sig. Co: Stefano.

H

Herdel M. R. Sig. Ab. D. Francesco.

Hre-

Hrepich Nob. Sig. Giorgio.

J

Jagher Illustr. Sig. Girolamo.

Jacchetti M. R. Sig. D. Luigi.

L.

Larber Nob. Sig. Dott. Protom. di *Bassano*.

Lippomano N. U. €. Gasparo.

M

Maffioletti M. R. P. . . . de' Carmini.

Magno N. U. €. Marco.

Malipiero N. U. €. Troilo.

Maniago Nob. Sig. Co: Pietro.

Manin N. U. €. Co: Pietro.

Manin N. U. €. Co: Zuanne.

Manolesso N. U. €. Giovanni.

Marcantonj Illustr. Sig. Antonio.

Marcello N. U. €. Vettor.

Marin N. U. €. Girolamo di €. Marin.

Marin N. U. €. Pietro Marco.

Marin N. U. €. Pietro fu di €. Giacomo.

Marin N. U. €. Domenico di €. Gaetano.

Marconi Illustr. Sig. Salvador.

Martinelli Illustr. Sig. Antonio.

Martinengo P. D. . . . C. R. S.

Ma-

Mascheroni Rev.^mo P. M. Tommaso dell' Ord. de' Pred.

Mattiuzzi Illustr. Sig. Pietro.

Mayer Illustr. Sig. Dott. Carlo Antonio.

Mazzocchi Illustr. Sig. Girolamo.

Medici Rev.^mo Sig. D. Giovanni Arcipr. di *Miran*.

Memmo N. U. E. Zuanne.

Memmo N. U. E. Alessandro.

Memmo N. U. E. Marco.

Meneghelli Illustr. Sig. Dott. D. Antonio.

Mercati Nob. Sig. Co: Lorenzo *Zante*.

Michiel N. U. E. Carlo) di E. Niccolò.
Michiel N. U. E. Pietro)

Milon M. R. Sig. Ab. Maestro nel Semin. di *Padova*.

Minotto N. U. E. Alvise.

Mocenigo N. U. E. Francesco.

Mocenigo N. U. E. Benedetto.

Molin N. U. E. Zuanne.

Mora N. U. E. Francesco.

Morassuti M. R. Sig. Francesco.

Morpurgo Sig. Mosè d' Isacco.

Mosto N. U. E. Alvise.

Muaz-

Muazzo N. U. Ɛ. Francesco.
Muazzo N. U. Ɛ. Paolo.

N

Nadal N. U. Ɛ. Antonio.
Nasi Nob. Sig. Co: Dionisio *Zante*.
Nazari Illustr. Sig. D. Giacomo.
Nichisola Nob. Sig. Co: Girol. *Verona*.
Nottola Illustr. Sig. Francesco.

O.

Olivieri Nob. Sig. Giuseppe.

P.

Padoani Rev.mo Sig. D. Paolo Arcip. di *Caloano*.
Parolin M. R. Sig. Ab. D. Franc. *Bassano*.
Pasqualigo N. U. Ɛ. Marcantonio.
Pasqualigo N. U. Ɛ. Giulio Andrea.
Passagnoli Illustr. Sig. Bortolo.
Pauli Nob. Sig. Camillo *Rovigo*.
Perelli Illustr. Sig. Ab. D. Carlo per cop. 3.
Pianton Illustr. Sig. Luigi Maria.
Pisani N. U. Ɛ. Pierfrancesco.
Pisani N. U. Ɛ. Pietro Vettor.
Piva M. R. Sig. D. Giovanni.
Poli N. U. Ɛ. Giacomo.

Poli N. U. E. Cristofolo.
Porto Nob. Sig. Co: Orazio *Vicenza*.
Porto Nob. Sig. Co: Lodovico *Vicenza*.
Priuli N. U. E. Angelo Maria.
Priuli N. U. E. Renier.
Pusterla Illustr. Sig. Orazio.

Q

Querini N. U. E. Domenico.
Querini N. U. E. Nuzio.
Querini N. U. E. Marcantonio.
Querini N. U. E. Girolamo.

R

Raspi N. U. E. Alvise.
Remondini Nob. Sig. Co: Gius. per. cop. 2.
Renier N. U. E. Alvise.
Renier N. U. E. Daniel.
Ridolfi Rev.mo P. M. Angelo M.a Expr. de' M. Conv.
Ridottolo Rev.mo Sig. D. Marin P. di S. Vito.
Rizzo Illustr. Sig. Bernardin.
Rombenchi Nob. Sig. Pietro.
Romieri Illustr. Sig. Pietro.
Roselli Nob. Sig. Gio: Battista *Vicenza*.
Reverendiss. Sig. Parroco di *Sala*.

Re-

Reverendiss. Sig. Arcipr. di *Zianigo*.

S

Sagredo N. U. E. Giovanni.
Salvadego Nob. Sig. Co: Bernardin *Rovigo*.
Sandi N. U. E. Marco.
Santonini Nob. Sig. Co: Giuseppe.
Sanudo N. U. E. Francesco di E. Livio.
Savorgnan Nob. Sig. Co: Girol. del Sig. Co: Giacomo.
Savorin M. R. Sig. Ab. D. Anton. *Padova*.
Semenzi N. U. E. Zorzi di Z. B. Zuanne 2.°
Semitecolo N. U. E. Alessandro.
Semitecolo N. U. E. Girolamo.
Silvestrini Illustr. Sig. Vincenzo.
Sola Illustr. Sig. Pietro.
Soranzo N. U. E. Gio: Battista.
Soranzo N. U. E. Marco di E. Girol.
Spinoti Illustr. Sig. Gio: Battista.
Stefani M. R. P. Pietro... Bacell. de' Carm.
Stefani Illustr. Sig. Giuseppe.
Suzzi Nob. Sig. Giuseppe.

T

Tacco Nob. Sig. Co: Francesco.
Tatera Rev.^mo Sig. D... Arcipr. di *Bassano*.

Ti-

Tiritelli M. R. Sig. Ab. D. Leandro.
Toderini N. U. €. Ferdinando.
Torelli Nob. Sig. Co: Pietro *Rovigo*.
Tornieri Nob. Sig. Co: Enrico *Vicenza*.
Trevellin Nob. Sig. Antonio *Bassano*.
Trevisan Rev.mo P. M. Angelo Expr. de' Servi per copie 2.
Trieste Illustr. Sig. Antonio.
Tron N. U. €. Vincenzo.

V

Valier N. U. €. Girolamo.
Valmarana N. D. Co: Chiara nata Corner.
Valsamachi Nob. Sig. Co: Costantino *Cefalonìa*.
Velo Nob. Sig. Co: Ab. . . . *Vicenza*.
Vendramin N. U. €. Gasparo.
Venier N. U. €. Lorenzo.
Venier N. U. €. Francesco.
Venier N. U. €. Priamo.
Vitturi N. U. €. Francesco.
Vlastò Nob. Sig. Co: Costantino.

W

Widman N. U. €. Co: Lodovico.

Z

Zacco N. U. £. Francesco.
Zen N. D. Giovanna nata Benzon.
Zen N. U. £. Antonio fu di £. Renier.
Zen N. U. £. Antonio fu di £. Sebastian.
Zen N. U. £. Carlo fu di £. Luigi.
Zon M. R. P. D. Giacomo della Congreg. dell' Orat.
Zon Nob. Sig. Giovanni.
Zon Nob. Sig. Francesco.
Zolio N. U. £. Girolamo.
Zorzi N. U. £. Pierantonio di £. Agost.
Zorzi N. U. £. Antonio di £. Z. Carlo.
Zustinian N. D. Elena nata Venier.
Zustinian N. U. £. Girolamo.
Zustinian Lollin N. U. £. Almorò.
Zustinian Lollin N. U. £. Francesco.
Zustinian Cocco N. U. £. Lorenzo 1.°

ERRATA	CORRIGES
pag. XX estenzione	estensione
(ivi.) e l'uomo, ma solo apparentemente concusso avvilito	e l'uomo concusso, ma solo apparentemente avvilito
3 codannati	condannati
21 serebbersi	sarebbersi
(ivi.) Ecconon pertanto	Ecco non pertanto
33 fuorchè,	, fuorchè
37 opposizion	apposizion
48 appongano	oppongano
59 interressanti	interessanti
64 oppongono.	oppongono?
ivi *sevizie*	*sevizia*
79 ingnorarsi	ignorarsi
89 dirito	diritto
126 della	alla
146 *disenorati*	*disonorarsi*
149 caluninoso	calunnioso
177 illanguidità	illanguidita
182 tantopi-ù-	tantopiù-